



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSERINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. MARIANO BUCCOLIERO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 77**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46**

**UDIENZA DEL 17/05/2021**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405348696**

**Esito: RINVIO AL 18/05/2021 09:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

CONTINUAZIONE DELLE REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR MARIANO BUCCOLIERO.....	4
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO, ASSENNATO GIORGIO.....	31
REPLICHE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO C. RIENZI.....	40
REPLICHE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO G. LEUZZI.....	47
REPLICHE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE.....	57
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI.....	73

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**

**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.**

**Udienza del 17/05/2021**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –**

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale  
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo continuare con le repliche del Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parli al microfono, scusi, Avvocato Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - Sono l'Avvocato Pasquale Lisco, per conto di Andelmi Marco.  
Deposito una comunicazione, ai sensi dell'Articolo 162, in relazione alla modifica del  
domicilio e alla modifica del luogo di residenza, anche in ragione della denominazione  
di "Acciaierie di Italia S.p.A.", a seguito dei nuovi assetti societari stabiliti dal Governo.  
Il luogo del domicilio sarebbe Acciaierie di Italia S.p.A., sito in Taranto alla via Appia,  
chilometro 48. Sì, lo faccio perché non ho avuto la possibilità di depositarlo in  
Cancelleria, in quanto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo può depositare.

AVVOCATO P. LISCO – Grazie.

*(L'Avvocato Lisco deposita la documentazione in oggetto).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere con le repliche del Pubblico Ministero.

Prego, Pubblico Ministero.

**CONTINUAZIONE DELLE REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR  
MARIANO BUCCOLIERO**

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Ricorderà la Corte come venerdì avevamo concluso parlando del reato di cui all'Articolo 434, il disastro, dal punto di vista dell'elemento oggettivo. Adesso affrontiamo, seppure brevemente, la questione invece dell'elemento soggettivo del reato di cui all'Articolo 434, alla luce anche delle osservazioni delle Difese.

Intanto dobbiamo comprendere una cosa, e cioè che qui non stiamo trattando un processo in cui il problema è legato alla semplice circostanza in cui il lavoratore non ha indossato una mascherina, non ha messo il casco, non ha messo gli scarponi, per cui il proprietario, il capoparea se vogliamo, potrebbe dire: "Va be', ma io che ne so se lui aveva la mascherina o non aveva la mascherina, se aveva indossato il casco o meno?" No, qua stiamo discutendo di un processo in cui il problema è legato allo stato degli impianti, allo stato disastroso degli impianti da un punto di vista delle emissioni diffuse e fuggitive, e anche ovviamente convogliate. E qui si innesta proprio il problema dell'elemento psicologico, del dolo.

Ricorderà la Corte che la Difesa ha criticato il Pubblico Ministero, dicendo che il dolo necessario per configurare questo reato è quello intenzionale, e non semplicemente quello diretto o eventuale. La Difesa ha stigmatizzato la frase più volte ripetuta dal Pubblico Ministero secondo cui l'obiettivo degli imputati era la produzione e dicendo che questa affermazione escludeva il dolo intenzionale, perché dice: "Se l'obiettivo della Giudice è la produzione, non poteva volere il disastro ex Articolo 434 che, invece, presuppone una condotta finalizzata a realizzare il disastro", secondo quella che è la concezione del dolo intenzionale.

Cioè, in buona sostanza, secondo la Difesa, il dolo intenzionale necessario a configurare il disastro sarebbe costituito da una condotta esclusivamente finalizzata a realizzare

proprio l'evento disastro, per cui il fine di produrre o fare soldi escluderebbe questa forma di dolo.

Però, la prima domanda che faccio alla Corte è questa: e dove sta scritto che il fine di produrre acciaio o di fare soldi debba necessariamente escludere il fine di provocare disastro?

Seguiamo un attimo la Difesa nel suo ragionamento. Dolo intenzionale, okay. Intanto, quando parliamo di dolo, dobbiamo capire che... e anche, quindi, in genere del dolo intenzionale, ci riferiamo a che cosa? Ad una volontà che investe tutti gli elementi obiettivi della fattispecie criminosa: condotta, evento e nesso causale. Nel caso nostro l'evento di disastro come lo abbiamo descritto alla scorsa udienza. Le ulteriori finalità dell'agire non hanno alcuna rilevanza, cioè a dire il fuoco del dolo si blocca alla volontà diretta alla realizzazione dell'evento distruttivo nel caso nostro, da cui deriva il pericolo per la pubblica incolumità. Poi ci possono essere delle ragioni passionali, ci possono essere delle ragioni economiche, sociali, ma quelle non hanno alcun rilievo a livello di dolo. Possono averne, invece, come movente, che rimane però – attenzione – esterno alla fattispecie incriminatrice. Quindi la finalità di produrre acciaio non influisce affatto sulla esistenza del dolo, anche intenzionale, che deve riguardare solo la volontà diretta all'evento di reato che è il disastro.

Poi ci può stare pure un altro fine, come nel caso nostro, ma non incide sicuramente sulla esistenza del dolo intenzionale. Addirittura nei reati a dolo specifico, dove il soggetto agente deve agire al fine di realizzare un evento ulteriore, che rimane ovviamente esterno alla fattispecie, che anche se non si realizza si configura il reato. Vi può essere, anche in questo tipo di reati, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella prevista dal legislatore, che non condiziona l'esistenza del reato. Per esempio, nel delitto di strage, il fine di uccidere deve sorreggere la volontà dell'agente. Se questo fine manca, è escluso il delitto di strage.

Ma, se sussiste una finalità ulteriore, che è sempre presente nel giro mano... Perché non è che uno commette il reato perché vuole commettere il reato, c'è sempre una finalità che va a perseguire. Quindi, anche nel delitto di strage, questa finalità ulteriore ovviamente non possiamo ritenere che lo escluda. Per esempio, faccio un esempio banalissimo che tutti possiamo comprendere: una strage commessa per finalità politiche. Lancio una bomba dove ci sono centinaia di persone per uccidere quante più persone possibile, per creare una instabilità politica e magari fare cadere il Governo.

In questo caso che cosa dovremmo dire? Cioè, la Corte di Assise dovrebbe dire: "No, è escluso il delitto di strage" – dopo aver massacrato centinaia di persone – "perché la finalità del soggetto era quella di far cadere il Governo e non di ammazzare le persone"? Ovviamente non è così. Ovviamente non è così. Che c'entra la finalità? Il movente è

un'altra cosa, non c'entra niente con la struttura del reato.

Il far cadere il Governo è semplicemente il movente che induce il soggetto ad agire, che è fuori dal dolo, non può mai condizionare l'esistenza, perché è fuori dalla struttura del reato.

Invece, se ragioniamo come vorrebbe farvi ragionare la Difesa, poiché la strage richiede il fine di uccidere, basterebbe che il responsabile affermasse: "Va be', ma io non volevo uccidere, volevo semplicemente far cadere il Governo", per cui uno deve essere mandato assolto dal delitto di strage. Ovviamente non è possibile.

Si sovrappongono due concetti totalmente distinti, e cioè a dire: la struttura del reato con il movente. Così, nel delitto di disastro innominato di cui noi oggi discutiamo, poiché la finalità di... Addirittura questo è dolo generico, nemmeno dolo specifico. Poiché la finalità di produrre l'acciaio e fare soldi non rientra nel fuoco del dolo, non è elemento costitutivo del reato, essa non può condizionare affatto l'elemento psicologico. La presenza di questa finalità nell'agente non influisce minimamente sull'esistenza del dolo intenzionale del reato di disastro. Il dolo attiene solo alla condotta, all'evento, nesso causale, e basta. Movente è un'altra cosa, non può condizionare. Anzi, al più potrebbe rilevare da un punto di vista della determinazione della pena. Motivi abietti e futili, tutti quei ragionamenti che sappiamo, e in questo caso sarebbe un movente economico. Ancora peggio, aggraviamo ancora di più la posizione degli imputati. Nessuno può dire: "Ma io avevo intenzione di fare soldi, di produrre acciaio, non di provocare il disastro". E va bene! Ma il passaggio obbligato – attenzione – è il disastro, perché se tu non passi da quel tipo di produzione, tu i soldi non li fai.

Quindi, per stabilire il dolo occorre valutare la volontà con riferimento all'evento reato, e se l'evento reato è stato l'obiettivo dell'agire (e quindi dolo intenzionale), il risultato certo (dolo diretto), oppure un risultato accertato, anche se non certo (dolo eventuale), anche concorrente con altre finalità che costituiscono, invece, il movente.

Quindi non è necessario che l'agente agisca esclusivamente al fine di realizzare il disastro, ma è sufficiente che agisca per realizzare l'evento disastro intenzionalmente, anche se per raggiungere un ulteriore risultato più o meno lecito. E questo... Altrimenti trasformeremmo addirittura un reato a dolo generico come il disastro in un reato a dolo specifico.

Quindi, chiarito questo aspetto, cioè che la finalità di produrre acciaio è il movente che non condiziona l'esistenza del dolo intenzionale, vediamo qual è il dolo che ha caratterizzato le condotte degli imputati, seguendo sempre il ragionamento della Difesa secondo cui ci vuole il dolo intenzionale.

Allora, qual è l'evento del reato di disastro innominato? L'abbiamo già detto, l'evento del disastro innominato: "grave alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema esistente da non

potersi recuperare con strumenti ordinari ed in tempi brevi, in grave attenzione di grave pericolo per la pubblica incolumità, causato dalla diffusione delle sostanze nocive in aria ambiente mediante il continuo accumulo delle stesse". Quale deve essere nel caso nostro la finalità cui la volontà dell'agente deve tendere per aversi responsabilità ex Articolo 434? L'evento di disastro, come lo abbiamo descritto.

Quindi teniamo distinte le figure del dolo intenzionale, come forma del dolo generico, dolo specifico e movente. Vediamo nel concreto l'elemento psicologico della condotta degli imputati.

Era diretta questa condotta a che cosa? A fare marciare gli impianti, nonostante gli stessi fossero altamente inquinanti, e quindi questa condotta era diretta proprio ad emettere in aria ambiente sostanze nocive idonee a provocare la contaminazione.

Cioè, qui non stiamo parlando di una condotta diretta a far marciare impianti vetusti, accettando il rischio di eventi inquinanti gravi. No, qui era proprio la marcia ordinaria degli impianti ad essere inquinante. Lo scopo preciso degli imputati era far marciare gli impianti inquinanti in quello stato, addirittura cercando di nascondere lo stato degli impianti e le loro emissioni nocive. Qua non si accettava il rischio di inquinare e provocare disastro, qui ci si rappresentava come certo l'inquinamento, l'obiettivo era proprio inquinare e contaminare, perché quello era il passaggio obbligato per produrre acciaio per l'Ilva di Taranto. Proprio quello era l'obiettivo, di far marciare gli impianti inquinanti, lasciati ad inquinare, e dovevano rimanere, perché solo così si poteva ottenere una produzione di acciaio remunerativa. Non ci voleva la marcia non inquinante, Presidente e signori Giudici, perché per avere una marcia non inquinante occorrevano interventi strutturali da rendere l'impianto per anni non remunerativo. L'alternativa era: o blocco gli impianti, rifarli completamente e poi ripartire, come si è fatto con il sequestro. Impianti messi al minimo tecnico, crollo delle emissioni, interventi che ancora sono in corso, e poi si riparte con la produzione. Tanto è vero che in tutti questi anni la gestione è in perdita anziché essere in attivo.

Inquinare, pertanto, era l'unico modo per guadagnare, altrimenti si dovevano bloccare gli impianti. Infatti hanno dovuto nascondere il loro stato disastroso; solo l'occultamento di questo stato consentiva di raggiungere la finalità di produrre inquinando.

Quindi la loro condotta, Presidente e signori Giudici, era diretta a provocare la costante contaminazione dell'ambiente, attraverso la costante attività emissiva di sostanze nocive dai loro impianti, con il costante accumulo e intenzionale in aria ambiente dei veleni del siderurgico. Altroché, la loro volontà era proprio diretta a questo, necessariamente diretta a questo. Seguendo le indicazioni della proprietà ovviamente, perché altrimenti l'impianto non era remunerativo. Valli a fare circa 2 miliardi di intervento per mettere a

posto gli impianti!

E questo ci risulta anche dalla falsificazione di tutte le analisi di laboratorio utile a nascondere il disastro degli impianti e le emissioni nocive. Altro che finalità di produrre acciaio! Sì, ma quello non esclude il dolo. L'obiettivo finale, che era il guadagno, non rientra affatto ovviamente nel dolo. È il movente, quello che diceva Archinà a Misurale peraltro, quando gli chiariva che se non avessero falsificato tutte le analisi chimiche l'impianto sarebbe stato chiuso e sarebbero andati tutti a casa.

Peraltro, io non voglio richiamare tutta la giurisprudenza che molto mirabilmente le Difese hanno, e anche le Parti Civili, riproposto sul dolo del reato di disastro, la Corte la conosce meglio di me. Ma, se noi andiamo a leggere la sbandierata sentenza Tamoil, dovrebbe essere Cassazione Sezione I, 44528 - credo sia quella - e vi guardate la pagina 23, ci spiega che cosa intende la Tamoil come dolo intenzionale. "Dolo intenzionale si sarebbe realizzato" – dice la Tamoil – "ove le condotte degli imputati fossero consistite, ad esempio, nello smaltimento illecito di rifiuti appositamente sotterrati o nell'intenzionale e occulto sversamento di sostanze contaminanti nelle aree esterne allo stabilimento". Esattamente l'ipotesi Ilva. Questo è il dolo intenzionale, anche per la Tamoil, che va letta bene.

Anche per la Cassazione, quindi, dolo intenzionale si configura nelle condotte volontarie di sversamenti illeciti di sostanze nocive in aria ambiente.

Allora, la domanda a cui la Corte deve rispondere è questa: gli imputati volevano produrre acciaio? Sì, volevano produrre acciaio. Ma come? Questo è il punto di domanda: come? La risposta è: in condizioni disastrose per l'ambiente e la salute, provocando necessariamente il disastro. Il passaggio obbligato era proprio il disastro e loro erano ben consapevoli di ciò, e hanno voluto e perseguito per realizzare la produzione remunerativa, non mi stancherò mai di ripeterlo. Allora è importante la ricostruzione in fatto, perché ci dà il parametro per analizzare poi le condotte degli imputati a livello di elemento psicologico.

Tutti questi gravissimi comportamenti, volti ad occultare l'attività emissiva, nociva degli impianti, erano diretti a far marciare gli stessi in modo inquinante. Cioè, quello era l'obiettivo, senza avere ostacoli o blocchi dagli organi di controllo.

Così l'alterazione fraudolenta, le elenco sommariamente Presidente e signori Giudici, ne abbiamo già parlato in requisitoria. Le alterazioni fraudolente delle campagne di monitoraggio di ARPA Puglia 2007/2008 al Camino E312; la vicenda di Monterotondo; la corruzione di Liberti per falsificare la consulenza; la falsificazione delle analisi di laboratorio; la falsità delle dichiarazioni INES; l'alterazione della marcia degli impianti delle cokerie durante l'attività di controllo; l'elusione dei controlli di ARPA, mettendo



le cose a posto durante i controlli annunciati, e fugaci purtroppo. Quello era l'obiettivo, la finalità della condotta degli imputati era raggiungere lo scopo di consentire agli impianti di inquinare nascondendone lo stato perché quello era l'unico modo per produrre acciaio senza altri costi. Avrebbero dovuto spendere circa 2 miliardi di euro per avere degli impianti accettabili da un punto di vista ambientale.

Ecco perché dicevo in requisitoria: la produzione, è quella che è inquinante. Hanno richiamato la sentenza Scola; la sentenza Scola credo sia del 2009, non... Che, se noi l'andiamo a leggere attentamente, non fa altro che confermare quello che sto dicendo, ovviamente. Ricorderà la Corte come quella sentenza aveva ad oggetto un caso in cui un soggetto si voleva suicidare facendo esplodere una bombola di gas da 15 chilogrammi all'interno del suo appartamento, con il rischio che crollasse lo stabile. La Corte di Cassazione assolve e dice: "Va be', ma qui lui si voleva suicidare e non voleva ottenere il crollo dello stabile, per cui" - dice - "non c'è il dolo intenzionale e assolvo per il disastro".

Beh, ecco perché, guardiamo il fatto. In questo caso effettivamente uno potrebbe dire: "Va be', con una bombola di 15 chilogrammi, tutto sommato non è certo che se la faccio esplodere all'interno del mio appartamento ci possa essere il crollo dell'intero stabile". Quindi, tutto sommato, in questo caso la Cassazione può anche aver detto: bene, dice. "E' un'accettazione del rischio, un dolo eventuale quindi, siccome io ritengo il dolo intenzionale, ti assolvo". Ma mettiamo il caso in cui questo povero disgraziato che si voleva suicidare, invece di prendere una bombola di 15 chilogrammi prendesse 100 chili di tritolo e li mettesse esattamente lungo i pilastri dello stabile, perché si voleva suicidare facendosi crollare addosso dieci piani; beh, in questo caso... Ottenendo poi il risultato. In questo caso che cosa avrebbe detto la Cassazione? E magari un passante avesse detto: "Scusa, ma invece di ammazzarti facendo crollare il palazzo, perché non ti ammazzi con una bombola di gas all'interno dell'appartamento?" Dice: "No, a me piace, voglio morire con il palazzo di dieci piani addosso, perché la mia intenzione è quella, voglio sentire tonnellate di cemento addosso per morire". Beh, la Cassazione che cosa avrebbe detto? No, siccome lui aveva intenzione di suicidarsi e non di far crollare il palazzo, avrebbe assolto per il 434? No, ovviamente, perché la sua intenzione era proprio quella, cioè era far crollare il palazzo per suicidarsi in quel modo. Esattamente possiamo dire che i 100 chili di tritolo del povero disgraziato sono gli impianti dell'Ilva. È la stessa e identica cosa. Quindi guardiamo in fatto la situazione, altro che siccome io volevo produrre acciaio non c'è dolo intenzionale! No, proprio per quello c'è il dolo intenzionale.

Allora, non ci dobbiamo preoccupare di stabilire se fatto diretto a provocare il disastro, ci vuole dolo intenzionale o non ci vuole dolo intenzionale. Non c'è bisogno di questo,

Presidente e signori Giudici, siamo in presenza proprio nel nostro caso di una volontà avente come scopo e finalizzata a realizzare l'attività emissiva nociva alla salute e all'ambiente. L'unico scopo era far marciare gli impianti inquinanti nascondendone le emissioni nocive, necessarie alla produzione remunerativa dell'acciaio. Era proprio quella, proprio quella era la loro finalità! E questo, chiaramente, risolve il problema del dolo.

Veniamo adesso all'avvelenamento, perché anche di questo si è discusso. L'elemento oggettivo dell'avvelenamento. Ho segnato la Difesa di Pastorino ricordo; però, insomma, più o meno tutte le Difese poi si sono attestate su questo orientamento.

La Difesa di Pastorino richiama la modifica del regolamento europeo sui tenori massimi di diossina e PCB nei fegati degli ovicaprini, e diceva che aveva in sostanza reso gli animali di Taranto tutti conformi al nuovo limite. Portava all'uopo uno studio, citato anche da Pompa, che questa modifica avrebbe innalzato i limiti da due a quattro volte. Allora, intanto iniziamo con il dire che un calcolo di questo tipo ex post non può essere fatto. Non può essere fatto, perché non sappiamo quanto era la parte grassa che avevano gli animali che sono stati poi abbattuti nel 2008, e nemmeno il grado di umidità. Ma, a parte questo aspetto, che è del tutto irrilevante a mio avviso, anche a voler ritenere l'aumento massimo - come dice la Difesa - di quattro volte, cinque volte il limite che è stato introdotto, se noi andiamo a fare il calcolo sugli animali di Taranto, il superamento ci sarebbe stato ovunque. Per i 16 campioni che sono stati analizzati, infatti, si arrivava per molti campioni a centinaia di picogrammi, addirittura per Palmisano andiamo a 279 picogrammi su grammi. Del resto, i valori che sono stati riscontrati a Taranto sono i più alti in tutta Europa, anzi forse proprio nel mondo.

Diceva poi la Difesa, argomentando sui cosiddetti TMA, i Tenori Massimi Ammessi, e sostenendo che il superamento di questi limiti non avrebbe determinato alcun pericolo per la salute del consumatore, criticando Cassano. Ricorderete Cassano, uno dei tre consulenti che la Procura aveva nominato nel procedimento, il quale invece aveva detto che il consumo degli animali contaminati, almeno per il superconsumatore, sarebbe stato pericoloso per la salute. Dice la Difesa sono errate queste conclusioni. Perché, secondo i consulenti di Difesa, Cassano aveva commesso due errori: valutava solo 60 campioni invece che 183, perché dice 123 erano a norma, e non aveva considerato i dati del consumo medio da fonte pubblica, come quelli del Ministero dell'Agricoltura (INRAN-SCAI) del 2005 e 2006. Quindi, considerando questi dati, identificava le percentuali di grasso dei vari alimenti e riformulava tutte le tabelle per i vari consumatori. Il risultato qual era secondo i consulenti della Difesa? Il consumatore che si cibava del 90% di questi animali non superava il limite di esposizione settimanale,

che sappiamo è 14 picogrammi; anzi, era 14 picogrammi, perché adesso sono 2 picogrammi su grammo, per chilogrammo di peso corporeo. Più o meno è la tesi di Moretto, che riportava sempre i consumi medi di INRAN-SCAI del Ministero. Ovviamente, che cosa avevano fatto i consulenti? Avevano utilizzato i valori medi, valori medi con le statistiche vecchissime del Ministero, che non avevano a che vedere nulla con Taranto, quando invece loro avevano a disposizione esattamente gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità proprio su Taranto, che aveva somministrato dei questionari alle persone del posto.

Infatti, i dati del consumo alimentare vanno fatti con studi sitospecifici, non quello che uno mangia in Alto Adige rispetto a quello che uno mangia a Taranto. Certamente i mitili che si consumano a Taranto non saranno quelli che si consumano a Torino. E ce li avevano a disposizione. Abbiamo agli atti lo studio esplorativo di biomonitoraggio tra gli allevatori delle masserie della provincia di Taranto, non utilizzato ovviamente.

Ma vediamo che cosa dice Moretto. Moretto parte dalla percentuale di dose massima ammissibile giornaliera, 2 picogrammi su grammo, su chilogrammo di peso corporeo, per un adulto del peso di 70 chilogrammi. Intanto diciamo che questo calcolo di Moretto esclude i nuovi limiti dell'EFSA, che è l'Autorità Europea per il controllo alimentare, che invece sono di 2 picogrammi ma a settimana, non al giorno. Lui utilizza i 2 picogrammi al giorno. Ma andiamo anche con quello che dice Moretto.

Che cosa fa Moretto? Valuta l'assunzione del consumatore estremo, cioè si mette al massimo, dice: "Voglio... Mi metto al massimo per vedere se c'è pericolo". E dice: "Consumi estremi". Dice Moretto: "In questo caso, come si è soliti procedere, si considera il novantacinquesimo percentile, cioè quel dato di consumo che separa il 95% dei consumatori, che consumano di meno, rispetto al 5% di quelli che consumano di più. Questo livello è scelto sulla base di considerazioni statistiche", dice lui. Novantacinquesimo percentile. Bene, con questa operazione sapete che fa Moretto? Semplicemente, elimina dal calcolo delle sue medie esattamente il 5% dei campioni con i valori più alti ritrovati. Quindi sul 100% dei campioni ne elimina il 5, proprio quelli più contaminati. Infatti, noi ipotizziamo una scala di 100 campioni, partendo dai meno contaminati a quelli poi più contaminati, se considero i primi 95 ed elimino gli ultimi 5, elimino proprio quelli più contaminati. E nel nostro caso Moretto eliminava quelli con i valori assurdi di contaminazione, come - per esempio - Palmisano che arrivava quasi a 280 picogrammi, valore più alto mai registrato in Europa.

Fatta questa operazione, che ovviamente abbassava la media, la mediana e tutto, considerando pure la famosa dieta del Ministero del 2005/2006, sempre con valori mediati, ecco che ottiene i valori che lui dice non idonei a creare pericolo per la salute. E lo credo, è stato

tolto tutto! E che senso ha fare un'analisi di questo tipo? Quindi è un dato completamente sganciato dalla realtà. Tutti i calcoli di Moretto sono completamente destituiti di fondamento. Togli Palmisano, il 5% dei valori più alti dell'intervallo, aveva abbassato media e mediana; stessa cosa che faceva, ovviamente, con riferimento ai mitili, e concludeva... Ovviamente, la sua conclusione quale poteva essere? La stima... Dice Moretto: "La stima dell'assunzione di diossine in relazione alle concentrazioni misurate nei campioni di alimenti a Taranto e dintorni sono al di sotto dei limiti massimi tollerati". Pensate un po'! "Talora molto al di sotto, qualche stima fatta con parametri molto estremi" - quali sarebbero questi parametri molto estremi che ha utilizzato non si capisce - "di fatto impossibile a verificarsi, mostra un modesto eccesso dell'assunzione, il cui verificarsi è un evento del tutto teorico".

Ora, a parte che leggendo la consulenza di Moretto non si comprende su quale base trae queste conclusioni. Cioè, il calcolo non c'è. Non c'è nessun calcolo che si esprime in picogrammi di tossicità equivalente, di peso corporeo a settimana. Dava delle percentuali, per cui non specificava alcun calcolo che dimostrasse che l'assunzione non superava i 14 picogrammi come dose settimanale. Ma lo potete fare pure voi, Presidente e signori Giudici, il calcolo è molto semplice. Se partiamo dall'ipotesi di Palmisano, 279 picogrammi su grammo di grasso, con un 2% di grasso nel fegato, quindi ogni 100 grammi di fegato trovo 2 grammi di grasso, una porzione di 100 grammi, il consumatore adulto di 70 chilogrammi, una dose massima di 2 picogrammi su grammo - come previsto - giornaliera abbiamo detto. Il calcolo è molto semplice: 279 per 2 fratto 70, che è uguale a 8. Cioè, se mangio 100 grammi di fegatini, ingerisco 2 grammi di grasso. Con la contaminazione di Palmisano abbiamo 279 picogrammi, per cui devo fare 279 picogrammi per 2 grammi di grasso, sono 558 picogrammi. Quindi, 558 picogrammi diviso 70 (il peso corporeo) è 7,97. Quindi la dose giornaliera di 2 picogrammi è superata di quattro volte. Addirittura, se utilizziamo i nuovi limiti EFSA, la dose giornaliera di 0,29 è superata di ventisette volte. Anche se usassimo quindi la concentrazione, non quella di Palmisano, ma quella di 100 picogrammi, ma pure quella di 50, superiamo la dose settimanale di 14 picogrammi. Non ne parliamo se consideriamo la dose settimanale di 2 picogrammi!

Infatti, che cosa dice l'EFSA? Dice che con i limiti attuali, peraltro, troppo permissivi, non basati sugli effetti sulla salute ma sulla statistica, gran parte della popolazione europea supererà le soglie tollerabili, quindi la necessità di misure più restrittive sulle fonti. Infatti il Regolamento EU... per il Regolamento EU basta superare i livelli di azione, nemmeno i tenori massimi, per fare scattare l'obbligo delle autorità competenti di ricercare la fonte. Altro che possiamo mangiare carni, pecore e mitili di Taranto!

Si arrivava poi - riprendiamo il discorso di Cassano - a criticare Cassano per avere fatto un discorso ipotetico. E cioè... Mi pare che questo sia proprio incredibile Presidente! Cioè, dobbiamo aspettare che l'avvelenamento provochi la morte per dire: “È così, effettivamente l'alimento era avvelenato, perché è morto il povero consumatore”.

Si dice che non ha tenuto conto dei campioni conformi Cassano, un'altra critica, mentre la Comunità Scientifica – non si capisce qual è questa Comunità Scientifica – dice: “Devi fare la media tra tutti i campioni”. Cioè, io francamente non riesco a capire cosa abbia voluto dire il consulente, perché in questo caso dovremmo escludere l'avvelenamento se la media dei campioni fornisse valori conformi. Nonostante la minoranza dei campioni fosse idonea a cagionare addirittura la morte, dovremmo quindi considerare di accettare la morte di quelle persone che sfortunatamente fossero incappate proprio nel campione contaminato. Cioè, per stabilire – secondo la Difesa – se un campione, un animale è contaminato o no... Ex Articolo 439 - attenzione - perché una cosa è il discorso alimentare, a livello di commercializzazione, una cosa è il 439 del Codice Penale. Quindi per il 439, secondo la Difesa, devo fare la media di tutti gli animali del gregge. Quindi io rendo l'animale ipoteticamente mortale buono da mangiare.

A me non pare che l'Articolo 439 possa essere interpretato in questo senso. Se un animale viene contaminato, in modo da provocare la morte di chi lo consuma, anche fosse l'unico del gregge, l'unico, il reato di avvelenamento sussisterebbe lo stesso, altro che medie! Si richiama addirittura Cassano dicendo: “Va be', ma secondo Cassano stesso, per poter rendere il fegato pericoloso bisogna mangiarne 800 grammi al giorno”. Ovviamente questo non ha alcun senso. Non ha alcun senso perché, come dice Cassano... cioè, Cassano valuta la quantità di grasso di tutti i prodotti dell'animale, quindi carni, fegato, formaggi, non soltanto del fegato. È vero che per accumulare magari 40 grammi di grasso animale è necessario assumere 800 grammi di fegato, certo, ma per arrivare a questa quantità, 40 grammi di grasso, basta che assumo 80 grammi di formaggio. Quindi non c'entra proprio niente il discorso degli 800 grammi di fegato per cui dice: “È impossibile che uno si mangi 800 grammi di fegato al giorno, per cui non ricorre l'ipotesi di avvelenamento”. Sì, ma 80 grammi di formaggio me li posso pure mangiare.

Sul dolo dell'avvelenamento c'è veramente poco da dire, perché è un dolo generico, non ci sono dubbi, che ammette anche la forma del dolo eventuale.

Non voglio ribadire tutta l'evoluzione, ovviamente, giurisprudenziale sul dolo eventuale. Abbiamo qui una condotta che anche se non volta direttamente o intenzionalmente a provocare l'evento, comunque lo prevede, anche se non certamente legato alla stessa condotta come probabile. Cosa che si avvicina alla colpa con previsione, anche lì abbiamo la previsione dell'evento. Ma, attenzione, perché c'è una differenza sostanziale,

perché nella colpa con previsione il soggetto agente esclude totalmente la possibilità di verifica dell'evento lesivo. Lui lo prevede, ma è certo che non si verificherà, per sue capacità personali, per la situazione che ha valutato lui è certo che non si verificherà, per cui se non avesse questa certezza non agirebbe. Nel dolo eventuale, invece, questa certezza non c'è. Lui non sa se l'evento si verificherà o non si verificherà, e comunque agisce lo stesso. Ciò significa che, anche se avesse avuto la certezza della realizzazione dell'evento, avrebbe agito lo stesso. Nel nostro caso gli indagati sapevano che le condotte avrebbero determinato la contaminazione di una vasta area di territorio utilizzata a fini agricoli e di pascolo? Sicuramente sì, come no? Sapevano benissimo che dagli impianti scaturivano emissioni nocive di diossine e PCB, diossine e PCB che non è solo quello del 312, attenzione! Il PCB - chiedo scusa - non è solo quello del 312, ma è quello che esce da tutto lo stabilimento, che ha subito tanti incidenti con i suoi trasformatori. Peraltro, era da anni e anni che si sapeva che diossine e PCB facevano male alla salute, e che era stabilito il loro controllo e la loro misurazione che non è mai stata fatta. La prima volta la misurazione la fa l'ARPA nel 2007. Quindi loro avevano la certezza che queste sostanze si diffondevano in aria ambiente, e quindi sui terreni agricoli che sono risultati poi contaminati, e quindi anche nell'area che comprendeva le acque del Mar Piccolo, che subivano le immissioni provenienti dalle discariche di Ilva. Quindi avevano la certezza che questi inquinanti avrebbero contaminato tutte le attività agricole e di pascolo che si realizzavano su quei terreni. Qui non c'è nemmeno possibilità di parlare del dolo eventuale. Là siamo nella fase del dubbio dell'evento lesivo. Qui abbiamo il dolo diretto. Gli imputati avevano la certezza che le sostanze sversate in aria ambiente avrebbero contaminato tutto.

Dice, la Difesa, una cosa a mio avviso incredibile, cioè: la norma del 439 prevede l'avvelenamento di sostanze alimentare o acque, mentre gli imputati avrebbero inquinato sono terreni e acque del Mar Piccolo. Quindi non è possibile configurare l'avvelenamento, dice la Difesa. Ovviamente, la tesi è completamente destituita di fondamento giuridico questa volta. Perché la condotta che viene descritta dal legislatore di avvelenamento è una condotta aperta. È una condotta aperta quella che descrive il legislatore ex 439, dice: "Chiunque avvelena". Chiunque avvelena. Le modalità con cui ciò avviene sono aperte, possono accadere in tantissimi modi, non è vincolante. Per cui, il fatto che l'avvelenamento abbia interessato prima i terreni e le acque e poi gli animali e i mitili, ovviamente non influisce sull'esistenza del reato. Del resto, sarebbe assurdo ritenere il contrario, perché se così fosse che dovremmo dire noi? Dovremmo ritenere l'ipotesi di avvelenamento di animali esclusivamente nel caso in cui l'agente prendesse chili di veleno e volontariamente li facesse mangiare agli animali, introducendoli

forzatamente in bocca. Pensate un po'! Di contro, dovremmo escludere l'ipotesi suddetta nel caso in cui un soggetto, invece, volontariamente cospargesse nei terreni di pascolo sostanze velenose per farle assumere agli animali che pascolavano per avvelenarli, e non dovrebbe rispondere di avvelenamento, perché dice: "No, tu hai avvelenato i terreni ma non hai avvelenato gli animali". Ma vi sembra normale una cosa del genere? No, ovviamente non è normale.

Nel caso nostro, in realtà, abbiamo una chiara attività emissiva di veleni, che gli imputati sapevano benissimo che si sarebbero depositati all'esterno dello stabilimento nei luoghi ove poi avrebbero pascolato gli animali e si sarebbero svolte attività agricole. Altro che dolo eventuale, qua abbiamo il dolo diretto.

Veniamo adesso ad alcune questioni che sono state poste dalla Difesa di Liberti. Diceva la Difesa di Liberti, insisteva sulla circostanza delle contaminazioni a macchia di leopardo e del fatto che per le matrici alimentari vi era soprattutto contaminazione da PCB.

Allora, sul discorso della contaminazione puntiforme o diffusa abbiamo già parlato quando abbiamo discusso dell'evento disastro dal punto di vista obiettivo. Con riferimento, invece, alle ragioni della maggiore presenza di PCB nelle matrici alimentari dobbiamo fare qualche precisazione. Intanto, come discorso generale, dobbiamo capire questo: quando parliamo di diossina e PCB dobbiamo sapere che le due sostanze hanno 210 e 209 congeneri a testa. Che cosa accade? Le diossine non sono tutte altamente tossiche, per cui se ne prende una parte, cioè 17 congeneri; attraverso poi il calcolo della Tossicità Equivalente si stabilisce la quantità che risulta tossica o pericolosa.

Quindi, quando andrete a vedere i rapporti di prova sulla diossina, le quantità che troverete indicate saranno in Tossicità Equivalente, cioè riferite solo ai 17 congeneri più pericolosi; gli altri 193 congeneri non li trovate, non saranno indicati.

Per i PCB che cosa accade? Per i PCB accade qualche cosa di leggermente diverso, perché essi sono calcolati invece in tal quale. Che cosa significa in tal quale? Significa che le misurazioni vengono fatte considerando tutti i 209 congeneri, o meglio, tutti quelli che il laboratorio riesce a determinare al meglio della tecnica che utilizza. Quindi, comunque sulla quantità totale del PCB trovato nel campione. Quindi nei rapporti di prova troverete la diossina in Tossicità Equivalente e i PCB in tal quale. Per cui, ovviamente, essendo il tal quale calcolato su tutti i 209 congeneri, quindi sull'intera quantità di PCB, sarà maggiore rispetto alla quantità di diossina, che invece essendo calcolata in TEQ, cioè non sull'intera quantità ma sui 17 congeneri dei 210, inevitabilmente risulterà inferiore, ovviamente. Quindi per avere i rapporti quantitativi corretti, invece, occorre trasformare in TEQ anche i PCB, e questo viene effettivamente fatto con i famosi PCB diossina-simili, PCB/DL. Qui accade quello che accade per la

diossina. Cioè, si prendono i 12 congeneri più tossici, si moltiplicano per i fattori di tossicità equivalente e si sommano, escludendo quella degli altri PCB non diossina-simili. Quindi il rapporto diossine e PCB deve tener conto dei diversi criteri di misura per diossina e per PCB. Solo se tutti e due sono in TEQ, con lo stesso criterio sarà possibile effettuare dei raffronti quantitativi, altrimenti non avrà alcun senso. Perché, altrimenti, andrò a raffrontare delle quantità incomparabili, no? Come se io dovessi confrontare il Monte Bianco con l'Everest, o le Alpi con l'Himalaia. Ora, poiché la diossina è sempre misurata in Tossicità Equivalente, ovviamente tutti i rapporti di prova che voi avrete indicheranno la diossina in TEQ. E pertanto, anche con riferimento al PCB, dovrete sempre osservare l'indicazione in TEQ, cioè in Tossicità Equivalente, e non in tal quale. E allora prendiamo le tabelle prodotte dalla Difesa, per esempio quelle della Difesa di Liberti. Topsoil agricolo esterno ad Ilva, nel 99% dei casi il rapporto diossine e PCB in TEQ – Tossicità Equivalente – è chiaramente a favore delle diossine. Stessa cosa con riferimento alle matrici alimentari, dove però i rapporti si attenuano leggermente con riferimento agli allevamenti non conformi. Raggiungono il 70% a favore delle diossine. E la spiegazione ce l'ha data per le matrici alimentari Monguzzi, che precisava come il fegato era proprio un organo bersaglio del PCB. Abbiamo quindi più diossina che PCB, esattamente quello che abbiamo in Ilva.

Peraltro, sempre da queste tabelle prodotte dalla Difesa, ma le abbiamo anche nelle relazioni dell'ARPA, dalla Difesa di Liberti, risulta come all'interno dell'Ilva sul suolo industriale la presenza di PCB fosse assolutamente diffusa. Cosa che mi consente di smentire anche un'affermazione, sempre della Difesa di Liberti, proprio sul PCB. Che cosa ha detto la Difesa di Liberti? Dice: "Dopo aver evidenziato che sia l'ARPA che i periti avrebbero chiarito che le emissioni del 312 non potrebbero che ricadere a circa 100 chilometri dal punto di origine, sosteneva che i 120 chili di PCB dichiarati da Ilva come emessi in aria ambiente non potevano aver interessato i pascoli vicini, atteso che appunto ricadevano al di là di essi", cioè ai 100 chilometri.

Ovviamente le cose non stanno così. Intanto iniziamo col dire che i periti hanno affermato che cosa? Che nella contaminazione ambientale ritrovata anche il Camino E312 poteva avere un ruolo, seppure inferiore agli ESP e MEEP che conosciamo. Inoltre anche l'ARPA... Ma quali 100 chilometri? L'ARPA non aveva affatto parlato di 100 chilometri, ma al più di 4 o 5, rimarcando che in caso di pioggia le cose potevano pure cambiare a livello di ricaduta. Ma non è questo nemmeno il punto fondamentale. Il punto fondamentale è un altro, cioè i 120 chilogrammi dichiarati da Ilva ovviamente non sono quelli solo emessi dal Camino E312. Infatti l'ARPA che dice? Quando accerta i 200 grammi di diossina dal Camino E312, accerta anche circa 30 chilogrammi di PCB



dal Camino E312. Ne mancavano 90 per arrivare a 120. Ovviamente, quei 90 sono quelli che lo stabilimento getta in aria ambiente, ma non dal Camino E312, ma da tutto l'impianto che è completamente sporco da PCB. Del resto, del resto la stessa consulenza Liberti affermava con chiarezza che il topsoil esterno ad Ilva era inquinato da PCB di Ilva, che ovviamente se fosse caduto a 100 chilometri dall'Ilva non l'avremmo trovato.

Ma anche i campionamenti all'interno di Ilva analizzati dall'ARPA evidenziavano il superamento dei limiti di legge per i suoli industriali proprio per la presenza di PCB. I campionamenti del 2008. Proprio le analisi poi fatte da Liberti sulle polveri ESP e MEEP in Area AGL evidenziavano la presenza di PCB, come quelle del resto fatte dai periti, che nulla c'entravano ovviamente con le emissioni al 312.

Come ho detto, tutto l'impianto subiva lo sporcamento da PCB, atteso che negli anni Ilva di PCB ne aveva utilizzati a tonnellate, peraltro con diversi incidenti che ne avevano determinato la diffusione. Ricorderete il teste Padalino, all'udienza dell'8 maggio 2019. Ma la stessa relazione Ilva del 28 novembre 2011, questa la troviamo in Elenco Inquinamento, faldone 6, cartella 114, dove parlavano di diversi incidenti che avevano determinato la fuoriuscita del PCB. Si tornava poi, da parte della Difesa, sul famoso ormai sopralluogo del febbraio del 2010 all'AGL e sui campionamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro insieme ai consulenti. In particolare, diceva che il P.M. era incorso in un errore quando commentava alcune intercettazioni tra Primerano e Liberti, che commentavano gli esiti di quei campionamenti. Secondo la Difesa, gli esiti di quei campionamenti erano del tutto irrilevanti, di poco rilievo a livello di sostanze tossiche contenute, diossine e PCB. Per cui Primerano parlava al telefono – ricorderete - con Liberti di molta diossina e PCB ritrovati durante quei campionamenti. Dice: "Non si può riferire a quei campionamenti. Sicuramente si trattava di un semplice errore risultante dai rapporti di prova". Ora, i rapporti di prova sono agli atti del processo e gli esiti di quel campionamento sono stati commentati non solo da Primerano telefonicamente con Liberti, ma sono stati commentati anche da Esposito a dibattimento, e tutti e due parlavano di diossina elevata ritrovata.

Se voi andate ad analizzare quei rapporti di prova, vi renderete conto che dei sette rapporti di prova la quantità di diossina rinvenuta va dai 10 nanogrammi alle migliaia di nanogrammi, e parliamo non solo di polveri prese all'interno del saccone, ma anche di quelle che si trovavano all'esterno del saccone. Ecco perché Capogrosso non se li spiegava. Infatti, quali sono gli esiti? L'unico campione basso era quello in corrispondenza della valvola a doppio cono ER59, il valore era 2.91. Poi avevamo la valvola a doppio cono ER45 con 9.24, quindi arriviamo al limite verde pubblico. E poi

abbiamo 21.26, superiore a quel limite, materiale presso la valvola doppio cono ER56. Poi andiamo sul nastro, nastro a tazze ER76: 92.13, arriviamo quasi ai 100 nanogrammi del suolo industriale. Poi abbiamo lo scarico ESP: 2340 nanogrammi. Altro che verde pubblico pochi rilievi! Poi, ancora, lo scarico MEEP: 4181 nanogrammi, e poi il saccone MEEP: 1075.

Certo che Primerano si preoccupava di questi esiti, perché questi livelli di diossine erano livelli di diossine trovate nelle polveri che si riversavano all'esterno dello stabilimento e che superavano, ovviamente, quelli del suolo industriale che erano di 100 nanogrammi in Tossicità Equivalente. Come peraltro aveva accertato ARPA nel 2008. Aveva accertato e abbiamo le analisi. A novembre 2008 aveva accertato esattamente questo: il superamento delle CSC per i suoli industriali all'interno dell'Ilva, proprio in Area AGL. Figuriamoci come potevano contaminare i suoli agricoli all'esterno. E nella nota integrativa, della consulenza integrativa che cosa dicono Liberti e Primerano? Tutto sommato vi è un po' di diossina che supera i limiti per verde pubblico, e basta. Cioè, quindi uno pensa: "Va be', verde pubblico, siamo all'interno dell'Ilva, giustamente, supera appena quella prevista per il verde pubblico". Qui abbiamo migliaia di nanogrammi, altro che verde pubblico, all'interno di quelle polveri, che non erano solo quell'unico campione preso nel saccone, ma erano quelli che ancora ci dovevano arrivare nel saccone e che purtroppo si spargevano come sappiamo.

Infatti, ARPA, nel novembre del 2008 aveva segnalato proprio questi superamenti delle CSC. Pensate un po': la caratterizzazione del 2006 di Ilva non aveva previsto nemmeno un campionamento in Area AGL, perché? Perché avevano sostenuto che l'area era pavimentata e quindi non poteva farsi alcun prelievo. Invece vi era proprio l'area dove poi l'ARPA effettuava il prelievo nel 2008 e trovava – guarda caso - i superamenti sei volte oltre i limiti per i suoli industriali, a 10 metri dalla Strada Provinciale per Statte.

Ma torniamo su quell'errore, tanto sbandierato dalla Difesa, di quei rapporti di prova del febbraio 2010. Intanto l'errore non riguardava le diossine, ovviamente. Vi erano migliaia di nanogrammi in Tossicità Equivalente, e nulla questo. L'errore riguardava che cosa? Che poi non è un errore, Presidente e signori Giudici. L'indicazione della quantità del PCB che era fatta con il segno TEQ, cioè Tossicità Equivalente, invece che tal quale. Ricorderete la spiegazione che abbiamo fatto prima. Terzo) Questo errore non poteva ingannare nessuno, ma anche l'ultimo dei chimici, figuriamoci dei tecnici come Liberti e Primerano. Non solo, perché nella pagina 2 di ogni rapporto, che voi avete agli atti, si vedeva chiaramente che i diversi congeneri di PCB erano indicati in tal quale; nell'ultimo foglio, solo nell'ultimo foglio, per un mero refuso, anziché mettere tal quale è uscito l'acronimo TEQ. Ma bastava vedere il risultato che si capiva chiaramente che li

era una quantità in tal quale e non in Tossicità Equivalente, come ha spiegato Esposito in udienza. Quando questi rapporti sono entrati quindi nelle mani dei consulenti, immediatamente si sono resi conto del refuso. La pagina 2 indicava esattamente il tal quale ed era la somma giusta. La stessa somma riportata nell'altra pagina, solo che invece di mettere l'acronimo tal quale hanno messo TEQ. Non poteva assolutamente ingannare nessuno, tantomeno Primerano, che aveva ricevuto la notizia dall'ARPA, prima di comunicarla a Liberti ovviamente, per telefono.

Peraltro, il 30 maggio 2017 in udienza, Esposito, quando ha chiarito i problemi di questi rapporti, diceva che addirittura la revisione di quei rapporti, giusto per cambiare quell'acronimo, era avvenuta nello stesso giorno. Probabilmente – dice – nello stesso giorno della formazione del rapporto originario, a pagina 247. Si cerca di giustificare poi la presenza di diossina nei fini del mix dell'AGL. Sempre questi 7 campioni. Perché dice: "Evidentemente erano le polveri primarie a contaminare le secondarie". Beh, questo non ci conferma che una cosa, e cioè a dire che effettivamente le polveri ESP e MEEP giravano dappertutto, tranne dove dovevano andare, cioè nei sacconi.

Del resto, sempre in quei rapporti viene indicata la granulometria da parte dell'ARPA, che conferma la possibilità di dispersione incontrollata di queste polveri, contrariamente alla tesi di Tognotti che le voleva limitate all'interno del perimetro di Ilva.

Ancora, si criticavano i periti, questa volta del G.I.P., in ordine a quelle analisi statistiche per valutare il fingerprint, il famoso fingerprint e i vari confronti che i periti avevano fatto. Dice: "I periti non hanno fatto alcuna analisi di tipo statistico matematico per stabilire il fingerprint e le correlazioni". Allora, su questo punto, ribadendo quanto già ho detto in requisitoria, dobbiamo essere chiari. Allora, per determinare l'impronta, della diossina in questo caso, il suo fingerprint, esiste una sola metodologia. Non decine, una, che è quella di stabilire esattamente le percentuali presenti dei vari congeneri che la costituiscono. Ovviamente, dei 17 e non di tutti i 210. Quando si calcolano le percentuali, nel momento in cui vengono calcolate queste percentuali, quindi le quantità di ogni congenere, posso determinare l'impronta, conseguentemente ed eventualmente identificare la sorgente. Ed è quello che hanno fatto i periti, calcolando le percentuali di ogni congenere per i vari campioni analizzati. Poi hanno fatto i confronti, operando esattamente nello stesso modo. Hanno preso i singoli campioni di tessuto animale, hanno calcolato sulla base del rapporto di prova le quantità dei vari congeneri, determinato l'impronta; hanno preso un campione dell'ipotetica fonte inquinante, hanno determinato l'impronta, sempre attraverso il calcolo che abbiamo detto, e hanno fatto il confronto. Confronto che quando l'hanno fatto per le matrici alimentari hanno tenuto conto, come scritto in perizia, del metabolismo degli stessi animali. Questo ce l'ha

spiegato Monguzzi in sede di incidente probatorio e anche in sede di dibattimento.

Dice la Difesa: "Va be', non avete applicato alcun metodo scientifico: la PCA, il Falcon". Ora, il metodo scientifico – come ho detto - è unico, è universale, per stabilire il fingerprint della diossina o del PCB, come diceva Monguzzi. Ma lo stesso Manigrassi. Attenzione, guardate Manigrassi nella domanda del Pubblico Ministero come risponde: "Per stabilire l'impronta della diossina devo vedere i congeneri, le percentuali?" – "Sì, quello è l'unico metodo". Era quello usato dai periti, cioè calcolare le percentuali dei vari congeneri. Il Falcon – ne prendiamo uno a casa - è semplicemente il modo di rappresentare con istogrammi il fingerprint trovato con l'unico modo universalmente riconosciuto, cioè il calcolo delle percentuali dei congeneri, come hanno fatto i periti.

Il Falcon, come anche la PCA, servono a rendere omogenei diversi dati acquisiti, per un'analisi non più precisa ma più semplice da osservare. Ovviamente, più si semplifica e più si rischia di allontanarsi dal dato reale. Infatti la PCA è l'analisi delle componenti principali. Cioè, appunto valuta solo quelle principali, tralasciando le altre, e viene utilizzata quando i dati da valutare sono tantissimi e non è possibile procedere ad una valutazione singola, proprio per la variabilità e numerosità del dato.

Quindi possiamo tranquillamente concludere: proprio il sistema adottato dai periti era quello più preciso. Avevano valutato i campioni dei tessuti animali singolarmente, calcolando le percentuali dei vari congeneri di diossine e PCB presenti, e poi facendo i raffronti con le fonti, di cui pure avevano calcolato le percentuali dei vari congeneri. Peraltro, se proprio la dobbiamo dire tutta, la rappresentazione su istogrammi l'hanno pure fatta i periti, il Falcon famoso. L'hanno pure fatta, solo che invece di farla con i 17 congeneri hanno rappresentato i 5 gruppi che conosciamo: somma diossine, somma furani. Ma l'aspetto fondamentale è quello relativo al calcolo esatto delle percentuali che loro hanno fatto dei vari congeneri.

Dice ancora la Difesa: "ARPA, il 07 aprile del 2010, con una sua pubblicazione di Assenato, escludeva le emissioni di Ilva come responsabile della contaminazione degli animali". Cioè, ARPA, che per anni aveva indicato la responsabilità di Ilva, improvvisamente ad aprile del 2010 esclude completamente Ilva. È una pubblicazione, credo la Difesa abbia prodotto.

Allora, se noi lo andiamo a leggere questo articolo, non escludeva affatto Ilva come fonte di contaminazione. Semplicemente che cosa diceva? Partendo dal famoso studio della Bassa Sassonia - e qua è sempre il solito studio della Bassa Sassonia richiamato dalle Difese - diceva: "Guarda che la fisiologia dell'organo" – il fegato degli animali – "determina l'accumulo di diossina e il superamento dei tenori massimi". Quindi è cosa che, secondo la Difesa, deponeva per una contaminazione indipendente dalle modalità

di allevamento e dalle criticità locali.

Allora, intanto iniziamo con il dire che lo studio ha riguardato degli animali che pascolavano su aree con valori di fondi naturali e non alterati, e soprattutto che l'esito del monitoraggio presentava dei valori superiori al limite esistente dell'epoca, che era di 6 picogrammi in Tossicità Equivalente, superiore di tre o quattro volte al limite esistente. Quindi quello studio con Taranto non c'entra nulla, è imparagonabile. Qui abbiamo un'area agricola alterata completamente rispetto ai valori soglia, con picchi che superavano pure quelli del verde pubblico, con animali che avevano quantità di diossine di centinaia di picogrammi, Palmisano addirittura 279. In Bassa Sassonia l'animale più contaminato aveva 25 picogrammi. Quindi non si capisce da quale dato da quell'articolo è possibile desumere che Assennato abbia escluso Ilva responsabile dalla contaminazione degli animali.

Ancora, la Difesa di Liberti diceva che la Procura, proprio sulla base della consulenza di Liberti poteva sequestrare l'impianto. Va be', la consulenza ce l'avete agli atti.

In realtà Liberti che fa? Dopo aver descritto le problematiche dell'agglomerato, diceva: "Tutto sommato abbiamo qualche superamento per verde pubblico, qualche contaminazione esterna a macchia di leopardo", peraltro indicando la possibilità di MATRA. Cioè, sulla base di questo, secondo la Difesa dovevamo sequestrare il siderurgico più grande d'Europa.

Ancora, poi la Difesa sempre di Liberti, in ordine ai 16 campioni di animali analizzati dai periti, dice: "Gli stessi possono avere subito delle alterazioni da determinare un esito delle analisi errato, a seguito di un trasferimento nella sede di analisi senza cautele". E richiamavano alcune dichiarazioni di Sanna in incidente probatorio e di Monguzzi a dibattimento. Cioè, a dire della Difesa, queste dichiarazioni si contraddicevano proprio sul punto: l'uno parlava di riduzione della quantità dell'inquinante e l'altra di trasformazione delle molecole.

Ovviamente le cose non stanno così, perché? Il primo dubbio che ci dobbiamo togliere, intanto, è la circostanza che la conservazione e il trasporto dei campioni è stato fatto in modo corretto, come diceva Conversano, ma anche il responsabile del laboratorio di Teramo, ma gli stessi periti. Il tutto riportato in perizia, come ho indicato durante la requisitoria. Con riferimento poi alle dichiarazioni di Sanna, attenzione, perché Sanna in incidente probatorio - perché quelle sono state le dichiarazioni riportate dalla Difesa - rispondeva ad una domanda della Difesa, che ipotizzava una alterazione dei campioni nel caso in cui vi fosse stata una non corretta conservazione degli stessi, e non certamente in cui tutte le fasi conservative fossero state rispettate. Cioè, a Sanna si chiedeva: "Ma se i campioni non vengono conservati correttamente ci può essere un'alterazione?" E Sanna

ha detto: "Proprio un'alterazione no, al limite una riduzione dell'inquinante che io vado poi a trovare". Mentre a Monguzzi, l'oggetto della domanda a Monguzzi era la modificazione delle molecole che si poteva avere in ragione del metabolismo dell'animale. Non c'entra proprio niente, le due questioni sono completamente staccate. Sanna parlava di una cosa e Monguzzi parlava di un'altra. Non c'è nessuna contraddizione, come vuole fare credere la Difesa, tra le due dichiarazioni. L'una aveva la corretta conservazione dei campioni, ad oggetto la corretta conservazione dei campioni (Sanna); l'altra l'alterazione dovuta al metabolismo dell'animale. L'una poteva provocare la riduzione della sostanza inquinante e l'altra la trasformazione delle molecole.

Altra questione importante posta dalla Difesa, dice: "I periti hanno commesso un grosso errore quando avevano ritenuto che i congeneri esa ed epta (furani) fossero chiaramente indicativi dell'attività di sinterizzazione. Mentre, in realtà" – dice – "tali congeneri nell'attività di sinterizzazione erano minori rispetto ai tetra e penta", facendo riferimento proprio al documento BREF, che era stato pure richiamato dai periti. Ora, in realtà, i periti evidenziavano correttamente che l'impronta della sinterizzazione, come diceva il BREF, era costituita dalla prevalenza di furani rispetto alle diossine, in particolare superiore al 70%, e i periti richiamavano proprio il BREF. Punto 3.2.2, pagina 342 della perizia. Questo era il richiamo al BREF dei periti. E questo mi pare che sia assolutamente corretto, basta vedere la tabella del BREF.

Quindi poi, sostenevano i periti, che nei tessuti animali avevano rinvenuto la presenza prevalente di furani, e tra di essi la presenza evidente di esa furani ed epta furani, cosa che richiamava il profilo di Ilva e della sinterizzazione in genere. Non si comprende quindi dove sta l'affermazione dei periti contraria al BREF. Come contraria al BREF? Dicono la stessa cosa. Cioè, i periti affermavano correttamente come la prevalenza di furani deponeva per la sinterizzazione secondo BREF, ed è così, e poi che tra i furani per i tessuti animali vi era la presenza evidente di esa ed epta. Non dicono affatto, come vorrebbe fare credere la Difesa, che nel BREF era indicato come tipico della sinterizzazione la prevalenza di esa ed epta. Dicono semplicemente che tra i furani risulta evidente la presenza di esa e di epta, cosa peraltro che era confermata pure dal BREF in quella famosissima tabella.

Infatti, nella tabella abbiamo la somma per omologhi di PCDF, e gli esa furani rispetto alla somma dei PCDF risultano molto consistenti, come dicevano i periti. Meno gli epta. Non solo, ma quella tabella possiamo dire che con le emissioni convogliate e quelle diffuse delle polveri non ha nulla a che vedere, se proprio dobbiamo essere precisi. Perché, se leggiamo la tabella, è indicata la dicitura wind leg number, che sta a

significare che la tabella ha preso in considerazione i campionamenti fatti nelle wind leg e non al camino. Wind leg sono i condotti di aspirazione sotto la griglia della macchina di agglomerazione, quindi molto prima del camino. E' prima della depolverazione. Non c'entra niente con le convogliate e le polveri degli elettrofiltri, se proprio dobbiamo essere precisi. Ma, come abbiamo visto, non c'è nessuna contraddizione.

Peraltro, in quella tabella non vi sono tutti i congeneri, ma i gruppi di congeneri, per cui quando si parla dei penta CDF si intendono tutti i congeneri che il laboratorio riesce ovviamente a determinare, non il singolo esa furano o il singolo epta furano.

Certo che trovo di più i tetra, come diceva la Difesa, perché sono 38 congeneri, mentre gli epta sono 4, ma tu devi vedere la proporzione, come dicono i periti.

Peraltro, se allarghiamo pure il discorso alla PCA che è usata da Liberti, essa è proprio una semplificazione a pochi congeneri, e nemmeno a quelli maggioritari, ma a quelli che meglio ovviamente rappresentano la variabilità dei dati. Quindi la scelta che hanno fatto i periti dei due esa, epta e delle altri tre, in tutti cinque sono i gruppi utilizzati dai periti, è molto più completa della famosa PCA. C'è stata anche una critica sui rapporti Eco Research, ricorderete, quelli utilizzati... il laboratorio utilizzato dai periti del G.I.P. Io richiamo quanto ho detto in requisitoria, sia con riferimento al metodo EPA usato sia all'accreditamento e alla firma di questi. Monguzzi ha ben chiarito a dibattimento tutte quelle che sono state le incertezze della Difesa. Emergeva che la perizia è stata fatta sui rapporti di analisi originali. Forse sono stati poi allegati quelli non firmati, ma nulla è stato osservato in sede di incidente probatorio. Ma che cambia, Presidente? Che cambia? La Difesa addirittura sospetta che forse non si era seguito il metodo scritto EPA. Cioè, io scrivo che c'è il metodo EPA però non lo seguo, o che mancasse l'accreditamento, addirittura che il direttore di laboratorio non aveva firmato perché non riteneva i rapporti validi. A questo livello siamo arrivati, Presidente! Quindi i periti avrebbero commesso un falso, un abuso e quant'altro, sostenendo quello che hanno detto poi a dibattimento e scrivendo poi quello che hanno scritto nella perizia.

La Difesa poi di Capogrosso... la Difesa di Capogrosso reinterpretava quelle che erano le relazioni dell'ARPA menzionate dal P.M. Sul punto, Presidente e signori Giudici, noi abbiamo tutte le relazioni dell'ARPA agli atti. È il dato documentale da cui la Corte potrà trarre le sue conclusioni, secondo cui, secondo la Difesa da quelle relazioni emergerebbe che la situazione di Taranto è la migliore d'Europa. Perché dice: la legge sulla diossina - quella famosa legge sulla diossina - è stata fatta per ragioni politiche. Cioè, la legge sulla diossina che ha detto: "Guarda che deve andare a 0,4" è stata fatta per ragioni politiche, e non perché 10 mila nanogrammi di diossina sparata sulla gente facevano male.

Del resto, se - come diceva la difesa - la presenza di diossina nel PM10 di Taranto non creava nessun problema di aggravamento della qualità dell'aria, anche la precedente affermazione è perfettamente giustificata. Però, nel PM10 di Taranto la diossina accertata da ARPA era superiore alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, che indicavano come limite 40 femtogrammi e non 300. 40. Limite sempre superato nelle campagne di ARPA. Non solo, ma come abbiamo detto allo sfinimento, nel PM10 di Taranto c'era pure ben presente il benzoapirene.

Peraltro, le differenze di quantità di IPA dichiarate da Ilva nelle dichiarazioni INES (22 tonnellate), e quelle AIA (circa una tonnellata), era un fatto che è stato stigmatizzato non dal Pubblico Ministero, ma è un fatto che è stato stigmatizzato dall'ARPA Puglia. Quando io ho fatto... ho osservato questi dati, questa contraddizione, non è che me li sono inventati, ho preso la relazione dell'ARPA Puglia che diceva esattamente questo: la dichiarazione INES dice una cosa, nelle dichiarazioni invece per l'AIA ne dice un'altra.

Ancora, per il PCB, diceva la Difesa che Ilva aveva dichiarato 120 chilogrammi mentre ARPA ne aveva accertati 27, quindi addirittura dice: "Ilva dichiara più di quanto accertava ARPA". Ovviamente qui c'è l'errore, già lo abbiamo detto: ARPA accertava i 27 chilogrammi, anzi 30 chilogrammi come emissione al Camino E312, mentre le dichiarazioni di Ilva riguardano tutto l'impianto, ecco perché arriviamo a 120.

Ancora, sul famoso accertamento fatto alla cokeria, la Difesa di Capogrosso si sofferma sugli accertamenti di ARPA e della A.S.L. del 2011, evidenziando che cosa? Il limite osha. Il limite osha, richiamando le tabelle dei periti e dicendo: "Ecco, vedete, le tabelle dei periti non superano per niente il limite osha". Già abbiamo fatto il discorso, le tabelle dei periti hanno una unità di misura in microgrammi, invece occorre trasformare in nanogrammi, e il limite osha è quello più alto previsto dagli Stati Uniti, mentre invece a livello europeo e di linee guida tedesche il limite è molto più basso, e quello di Ilva lo supera sempre.

Ancora, la Difesa, richiamando Santilli, le dichiarazioni di Santilli, affermerebbe Santilli che le prestazioni dell'impianto erano conformi ai limiti del BREF, atteso che le loro tabelle, ove riportavano le differenze tra Ilva e BREF, delle varie parti con i limiti del BREF, erano errate, in considerazione della circostanza che i periti avevano - dice - confrontato valori non confrontabili. Cioè, le misurazioni di Ilva che riportavano tutte le emissioni dell'impianto, mentre quelle del BREF che non prevedevano quelle fuggitive o da manipolazione, e indicavano la tabella 6 di pagina 226 della perizia e le dichiarazioni di Santilli che il 20 novembre 2017, pagina 103, confermava la circostanza.

Allora, se osserviamo la tabella 6, la stessa attiene esclusivamente alle emissioni non



convogliate, e i periti danno atto della circostanza di come il BREF non sembri considerare le emissioni da manipolazione in fase di stoccaggio e caricamento. Quindi la valutazione delle emissioni non convogliate di Ilva è solo quella che è stata fatta e non quelle convogliate. Al più, tra le non convogliate sarebbero presenti quelle da sfornamento e spegnimento, che invece non erano presenti nella tabella, nel BREF. Però io, su questo punto, senza scendere troppo nel particolare, invito la Corte a vedere esattamente le dichiarazioni di Santilli, proprio all'udienza che è stata richiamata dalla Difesa: 21 novembre 2017.

Già l'abbiamo detto poi sul D.M. 12 luglio del '90; anche in questo caso la Difesa ha riportato il dato secondo cui in base a questo D.M. Ilva non doveva controllare le emissioni di diossina e di tanti altri inquinanti, ma soltanto dei tre che sappiamo: SOX, NOX e polveri. In realtà non è così. Basta guardare l'Articolo 2, dove si menziona sia l'allegato 1 che l'allegato 2, e si dice chiaramente come gli inquinanti da controllare sono tutti quelli di cui all'allegato 1. All'allegato 2 sono indicate poi particolari tipologie di impianti per i quali vengono indicate determinate particolarità di determinati inquinanti.

Un ultimo punto sul D.M. 05 febbraio del '98, in tema di rifiuti. La Difesa dice: "Non si applica, perché nel siderurgico non vi sarebbe alcun incenerimento dei rifiuti". In realtà ce lo dicono i periti, come nel siderurgico nelle aree cokeria, agglomerato e acciaieria avviene proprio il recupero dei rifiuti mediante combustione. E i periti, chiaramente, ci dicono: "Guarda che si applica il D.M. 05 febbraio del '98". Il problema è molto semplice: se io opero un'attività di recupero rifiuti, devo applicare quel D.M.; se, invece, nel caso nostro, nell'agglomerato, anziché inserire rifiuti inserisco materia prima, non devo applicare ovviamente il D.M. del 05 febbraio del 1998.

Mi avvio alla conclusione. Proprio, veramente, due minuti sugli interventi che hanno riguardato la perizia epidemiologica. Dico solo questo: tutte queste osservazioni che le Difese hanno effettuato, hanno trovato ampio chiarimento nel corso dell'ascolto dei periti a dibattimento. Cioè, come se il dibattimento per le Difese sul punto non ci fosse stato. Si è fatta una critica sul dataset, dice anonimizzato, per cui si perde la possibilità di tracciare decessi e ricoveri recandoli ai nominativi. Non si può – dice - andare a ritroso sull'iter seguito dai periti, per cui non è possibile verificare il loro lavoro.

Cioè, avete fatto una caterva di osservazioni proprio su questo punto. Cioè, il lavoro dei periti è stato passato ai raggi x proprio su questo punto, e mi si dice: "Non abbiamo avuto la possibilità di tracciare decessi e ricoveri". Siamo stati ore proprio su questo dataset.

Ancora, i periti hanno scelto di non usare dati individuali dei soggetti della coorte: fumo, familiarità e altro. Cioè, scusate, ma con una coorte di 300 mila persone come si poteva andare a chiedere a ogni singola persona se fumava, quanto ha fumato, che cosa

mangiava, che cosa faceva? Questo è stato considerato, e tutto questo discorso è stato perfettamente considerato, perché nella scienza epidemiologica è previsto, ci sono degli aggiustamenti, come hanno riferito i periti. E c'era bisogno di fare la perizia epidemiologica? Apriamo un ufficio, facciamo venire 300 mila persone e facciamo le domande per capire le patologie che hanno.

Ancora, un'altra critica: il modello di dispersione Gariazzo. Dice: "Va be', avete preso solo dei dati sugli inquinanti, 33 giorni riferiti al 2004, quindi i dati sono insufficienti". Beh, intanto è stata una fortuna per Ilva, perché quel modello di Gariazzo - come hanno detto i periti - non hanno tenuto conto delle emissioni diffuse, ma soltanto di quelle convogliate, e peraltro con riferimento a un anno in cui le prestazioni dell'Ilva non erano... Chiedo scusa! Le analisi alle centraline non erano delle peggiori. Tognotti faceva il calcolo a ritroso, cioè calcolava le stime sul Quartiere Tamburi, e li confrontava con i dati delle centraline dei Tamburi. Qual era il risultato? Il dato reale misurato era 34.9, quello stimato con Gariazzo invece 64.5, quindi quasi il doppio. Allora, intanto parliamo di calcoli che sono stati fatti ovviamente da Tognotti. Come sappiamo già, i suoi modelli di dispersione che abbiamo visto per quanto riguarda le polveri degli elettrofiltri. Ma Forastieri diceva e scriveva chiaramente come il metodo... il modello Gariazzo dava pieno accordo tra i valori predetti e gli esiti delle centraline.

E infatti... e infatti, il lavoro dei periti – attenzione - ha preso in considerazione, nel momento in cui vengono fatte le stime di effetto, i valori effettivi presi dalle centraline ARPA. Cioè, una cosa sono le stime di impatto con il modello Gariazzo e una cosa sono le stime di effetto. Le stime di impatto riguardano il modo in cui l'inquinante impatta sul territorio, le seconde i suoi effetti avversi sulla salute. E i periti, per calcolare le stime di effetto, hanno preso in considerazione i dati delle centraline dell'ARPA reali.

Si è detto anche: per quanto riguarda l'assegnazione dell'esposizione, per le residenze è stata fatta, e non per il luogo dove concretamente si trovava la persona, sostenendo che il 50% muore in casa. E quindi? Cioè, se uno muore in casa che significa? Cioè, se uno non muore in casa vuol dire che è morto fuori dalla residenza? E che c'entra, scusa? Perché uno non può morire nell'ospedale di residenza o in piazza mentre passeggia con un suo amico? No!

Altra critica, sull'intervallo di confidenza all'80%, al 90, al 95%. Sul punto i periti hanno risposto, hanno chiarito perché hanno utilizzato quel tipo di intervallo. Ma non è che sono state sollevate delle questioni attinenti ai calcoli fatti dai periti con l'intervallo all'80 o al 90%; semplicemente la Difesa dice: "No, tu dovevi utilizzare l'intervallo al 95%". I periti hanno ritenuto di utilizzare l'intervallo invece con una percentuale diversa. È sbagliato il calcolo? No.

L'ultima cosa che va stigmatizzata, Presidente e signori Giudici, sulla documentazione che è stata prodotta dal Pubblico Ministero. Cioè, manco documentazione, su tutti gli studi epidemiologici medici fatti su Taranto. Non potevano essere usati - dice - nella parte emotiva. Ma questi sono documenti, questi sono documenti che possono tranquillamente essere utilizzati. Non solo, ma noi abbiamo avuto dei consulenti della Difesa, credo siano Pira e Boffetta, che hanno sostenuto che lo Studio Sentieri era inaffidabile. Cioè, uno studio che andava avanti da anni; non che l'hanno fatto per questo processo, da anni andava avanti questo Studio Sentieri. Va ancora avanti, va ancora avanti. Uno studio che da anni va avanti sugli effetti dell'inquinamento, sulla salute nelle aree a rischio ambientale, condotto dai migliori scienziati che abbiamo a livello nazionale, è inaffidabile! E questa perla di conoscenza possiamo sapere dove è stata pubblicata? Cioè, lo Studio Sentieri ovviamente è pubblicato in tutte le riviste scientifiche. Questa critica di Pira e Boffetta allo Studio Sentieri possiamo sapere dove è stata pubblicata?

Questi sono i consulenti che dovrebbero indurre la Corte ad una sentenza di assoluzione. Consulenti che ci hanno detto che a Taranto non è mai accaduto nulla, che Taranto è la città con la migliore qualità dell'aria d'Italia e che l'Ilva dei Riva non ha mai compromesso l'ambiente che l'accoglieva. L'accoglieva, esattamente la parola giusta. Sono stati accolti, ma non hanno affatto ricambiato questa accoglienza del popolo tarantino.

Io ho concluso, ringrazio la Corte per l'attenzione prestata e mi riporto alle conclusioni già fatte.

Le riformulo però per Specchia, perché c'è stata la rinuncia - abbiamo saputo - della prescrizione, e quindi la mia richiesta per Specchia è di anni 3 di reclusione.

Io produco alla Corte la memoria di replica, e alla stessa allego Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2003 dell'Unione Europea e del 20 marzo 2002, sempre dell'Unione Europea, e poi una nota dell'I.N.A.I.L., in cui abbiamo avuto dei dati di infortuni sul lavoro per quanto riguarda l'Ilva di Taranto per il periodo 95/2012. La memoria è a disposizione ovviamente delle Parti. Ne chiedo l'acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Facciamo una breve pausa e dopo inizieranno le Parti Civili e tutti i difensori degli imputati che vorranno replicare.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

*(L'Avvocato Sborgia interviene fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, appena riprendiamo le potrà...

---

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, può renderle subito, prima diciamo di dare la parola ai difensori?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le vuole rendere subito?

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Come preferite voi. Dopo la pausa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo la pausa, va bene.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Va bene, grazie.

*(Il processo viene sospeso alle ore 12:01 e riprende alle ore 12:24).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.

AVVOCATO F. CENTONZE – Presidente, io ho una questione, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO F. CENTONZE – Sono Francesco Centonze. Dunque, Presidente, è una questione che nasce dal deposito della memoria. Sarò breve, ma è con gli allegati che non ho avuto modo evidentemente di esaminare. Ora, una brevissima ricostruzione: il Pubblico Ministero ha avuto moltissimo tempo, e mi pare che l'abbia speso integralmente, per poter scrivere le sue repliche e depositare qualche minuto fa una memoria di replica che si aggiunge alla memoria scritta, depositata la settimana scorsa. Questa memoria, anche quella di replica, ha un elevato contenuto tecnico, ma non solo: in alcune parti non è solo una replica, è una nuova requisitoria. Per esempio, stamattina la parte sul Professor Moretto. C'è stato l'esame del Professor Moretto, c'è stato il controesame del Professor Moretto, c'è stata la requisitoria del Pubblico Ministero; oggi, in replica, il Pubblico Ministero finalmente si decide a criticare Moretto. Quindi non sono più chiacchiere. Ricordate – no – la requisitoria? Sono chiacchiere! Adesso non sono chiacchiere, sono fatti di cui bisogna occuparsi e di cui il Pubblico Ministero si occupa, con strani calcoli, che evidentemente gli saranno stati forniti dai suoi consulenti. A parte questo...

*(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).*

AVVOCATO F. CENTONZE – Che non ci sono, ma allora saranno autoprodotti, non lo so cosa dire. Anche la parte dedicata ai profili della riconducibilità delle matrici di Ilva ai contaminanti rinvenuti nelle matrici ambientali e animali, scopriamo oggi che viene fatta non più attraverso l'ARPA ma attraverso le tesi dei periti. Quindi, Presidente, c'è un aspetto formale, il Pubblico Ministero deposita due memorie, una oggi, e c'è un aspetto sostanziale: la novità di alcuni temi di replica.

È evidente, ma davvero troppo evidente, che un processo giusto, 111 della Costituzione, richiede

una parità tra le Parti; è evidente che il diritto di difesa, per essere praticato in maniera effettiva, richiede in questo contesto un esame e uno studio di queste memorie; è evidente che il diritto di replica previsto dall'Articolo 521, per essere un diritto di replica effettivo, impone che Difesa... impone, per un dovere che questa toga ci impone, di studiare quelle parti e di controreplicare con una memoria scritta. Quindi, il contraddittorio e il diritto di replica non sono un dato formale, richiedono un impegno sostanziale di questa Difesa.

Quindi, io intendo depositare una memoria scritta di replica alla replica del Pubblico Ministero. Aggiungo, e concludo, che è interesse di questa Corte che questa Difesa faccia filtro alle affermazioni del Pubblico Ministero consulente, perché questa Difesa io credo potrà dare un contributo essenziale al giudizio che voi dovrete compiere e alla vostra Camera di Consiglio. Altrimenti voi andrete in Camera di Consiglio con una memoria scritta del Pubblico Ministero e senza una memoria scritta, di replica, da parte delle Difese. Mi chiedo come farete a valutare i nostri argomenti. Io, su questo, chiedo che la Corte si pronunci con una ordinanza, perché noi abbiamo bisogno di un termine effettivo per depositare una memoria scritta di replica. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei non ha depositato nulla di scritto in prima battuta?

AVVOCATO F. CENTONZE - Io ho depositato una memoria scritta di 300 e passa pagine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Mi ricordavo.

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì, certo. Ma adesso devo leggere quella del Pubblico Ministero e devo avere il tempo di scriverla. È molto semplice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altri interventi sul punto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, buongiorno Presidente, Avvocato Pasquale Annicchiarico per i suoi assistiti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, tutti quanti noi difensori... almeno quelli con cui ho parlato, si associano alle argomentazioni che ha svolto brillantemente il collega Centonze. Faccio semplicemente rilevare che già noi abbiamo visto che nella memoria che ha depositato il Pubblico Ministero ha aggiunto tantissime cose, che invece non aveva neanche detto nella requisitoria. Ha aggiunto documenti, ovviamente li avete visti; ha oggi replicato, in maniera questa volta un po' più puntuale anche sul Professor Violante, anche sulla perizia epidemiologica; ha aggiunto tutta una serie di cose di cui prima non aveva parlato. La richiesta che noi vi facciamo, Presidente, sì, è per noi, però, siccome noi abbiamo visto quanto voi ci tenete a guardare nel particolare, prima di prendere una decisione così sofferta, come sarà quella là che vi porterà a concludere questo processo, non vi chiediamo tempi infiniti, vi chiediamo tempi ridotti, ma

compatibili con la possibilità di avere il documento scritto e di poter celermente replicare al documento scritto. Quindi non vi stiamo chiedendo chissà quanto, vi chiediamo soltanto un termine che sia congruo per darci la possibilità di fare il nostro lavoro al vostro servizio. Perché io penso che voi, insieme ai Giudici Popolari, volete innanzitutto capire, e poi, soltanto quando avete capito, quindi dettagliatamente sentito le due campane, prendere la vostra sofferta decisione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO V. VOZZA – Si associano le altre Parti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Professor Assennato. Prego.

AVVOCATO C. RIENZI – Non voglio disturbare, Presidente. Io penso che, dopo sette anni di processo, una settimana di rinvio si può fare, non mi sembra questo il problema. Non sono però d'accordo che la vostra decisione debba essere sofferta, perché - a mio parere - è una decisione secondo giustizia e secondo legge che non dà nessuna sofferenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, su questa richiesta?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, il Pubblico Ministero, nelle sue repliche, non ha fatto altro che andare a guardare le carte del dibattimento, cioè tutto quello che già c'è nel dibattimento. Non ha portato assolutamente nulla di nuovo. Si è soffermato semplicemente su alcune questioni che le Difese avevano posto sul dolo, sull'elemento obiettivo, sull'avvelenamento e su tutte le questioni... Vedete, sono state solo risposte a quelle che ha detto la Difesa, erano già carte del dibattimento. Se poi il Pubblico Ministero ha deciso di approfondire una determinata questione, su sollecitazione della Difesa, non per questo alla Difesa deve essere concesso un termine per poter, a sua volta, approfondire l'approfondimento. Siamo all'interno del dibattimento, io non ho fatto altro che utilizzare quello che la Corte già conosce, quindi non credo che ci sia alcun problema. La memoria è a disposizione delle Parti e, anzi, io la produco alla Corte con quei due documenti. Sono la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e una nota I.N.A.I.L.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il mio monitoraggio lo sta allegando oppure no?

P.M. M. BUCCOLIERO – È già agli atti quello.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L'ha allegato precedentemente?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma quello già stava.

AVVOCATO F. CENTONZE – E la nota I.N.A.I.L.?

P.M. M. BUCCOLIERO – La nota I.N.A.I.L. no, ce l'ho qui. Quello è l'unico documento nuovo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Parti Civili?

P.M. M. BUCCOLIERO – Però, dico, è a disposizione.

*(Interventi fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, sentiamo il Professore Assennato. Prego, cosa voleva dichiarare?

### **DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO, ASSENNATO GIORGIO**

IMPUTATO G. ASSENNATO – Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.

IMPUTATO G. ASSENNATO – Buongiorno, Giudici. Io consegno poi una memoria che ho redatto a lei e al P.M. La memoria, sostanzialmente, consiste nella descrizione di quattro eventi di irrigidimento ulteriore della mia posizione nell'arco temporale tra il giugno 2010 e il gennaio 2011 e, sostanzialmente, si tratta di questi quattro eventi, di cui uno completamente inedito; un altro – il più importante – è caratterizzato dalla presenza del mio angelo custode, travestito da animale. Poi spiegherò in che cosa consiste questa figura che salvifica, che a un certo punto compare.

Poi, intendo spiegare, appunto, in che cosa consiste questo documento, brevissimamente; e poi intendo fare una dichiarazione sulla prescrizione, un po' kafkiana per la verità, in quanto non mi è noto lo stato della mia prescrizione. Se fosse scattata, rinuncierei a questo fatto. Siccome è dubitativa, rinuncio comunque, anche su basi dubitative, nel rischio che possano eventualmente scattare delle prescrizioni in questi giorni. Spiegherò perché ho deciso... mi sono deciso a questo passo, piuttosto che accettare la eventuale prescrizione.

Presidente, il mio reato - come è noto - sarebbe stato commesso durante la s.i.t. del 28 novembre 2012, quando dichiarai: "Non ho mai subito pressioni o minacce da parte di Vendola, finalizzate ad ammorbidimenti in cambio della mia riconferma". Questa espressione, in termini di logica formale, si configura come una proposizione universale negativa, cioè un'espressione che chiaramente nega qualcosa, universale, quindi non particolare, che copre un arco temporale molto vasto. Non è riferito a un istante. Questo è importante dal punto di vista della verificabilità, perché in queste situazioni la verificabilità è asimmetrica. È praticamente impossibile trovare una proposizione universale negativa, avrei dovuto avere un monitoraggio ambientale, una cimice sottocutanea H24, per tutto l'arco temporale, per verificare le mie parole, cosa che l'attuale tecnologia non consente. Mentre, viceversa, dal punto di vista opposto, la falsificabilità di questa

espressione è facilissima in termini popperiani. Basta trovare una sola evidenza di ammorbidimento degli atti di ARPA, di dichiarazioni pubbliche, una qualsiasi evidenza, una evidenza di ammorbidimento, per falsificare la mia dichiarazione. Ma, il Procuratore Buccoliero, venerdì ci ha brillantemente dimostrato la differenza tra l'assenza di evidenza e l'evidenza di un'assenza. E' un gioco di parole forse, ma lui lo ha spiegato in riferimento al fatto che il fatto di non trovare diossine in un campione può dipendere anche dal fatto che il volume campionato è basso, non che non ci siano proprio le diossine in quel campione. In questo caso, c'è un'assenza di evidenza ma non l'evidenza di un'assenza.

E' anche ovvio, per le mie conoscenze di diritto, che l'onus probandi incumbit ei qui agit non qui negat, e io sono qui a negare, e dovrebbe essere il Pubblico Ministero a provare anche per quanto riguarda le diossine, oltre che per quanto riguarda i miei eventuali ammorbidimenti. Ma io ho voluto dimostrare in questa memoria che, viceversa, c'è un modo per provare l'impossibile, ed è quello – appunto – di dimostrare l'esistenza di quattro distinti episodi di irrigidimento che in assenza di evidenza, di ammorbidimento, evidentemente escludono la mia responsabilità.

Questo dal punto di vista della mia posizione. Ho anche provato a ricostruire il modello concettuale del Dottor Epifani, che cunta relazione tra pressioni, minaccia, ammorbidimento, riconferma, utilizzando il modello matematico del diagramma causale Di Giudica (parola incomprensibile), che è il massimo esperto di causalità matematica. È una cosa molto semplice, tanto siamo tutti esperti di epidemiologia dopo il Covid, e i concetti sono molto semplici. Sostanzialmente, le tre situazioni, le tre variabili che ho prima indicato: pressione-minaccia, 1); ammorbidimento, 2); riconferma, 3), sono associate da frecce che corrispondono a relazioni logico causali. Il modello di questo tipo di approccio è rappresentato dall'esempio. Primo rettangolo: in cielo ci sono ammassi di cumuli nubi; freccia a destra, secondo rettangolo: piove; ancora freccia a destra, rettangolo: la terra è bagnata.

In questa sequenza logico causale è evidente che il riscontro ipso facto della terra bagnata, anche non conoscendo gli elementi antecedenti, fortemente spinge verso un'altissima probabilità di pioggia, perché le variabili confondenti rispetto alla terra bagnata sono altamente improbabili: che ci sia un sistema di irrigazione, che dei bambini si mettano a giocare con le pistole ad acqua o altri eventi difficilmente ipotizzabili. Anche se uno non sa se ci sia stata la pioggia, in presenza di terra bagnata - e magari, guardando, ci sono ancora dei cumuli nubi - si tratta di una dichiarazione, quella che ha piovuto, ad altissima probabilità, probabilmente al di là di ogni ragionevole dubbio. La stessa cosa proviamo a incastrarla nella situazione descritta dal Dottor Epifani. Pressioni ipotizzate.



Ma io non interverrò, riporterò proprio il modello proposto dalla Pubblica Accusa. Pressioni e minacce; ammorbidente, 2); riconferma, 3). Consideriamo questa... la riconferma. Se noi capiamo... E questo è l'unico dato certo, su questo non ci piove. Io fui riconfermato non nel febbraio, come erroneamente scrive la Polizia Giudiziaria, ma nel marzo del 2011. Questo è un dato acclarato. Ora, questo tipo di evento può essere associato come la terra umida a un antecedente come l'eventuale ammorbidente? Non è così facile, perché in realtà ci sono moltissime altre variabili confondenti che possono spiegare quell'evento. Uno è il merito, non si può... Innanzitutto, è evidente che ci sono altre variabili confondenti. Ogni giorno, ogni anno ci sono centinaia di dirigenti, di direttori che vengono nominati, e mi rifiuto di credere che siano tutti nominati a causa di una confusione implicita effettuata dal capo della struttura nei confronti di questo direttore che deve essere confermato. È evidente che non è così. Come ho detto, prima cosa è il merito. Uno può essere bravo, uno può essere - nel mio caso - essere stato nominato Presidente di AssoArpa, l'associazione che riunisce le ARPA, può aver fatto molta attività di ricerca, rifatto un'ARPA che non esisteva. Io ricordo le dichiarazioni del Dottor Sebastio, proprio il 14 luglio del 2010, il giorno prima del fatidico 15 luglio, in audizione alla Commissione Bicamerale Rifiuti dichiarava: "Prima del 2006 l'ARPA non c'era, e il Professor Assennato mi ha confidato che quando lui è arrivato non c'erano manco i soldi per pagare la benzina agli automezzi". Dichiarazione al di là di ogni sospetto quella del Procuratore Capo di Taranto. Diciamo, quindi una serie di meriti oggettivi credo che ci fossero, ma se non ci sono i meriti c'era anche l'utilità politica per il Presidente Vendola. Meno di un anno prima, aveva riempito le strade e le piazze della Regione Puglia con dei cartelloni 6 per 3 in cui si vantava di aver risolto il problema della diossina a Taranto. E quel problema, se l'ha risolto, e in larga parte fu risolto con quella legge, lo si deve all'attività tecnica di ARPA e anche alle mie conoscenze specifiche sulle diossine accumulate sin da quando ero consulente della Regione Lombardia per Seveso, quindi un vantaggio politico. O magari c'era anche un problema di amicizia, dice: uno ha un amico nella Giunta, e io - guarda caso - nella Giunta avevo il mio amico con la A maiuscola. Non un assessore qualsiasi, ma l'assessore più importante, l'Assessore alla Sanità, il Professor Tommaso Fiore, mio compagno di scuole delle medie, ginnasio, liceo, università e per quarant'anni nella stessa facoltà di Medicina. Un amico del cuore. Quindi è chiaro che avrebbe potuto benissimo spendere parole per la mia riconferma, a parità delle altre situazioni.

Quindi il problema è verificare il peso di queste probabilità condizionali, cioè la probabilità di essere confermato (data l'amicizia), più la probabilità di essere confermato (dato il vantaggio politico di Vendola), più la probabilità di essere riconfermato (dato

l'eventuale merito che avrei avuto), rispetto a un'altra probabilità: la probabilità di essere confermato dato l'ammorbidente che sarebbe stato successivo a queste pressioni. Ora, l'ammorbidente, in realtà, in uno schema analogo, è caratterizzato essenzialmente da un abbraccio che io avrei dato a fine di una cena a un Avvocato milanese, e dà l'impressione che questo Avvocato milanese avrebbe riportato alla fine di questa cena di una mia responsabilizzazione. Questo configurerebbe l'ammorbidente, sarebbe una variabile, "proxy" si dice in gergo epidemiologico, di un ammorbidente. Allora, è come se, nei tre rettangoli che vi ho detto, all'inizio Vendola mi chiama e mi dice: "Senti" – per usare le parole dette da Archinà, attribuitegli da Archinà – "tu hai rotto, questa è la terza che mi combini; o tu ti ammorbidenti, oppure non ti... Però, basta che tu abbracci l'Avvocato Perli quando lo incontri e vieni confermato ugualmente".

Capite che è un ragionamento assolutamente... Gli avrei detto: "Nichi, hai bisogno di una giornata, di una settimana di ferie, vai col tuo compagno da qualche parte, perché stai fuso. Stai fuori di testa, perché non funziona". Molto più logico è, viceversa, un altro approccio che la Procura aveva avviato. Dico "aveva", uso il trapassato, perché poi stranamente questa pistola, che poteva essere fumante, a un certo punto sparisce - questo è un mistero - ed è viceversa legata a una sequenza di altro tipo. Cioè, a un certo punto Vendola, o direttamente o indirettamente... Più verosimilmente direttamente perché se fosse stato indirettamente chi l'avrebbe fatto? Escludo che mai... Ho già usato un'espressione volgare nei confronti - mi scuso - nei confronti dell'Avvocato Manna e dell'Ingegnere Antonicelli, e anche nei confronti della Corte, quando fui chiamato a deporre, non vorrei certo ripeterla. Ma certamente dei tre personaggi sarebbe stato l'Assessore Nicastro la persona che è più autorevole per fare... al posto eventualmente di Vendola. Come si era verificato in precedenza - vi ricordate? - quando ci fu la questione dei fotovoltaici. Vendola non mi disse niente, ma il cazziatone – tra virgolette – me lo fece l'Assessore all'Ambiente che allora era Introna. Me l'avrebbe fatto l'Assessore Nicastro.

Ma l'Assessore Nicastro certamente non l'ha fatto, è stato assolto con rito abbreviato, la sentenza è andata in giudicato perché la Procura non ha nemmeno proposto appello, quindi non è lui. Sicuramente sarà stato Vendola in persona, nei rarissimi casi di un mio contatto con lui. Allora, primo rettangolo, Vendola mi dice: "Devi disinnescare le bombe a mano"; secondo rettangolo: il disinnesco; terzo rettangolo: la conferma.

E allora, questo è un modello forte, perché prevede all'entrata... Io, ovviamente, non dirò nulla sul fatto che io non sono assolutamente... ho mai avuto questo tipo di contatto con l'Ingegnere Antonicelli e che quel giorno era per la conferenza stampa, il contatto con

Tursi si riferiva alla mia protesta contro il monitoraggio diagnostico, ero rassegnato perché ero incazzato perché avevano fatto il monitoraggio diagnostico cancellando di fatto le nostre relazioni, senza quindi fermare la produzione della cokeria. Lasciamo perdere questo, diamo per scontato il modello della Procura, devi disinnescare le bombe carta, tu devi fare questa operazione, una volta disinnescate io ti riconfermo.

Da un punto di vista fattuale ci sono elementi oggettivi che fanno evidenziare non la prima parte – che non c'è – ma la seconda parte, quella che io chiamo la pistola che avrebbe potuto fumare ed essere la pistola fumante probatoria rispetto alle altre alternative probabilistiche del posto ed era ovviamente legata alla dichiarazione del 18 giugno, intercettazione – se è necessario vi dico anche il progressivo e l'ora esatta – del 18 giugno, in cui Archinà parla con Fabio Riva e dichiara “Assennato è disponibilissimo ad aggiustare il tiro in termini di probabilità, è la relazione su cui sta lavorando”. La Procura ci ha detto che Archinà è una persona credibile, non ha detto propriamente così, ha detto molto di più, ha detto CREDIBILE, maiuscolo, tutto maiuscolo sta nella relazione ultima del Dottor Epifani, quindi super credibile ed allora questo va considerato. Ma la pistola è ancora più sostenuta dal fatto che effettivamente ci sono miei due interventi successivi, in cui io effettivamente parlo proprio di questo, un intervento in cui parlando con Archinà dice: “Ora si incontrano i due tecnici”, dice Archinà: “Uno che ci capisce, Giua e Primerano, insieme ad un altro che ci capisce di Ilva, Di Tursi”, si incontrano, Tavolo Tecnico da cui esce qualcosa. Okay, quindi questa è una mia presenza fisica, una mia presenza documentata, la prima in cui io dico qualcosa, non è l'abbraccio, non è la responsabilizzazione, non è la chiacchiera che quello avrebbe detto, poi quello era rassegnato, no, c'è l'elemento oggettivo, le mie parole.

E poi ce n'è un'altra il 21 quando Archinà... il 21 giugno, ore 14:26, progressivo 57/16 – il 18 giugno invece era il progressivo 3107, ore 13:08 – ed il 21 giugno che succede? Il 21 giugno io – appunto – dico: “Guardate – ad Archinà – si devono incontrare, se loro trovano un'intesa, una ipotesi diversa, noi la trasmettiamo alla Regione e dicendo alla Regione – qui era la posizione mia – noi siamo convinti che lo stesso risultato, riduzione del benzoapirene, si può ottenere non attraverso il wind day – come dicevo io – ma attraverso una cosa che eventualmente toccava all'Ilva proporre”, allora se l'Ilva fa una proposta che ha lo stesso effetto rispetto alla proposta noi... io avevo detto ad Archinà il 21 giugno “Nessuna difficoltà per noi ad accettarla, a noi importa il risultato, ridurre il benzoapirene, come si riduca per me è irrilevante”, tenete presente – l'ho già detto – che io non sono un ingegnere siderurgico e quindi la mia proposta del wind days magari qualcuno poteva dimostrare che era una cavolata totale, non è stato così e lo

sapete bene, però anche quello un colpa di fortuna perché io non sono... sono un medico di Sanità Pubblica, non sono un ingegnere siderurgico.

Quindi il 21 per la seconda volta io confermo che c'è questo incontro tecnico, quindi una seconda dichiarazione mia. Dopodiché si tiene questo incontro, il 23 giugno nella famosa discussione... intercettazione mentre io ero in vacanza – ahimè – a Riva Degli Angeli, io protesto contro Archinà e gli dico: “Ma l'incontro che si è fatto voi avreste dovuto portare le vostre proposte e verificarle rispetto ai wind days? Voi invece che avete fatto? Avete criticato da pagina 1 a 34 tutta la relazione – 04 giugno – di ARPA Puglia, la relazione preliminare sul benzoapirene” ed aggiungo: “Non dobbiamo fare il gambero”, è il gambero il mio angelo custode ed ora ve lo dimostro perché successivamente, il 23, a fine riunione mi chiamò – l'ho detto anche durante la deposizione, lo ripeto ora – il Dottor Giua ed il Dottor Giua mi disse: “Abbiamo fatto la riunione, ci hanno criticato, ci hanno smontato, dobbiamo rifare la relazione del 04 giugno – e quindi anche quella, la nota successiva del 21 giugno – in modo da non essere attaccati”, io mi preoccupai moltissimo. Tornato dalle vacanze, non furono vacanze, pioveva tra l'altro, il 27 giugno – tornato – chiamai Vittorio Esposito, grande esperto di industria siderurgica, e gli dissi: “Guarda, Vittorio, mi devi aiutare – l'ho riportato sempre nella deposizione e lo ricordo – perché qui la situazione sta prendendo una piega che non mi piace – e riferii quello che mi aveva scritto Giua – dammi una mano” e lui mi rispose dicendomi: “Non dobbiamo stare al gioco dell'Ilva, non possiamo stare a contare se sono una tonnellata o una tonnellata ed un grammo le emissioni di benzoapirene, altrimenti non ne usciamo più – e disse – rifacciamo le valutazioni, facciamo un nuovo rapporto e seguiamo questa strada”.

L'obiettivo di Archinà quale era? Tenete presente che c'era sempre questo derby interno sul primato nel cuore dell'establishment Riva tra lui e l'Avvocato Perli, lui voleva a tutti i costi ottenere il ritiro delle nostre relazioni e questo avrebbe immediatamente comportato il ritiro dell'ordinanza del Sindaco, il ritiro del ricorso al TAR ed il recupero della sua credibilità all'interno dell'azienda contro – viceversa – la tendenza espansionistica che lui mal sopportava dell'Avvocato Perli, che lui considerava pericolosa rispetto agli equilibri fragili di questioni geopolitiche pugliesi. A questo punto, appunto, io ho avuto questo atteggiamento perché il problema è che la pistola c'era, ma non ha fumato, non ha fumato perché io decisi – non so bene nemmeno perché, devo dire la verità – che il gambero non si doveva davvero fare, decisi di non fare assolutamente nulla, lo decisi da medico di Sanità Pubblica, ancora una volta a mio rischio e pericolo, non sono un chimico ambientale, là i grandi, importanti, bravissimi chimici ambientali erano Giua, Spartera ed Esposito, due dei quali mi dicevano:

“Bisogna rifare la relazione”. Un altro direttore generale avrebbe scritto, al ritorno delle ferie: “Okay, rifate la relazione” ritirando la relazione del 04 giugno.

Ora, se io faccio fatica a spiegare che l’abbraccio con l’Avvocato Perli e la presunta responsabilizzazione erano legate ad una specifica situazione di una cena in cui si discuteva della cosa che più importava a me, che era quella di stabilire questo centro interuniversitario tra l’Università di Milano, Bari, ASL ed ARPA a Taranto, partendo dallo studio delle cokerie, se io faccio fatica a spiegare, come avrei potuto spiegare alla Corte questo mio passo indietro a fronte di una sequenza logica perfetta? Disinnesca... ho disinnescato, sono stato riconfermato, sarei stato inevitabilmente esposto, il Dottor Epifani con le sue abilità avrebbe preso i due/tre pezzettini che gli convenivano, gli avrebbe messi insieme ed ovviamente io non mi sarei potuto difendere in nessun modo, mi riuscii a difendere perché ebbi questa forza.

Poi fu la Regione il 15 luglio a risolvere il problema di fatto, svuotando di senso le nostre relazioni, non eseguendole attraverso l’inserimento del piano di risanamento della qualità dell’aria del wind days e questo è spiegato dallo stesso articolo che andrebbe letto bene, il titolo di quel giorno, del 16 luglio del Corriere Del Giorno, nove colonne, “Colpo di spugna sulla cokeria”, mica si parla dell’incontro con i Riva, nessuno ne sapeva niente! Poi ci sono due pagine, “Colpo di spugna sulla cokeria” e sotto la faccia del Dottor Nicastro “Oggi è un giorno di gioia per la Puglia perché facciamo il monitoraggio diagnostico” e nell’altra pagina io – viceversa – rassegnato, ma non per queste cretinaggini – scusate – delle pressioni, delle bombe carte o cose, ero rassegnato perché vedevo fallire il mio programma da medico di Sanità Pubblica di risanamento della qualità dell’aria dei Tamburi. E’ come se l’Autorità Politica, avendo un vaccino in mano, rinunciasse ad usare il vaccino per contenere una epidemia, giusto per fare una metafora chiaramente comprensibile.

Questo è il quadro di riferimento, quindi la pistola fumante non c’è stata, ma ora non c’è nemmeno più nemmeno la pistola. Nell’ultima relazione del Dottor Epifani scompare il 18 giugno, non ci sta più, ha capito che non andava da nessuna parte, eppure quella sarebbe stata la pistola che avrebbe potuto fumare, quella sì, se io avessi ritirato quelle due relazioni.

Ora passo ad indicare i motivi per cui intendo rifiutare qualunque prescrizione, in qualunque modo si venga a determinare, un po’ per ragioni personali e familiari che ovviamente non sono qui a sciorinare perché sono evidentemente questioni mie, un po’ perché sono matto e che sono matto è stato dimostrato – Dottor Buccoliero – venerdì pomeriggio, io ero dietro, sentivo, sentivo il Dottor Buccoliero che diceva: “ARPA qua, ARPA là, Assennato com’è bravo, Assennato...” Dottor Jekyll ed il Dottor Epifani accanto che

dice: “No, quello è un criminale, è Mr Hyde, non è...” cioè una schizofrenia, io sarei uno schizofrenico. D'altra parte “matto” l'hanno detto anche nelle intercettazioni più volte – ve lo ricordate? – i vari personaggi dell'establishment dei Riva, perché? Perché io non rispondevo a nessuna logica precostituita, io – a differenza ovviamente dei managers – non dovevo obbedire ad un padrone, io dovevo tutelare la salute e la qualità dell'ambiente dei cittadini di Taranto e questo ho sempre fatto in scienza e coscienza, nessuno potrà mai dimostrare che ho... sono mai venuto meno al giuramento di Ippocrate.

Ma c'è un motivo in più, il motivo in più è legato al fatto che io mai avrei lasciato l'università per andare a fare il direttore generale di una ASL che è chiaramente una funzione politicizzata e controllata dalla politica, io ho lasciato l'università per fare il direttore dell'ARPA, un ente di cui è certificata la terzietà e poi, quando sono stato nell'ARPA, come direttore, anche come Presidente (incomprensibile) ARPA, ho fatto lobby perché fosse approvato nel 2016 il Decreto Legislativo 132 che istituisce il sistema nazionale di protezione ambientale, sottraendo in qualche modo alla natura di ente strumentale le singole ARPA e ricomponendole in una funzione nazionale, perché io personalmente penso che quel tipo di funzione debba essere centralizzata come l'INAIL, non ha senso, perché poi si arriva a questi equivoci, quando ci possono essere e ci sono conflitti di interesse tra l'ente di tutela ambientale e la Regione. Allora, il problema è che nella mia visione questi fatti intermedi devono essere rafforzati perché questa è una garanzia per tutti, per i cittadini che possono avere fiducia del proprio organo tecnico, ma anche per la società, una società civile in democrazia matura vive di corpi intermedi. La disintermediazione distrugge la società civile e distrugge tutti i corpi intermedi. Io chiedo a voi di rimarcare l'esperienza esemplare di ARPA Puglia come esempio di corpo intermedio capace di svolgere le sue funzioni a prescindere dalla politica circostante. Questo ha un significato importante per restituire la fiducia ai cittadini dei Tamburi rispetto all'ente di controllo, questo è importante perché questa fiducia è venuta meno, è un cosiddetto sottoprodotto di tutta questa attività processuale.

Noi nell'ARPA, io non sono né il Giuda che qualche pezzo di rapporto della Polizia Giudiziaria lascia immaginare, non potrò mai dimenticare che c'è scritto “Il Professore Assennato è ormai prostrato al volere dei Riva”, una frase che chiunque me la dicesse sarebbe immediatamente denunciato, ma purtroppo se lo dice la Polizia Giudiziaria non gli puoi fare niente. Non potrò mai dimenticare – e qui purtroppo non c'è il Dottor Epifani – ma la sofferenza maggiore io l'ho avuta quando l'ARPA è stata bombardata di attacchi tra l'agosto 2012 e la fine del 2012, lì ho sofferto, non nel luglio 2010, non dopo, quando ho avuto l'avviso di garanzia. Ovviamente – certo – non mi ha fatto piacere, ma la

sofferenza atroce è stata quando – per fare un esempio – nell’ottobre del 2012, in un rapporto della Commissione Interparlamentare Rifiuti c’era scritto: “Vorremmo sapere che cosa è stato a fare per tanti anni l’ente di controllo”, cioè una cosa tremenda! Se uno segue quello che ha detto, tutta la requisitoria del Dottor Buccoliero, io purtroppo non posso stamparla e diffonderla ai cittadini, mi farebbe piacere perché quello dovrei fare, prendere la requisitoria del Dottor Buccoliero, pagarmi una pagina sul Corriere della Sera e dire: “Beccatevi questo! Tutto quello che avete detto sono tutte menzogne che ci hanno fatto male”, tanto male che io ebbi delle ripercussioni molto serie dal punto di vista personale, ci fu una raccolta di firme di 200 Tarantini subito dopo l’ordinanza della G.I.P. Todisco, chiedendo incredibilmente al mio presunto concussore di cacciarmi via che è praticamente allucinante, però è così. Poi, dopo, i miei collaboratori mi dicevano che percepivano questo astio della gente di Taranto nei loro confronti e questo mi faceva male e poi io l’ho subito personalmente, ho avuto minacce di morte davanti alla scuola Deledda de visu, ai funerali del povero Zaccaria subito dopo il tornado, il giorno della mia SIT, quando un gruppo di delinquenti mi apostrofò ed in dialetto tarantino che non so replicare disse: “Aviv a sta’ tu al posto tuo”, non lo so dire in tarantino, lì c’era accanto a loro Adriano Sofri, io mi risolvi a lui e gli chiesi: “Ma ha sentito?” e lui commentò: “Che io so stanno scherzando”, al che mi si rizzarono i capelli pensando a chi era e che cosa aveva fatto Adriano Sofri, il mandante dell’omicidio Calabresi, e mi resi conto, denunciai, ma mai saputo nulla di quella denuncia, Dottor Buccoliero, che fine ha fatto? Persa nei meandri del terzo piano del Palazzo di Giustizia. Denunciai, ma io ero terrorizzato e se sono qui a parlare è perché questi eventi si sono verificati – per fortuna – 20 anni dopo la stagione del piombo, altrimenti sarei stato sottoposto a giustizia proletaria, la sentenza era scritta dalla Polizia Giudiziaria con “prostrato al volere dei Riva”.

Questa vicenda – concludo, ho finito – ripeto, merita l’approfondimento e merita una rivalutazione del ruolo dell’ARPA, in una webinar il Dottor Esposito, in un webinar in cui il relatore era Leo Corvace di Legambiente di Taranto, il Dottor Esposito ad una domanda di una del pubblico che diceva: “Ma che ha fatto l’ARPA?” perché purtroppo questa è ancora la vox populi, non sto qui a dirvi quanti sociologi, politologi di tutti i partiti, le tendenze, di tutti i giornali, dal Giornale a Repubblica, Fatto Quotidiano si scatenarono in quel periodo contro ARPA Puglia. Allora alla signora che chiedeva “Ma che ha fatto?”, Vittorio Esposito rispose: “Senza ARPA Puglia – senza la mia ARPA – il processo forse non ci sarebbe stato oppure sarebbe stato diverso”. Ora, ho finito, consentitemi come facevano i professori universitari di una volta di finire la mia presentazione con una slide comica autoironica e cioè aggiungo a quello che ha detto

Vittorio Esposito: Dottor Buccoliero, come sarebbe stato questo processo se il Professor Assennato fosse stato tra i testimoni chiave dell'Accusa? Ho finito, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Professore. Vogliono replicare le Parti Civili? Avevamo detto che oggi avrebbero replicato. Prego.

AVVOCATO C. RIENZI – Sì. Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, poi decideremo sulla richiesta delle Difese degli imputati. Prego.

### **REPLICHE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO C. RIENZI**

AVVOCATO C. RIENZI – Sì, grazie Presidente. Io devo dire che prima ho detto non sono d'accordo sulla frase “la vostra sofferta sentenza”, volevo spiegarlo però perché credo che ogni volta che si deve fare una assoluzione o una condanna – certo – un po' dentro si soffre, però è che penso che in un processo come questo non c'è da soffrire perché è talmente pieno di prove sulla colpevolezza degli imputati che veramente si può soltanto soffrire per due motivi, uno perché non si può ridare la vita ai morti che ci sono stati per questo comportamento che viene addebitato agli imputati, è lì che soffrirete, perché soffrirei anche io moltissimo e poi si soffrirà e soffrirete quando arriverete a decidere sulla confisca – poi doverosamente vi racconterò il Consiglio di Stato giovedì scorso che cosa è successo – cioè la confisca è una cosa di sofferenza, perché sappiamo tutti che la Città di Taranto ha vissuto e vive su questa fabbrica dei veleni, ma dovrete decidere anche quello e lì veramente non vorrei stare nei vostri panni perché vi troverete in una tenaglia dove da una parte c'è l'occupazione, anche se è stato dimostrato che i costi poi sociali sono superiori a quelli di utilità, anche per persone che possono essere ricollocate agevolmente, ma quella sarà comunque una sofferenza perché significa cambiare il volto della città. Però io quando mi sono affacciato dall'albergo e ho visto questo mare bellissimo ho pensato: “Ma guarda quanto è bella questa città e come potrebbe essere turistica, potrebbe dare quella ricchezza alle sue bellezze naturali, ma perché deve vivere per forza solo con l'Ilva?”. Va be', questo è il problema delle sofferenze.

Adesso, visto che dobbiamo replicare, ho sentito poco fa un imputato, io sono un amministrativista e devo dire che sentire un direttore di ARPA che dice: «Ma io poi ho detto: “Va be', ma se l'Ilva fa una proposta per diminuire il benzoapirene che va bene, per me va bene”», cioè è proprio la negazione della funzione pubblica del funzionario pubblico direttore dell'ARPA, che deve lui stabilire, decidere, studiare e vedere come



diminuire il benzoapirene, ma non dire “Se l’Ilva fa una bella proposta per me sta bene”. Quindi mi dispiace perché sarà qui presente questo imputato e non voglio colpirlo perché è un caso che l’ho sentito, ma mi ha colpito la semplificazione che un funzionario pubblico di tale livello può fare della sua funzione e questo mi preoccupa come mi preoccupa il fatto che anche voi che state qui da tanti anni a sentire queste cose – e voglio rivolgermi pure ai Giudici Popolari, come hanno fatto altri – è come se vi stessero facendo abituare all’idea che questo è un processo – va be’ – insomma come tanti altri. Ecco, allora io replico dicendo attenzione, questo è un processo su veleni veri, pesanti! La diossina, i veleni più terribili che ci sono sulla terra o sono prodotti dall’uomo su questa terra e su morti veri, non finti! Ancora nel 2019, è uscita una relazione pochi giorni fa che io ho portato anche al Consiglio di Stato, 189 morti in più nella zona di Taranto nel 2019 rispetto alla regione Puglia. Allora, qui si continua a morire! Lo so che voi non è che potete fare tutto, non è che potete andare adesso a risolvere il problema, se non dando una sentenza, però – ecco – questo lo dovete capire, io penso che gli abitanti, quelli che abitano – penso che i Giudici Popolari siano di Taranto – se ne rendano conto di questo problema, cioè qui ci sono morti – bambini anche – veri ed è un problema, è stato un problema gravissimo, un problema che ha distrutto una città che doveva prendere un’altra piega e che ha preso quella perché lo Stato doveva fare l’acciaieria, poi l’ha venduta ai privati, poi l’ha venduta agli indiani, poi gli indiani se ne sono lavati le mani e l’hanno ributtata allo Stato come vedremo quando vi dirò al Consiglio di Stato che è successo giovedì scorso.

Comunque la mia replica è su un punto soltanto del processo, perché mi ha colpito molto il Pubblico Ministero quando ha detto: “Noi rispettiamo le strategie difensive”, ma – certo – se poi si esagera e si paragona Taranto alle Alpi Svizzere o come ha detto l’altro giorno la Morselli “Taranto è come Milano come inquinamento”, insomma più o meno siamo lì, allora poi si finisce per fare un boomerang perché esagerare non può mai dare una immagine reale alla situazione. Quindi questa cosa che ha detto il Pubblico Ministero mi ha molto turbato e convinto nello stesso tempo che dobbiamo rispettare questa strategia difensiva, però noi abbiamo depositato tre memorie che abbiamo cercato di fare dopo aver studiato perché esiste la giuria popolare, perché io nemmeno... non ho avuto grandi esperienze in Corte d’Assise devo dire, quindi me lo sono andato a studiare, ha origine nella Costituzione, serve per portare l’esperienza della vita di tutti i giorni della città, della società e quindi eliminare i tecnicismi perché io ho assistito a parecchie udienze che devo dire che ad un certo punto, quando si raccontavano le centinaia di pagine di quelle perizie, io dopo una mezz’ora non capivo più niente, non ce la facevo proprio, non so come hanno fatto i Giudici Popolari, io mi sento proprio

vicino a loro spiritualmente per la difficoltà che hanno trovato con questi tecnicismi da cui invece loro devono uscire perché loro devono portare qualcosa di diverso, devono portare il fiore della realtà, il fiore della città, quello che trovano quando escono di casa e vanno a fare la spesa al mercato, quello che provano quando i bambini, i nipoti, i figli, eccetera, devono rimanere a casa perché c'è il wind day e non possono uscire. Ecco, questa è la loro funzione e questa è la funzione per cui noi abbiamo fatto... e per questa funzione, rispetto a questa funzione noi abbiamo fatto tre memorie fatte apposta per i Giudici Popolari, ci scusiamo, abbiamo sottoconsiderato i Giudici Togati, ne sanno tanto, ma abbiamo fatto una memoria sul fatto, sulla condotta, sulla cosa semplice, in cui si può capire quello che è stato fatto, quello che è stato omesso, le conseguenze, il nesso di causalità tra quello ed i gravi danni, i morti, i feriti, eccetera, eccetera; ne abbiamo fatta un'altra su una serie di concittadini che sono stati... alcuni sono anche morti durante il processo, che si sono ammalati e l'abbiamo fatto cercando di spiegare la ragione per cui si sono ammalati, il collegamento tra la loro malattia e l'emissione di queste sostanze tossiche. Quindi questa è la seconda memoria che è quella sui casi singoli, perché noi abbiamo chiesto dei soldi, perché non possiamo chiedere la vita di quelli che sono morti, ma possiamo chiedere dei soldi che certo non è granché perché non è che risolvono il problema di queste famiglie che sono rimaste, ma – insomma – è l'unica cosa che possiamo fare, noi così interpretiamo la nostra funzione. Quindi non tanto nel dare 28 o 27 anni di reclusione al signor Riva o ad altri, eccetera, che riguarda lo Stato, riguarda il Giudice, riguarda l'elemento pubblicistico, noi non siamo qui a fare i conti degli anni di galera che bisogna dare a questo o a quell'altro. Quindi, la seconda memoria è quella sui nostri assistiti e la terza è quella sul dolo di cui poi parlerà brevemente l'Avvocato Leuzzi, il collega.

Però – ecco – la mia replica in realtà è su un punto perché è la dimostrazione che quando si esagera poi nella strategia difensiva si finisce per darsi la zappa sui piedi e cioè voglio mettere un altro mattoncino a quello che ha detto anche il Pubblico Ministero stamattina per il reato di avvelenamento, cioè io dico: gentili signori della Corte d'Assise e Giudici Popolari, guardate che questo reato è confessato, è confessato – ed adesso vi dico perché – dall'Ilva e dai suoi difensori perché all'udienza del 14 maggio, quindi pochi giorni fa, alle 12:57, uno dei più pregevoli difensori degli imputati si è rivolto proprio ai Giudici Popolari, dicendo: “Ah, adesso parlerò del 439” che è uno dei reati contestati, quello dell'avvelenamento, il famoso avvelenamento e dopo una romantica affermazione che questa roba qui ha avuto il merito di farci conoscere – dice questo Avvocato – dice: “Cari Giudici Popolari, io voglio dirvelo in modo nitido che questo reato di avvelenamento è un reato gravissimo – dice il difensore degli imputati, eh – ma lo

dobbiamo analizzare in modo semplice, cioè per condannare dovete stabilire se uno è stato immesso il veleno – che sarebbero le polveri in sostanza – due se è stato immesso nelle acque o sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte”, poi ha continuato dicendo: “Mah, questo reato è una invenzione pura, questo reato mi fa ridere” che sono espressioni che giustamente i Giudici Popolari forse sono colpiti da queste affermazioni perché non sono tante giuridiche, sono molto di fatto. Allora, vediamo se si può ridere in una situazione del genere e se siamo in presenza di un'invenzione pura. Aggiunge sempre il difensore: “Guardate, bisogna contaminare acque, ma vi dico di più, anche se sono acque non potabili, per esempio se c'è un pozzo, l'unico del villaggio, io vi dico... vi sconsiglio di bere – sto riportando eh, udienza 14 maggio, 12:57 – è un reato da ergastolo” ergastolo. E poi continua dicendo: “Ma perché non esiste questo reato? Perché la destinazione del veleno devono essere le acque o le sostanze destinate all'alimentazione”, cioè come diceva poco prima il Pubblico Ministero, strappando anche un sorriso, secondo questa Difesa se tu porti un chilo di diossina nella stalla e la metti davanti alla mucca che sta mangiando allora sì, c'è il reato oppure se vai a casa di tutti i tarantini – non so – compresi i Giudici Popolari e gli porti un pacchetto di diossina mentre stanno mangiando e dici: “Guarda, mettiamo la diossina sopra la pasta e fagioli o sulla pasta al sugo” allora sì, allora c'è il reato perché io sto dando sulle sostanze alimentari il veleno.

E come conclude questo difensore con la confessione del reato? E vedremo perché, vi ho portato due o tre sentenze della Cassazione che poi se volete ve le lascio oppure ve ne annoto gli estremi, dice trionfante praticamente al minuto tra il 9.90 ed il minuto 12.30, dice: “E no, non sussiste, non siamo i pazzi!”, secondo me se fossero stati i pazzi sarebbe stata una buona attenuante, secondo me, ma questo è un altro discorso perché dici “Sono pazzi” e quindi li mettiamo ai manicomi (incomprensibile) che non c'è più, ma insomma li mettiamo in tutela. “Non sussiste perché non è sostanza destinata all'alimentazione, il mio veleno dove va? Va nel terreno, io ho contaminato il terreno, non le pecore e le capre, ho contaminato il terreno” dice ed io quando ho letto questo ho detto: “Mah, qui o non ci capisco io oppure è una affermazione confessoria pesante”. Allora mi sono andato a fare una ricerca di giurisprudenza per capire se chi contamina il terreno con un veleno può essere responsabile del reato di avvelenamento e ho trovato di tutto e vi cito alcune di queste sentenze. Allora, il caso Montedison di Bussi sul Tirino, qui abbiamo la Corte d'Assise d'Appello – nel febbraio del 2017 – che ha ribaltato il giudizio dato in Primo Grado sul fatto che le acque sotterranee non siano oggetto di tutela ai reati di avvelenamento dicendo: “L'acqua sotterranea costituisce risorse ed approvvigionamento idrico, sempre più frequenti sono i casi di inquinamento

delle acque superficiali e dunque la necessità di prendere l'acqua destinata a bere dalla falda, dal sottosuolo, anche a notevole profondità, dimostrando così la destinazione ad uso alimentare delle acque avvelenate” e ha condannato in appello la Corte d'Assise questi signori.

Prima delle sentenze però vi ricordo che c'è il Decreto Legislativo 152 del 2006 che all'Articolo 54 “le definizioni” mette dentro appunto tutte queste acque, anche sotterranee, quindi le falde che sono elemento fondamentale della commissione del reato. Vediamo la Cassazione, vi dico i numeri, la 12323 del 2021, quindi recentissima – che non so se già conoscete – che cosa dice? Dice praticamente “La mancata estrazione del percolato avrebbe avuto come conseguenze che sarebbe stato contaminato il terreno circostante e quindi necessariamente anche le falde acquifere” dice la Cassazione, cioè se tu contami il terreno – confessato dall'Ilva – dai suoi difensori il 14 di maggio – ripeto, sentitevi la registrazione – con grande orgoglio: “Abbiamo contaminato il terreno, soltanto il terreno, quindi cosa volete da noi? Non c'è il reato!”, ecco, dice la Cassazione “necessariamente anche le falde acquifere”, quindi non si vede come si possa parlare di mancanza di dolo eventuale nella condotta del Chianese, Articolo 439 del Codice Penale, questa è una recentissima sentenza del 2021.

Poi, ancora, Cassazione 48548 del 2018 dove si dice proprio questo, si dice: “L'azione diretta sulle acque, ovvero sulle sostanze alimentari, ma l'avvelenamento della falda acquifera sarebbe stata a tutto voler concedere conseguenza indiretta dell'avvelenamento provocato nel sottosuolo”, cioè le falde acquifere – dice la Cassazione – sia superficiali che profonde fino a 120 metri di profondità, attraversando il deposito, eccetera, eccetera, alimentano vari pozzi di captazione per l'acqua e detti pozzi sono risultati fortemente inquinati per la presenza di sostanze tossiche e nocive alla salute dell'uomo. Incidentalmente vi dico che questa sentenza della Cassazione, quindi faccio pure un po' di lavoro per noi, per noi Codacons, perché questa sentenza della Cassazione aveva presente il Codacons e fa una lunga motivazione sul diritto ad avere il risarcimento del danno dell'associazione Codacons, Codacons non è che... questo da pagina 27, dice: “E' legittima la condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore delle associazioni ambientaliste”, in particolare del Codacons e spiega perché “lo statuto, il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari e diversi dall'interesse pubblico a tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva”, Cassazione, Cassazione, Cassazione, “il danno... anche la lesione di interessi locali, specifici e differenziati, ma anche di natura non patrimoniale, cioè il danno all'immagine – e cita Cassazione 2014, la pagina successiva – quindi va riconosciuto per il pregiudizio arrecato all'attività svolta per la valorizzazione alla tutela

del territorio”. Ed aggiunge anche una cosa interessantissima e cioè “il pregiudizio all’immagine alla reputazione subita dalle Parti Civili dacché le condotte del ricorrente hanno creato nella collettività l’idea della scarsa efficienza e della scarsa utilità delle attività svolte dalle associazioni ambientaliste che hanno profuso un largo impegno per la salvaguardia dell’ambiente”, eccetera. Ecco, qui vedete come la Cassazione, devo dire che voi l’avete detto già nell’ordinanza di ammissione della Parte Civile, che è un’ordinanza bellissima che noi abbiamo diffuso in tutte le possibili forme, dove era possibile diffondere, però – ecco – questo per fare capire che se noi abbiamo chiesto anche una provvisoria non è che l’abbiamo chiesta così perché qua quando uno si fa la Parte Civile poi alla fine “Va be’, chiediamo condanna, la provvisoria, eccetera, eccetera”, no, ma perché veramente c’è stato un danno all’associazione, c’è stato un danno agli interessi collettivi che l’associazione porta avanti in modo – direi – in questo caso dell’Ilva anche eccessiva, perché non ce la facciamo più, Presidente, noi siamo stati al TAR di Lecce, siamo stati al Consiglio di Stato, siamo stati dappertutto, siamo stati anche convocati dal Ministro Di Maio quando c’era lui per trattare queste problematiche, eccetera, eccetera, e ci siamo trovati anche schiacciati pure noi in questo problema grosso del chiudere o non chiudere, perché anche a noi dispiace se poi uno perde il lavoro, però quando ci hanno dimostrato che togliere queste persone di là e metterle a fare un’altra cosa – come è capitato tante altre volte – significa risparmiare per lo Stato i soldi, allora ci siamo convinti ed abbiamo preso questa strada in modo deciso.

A proposito del fatto dell’inquinamento delle falde vi ricordo soltanto che il 26 maggio 2017 al Senato fu sentita la Presidente, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, la Vera Corbelli, la quale al Senato praticamente che cosa dice? “Per quanto riguarda le sorgenti sotterranee abbiamo trovato 32 sorgenti, una parte dell’intervento è già stata realizzata, le abbiamo messe sotto controllo perché abbiamo trovato che proprio le sorgenti che da un lato costituiscono la vita del Mar Piccolo, trasportano materiale inquinante, materiale contaminato”, quindi non devo portare la diossina alla vacca e mettergliela davanti e fargliela mangiare, né la devo portare a casa degli abitanti di Taranto all’ora di pranzo per buttarne un po’ come il parmigiano sopra la pasta al sugo, ma chiaramente se io dico che ho inquinato e contaminato il terreno io confesso il reato di avvelenamento, se naturalmente c’è tutto il resto come c’è, perché il Pubblico Ministero ha fatto vedere che ci sta tutto!

Ecco, allora, questo è quello che io volevo dire e vado rapidamente a concludere dicendo –  
voglio pure io parlare ai Giudici Popolari per una volta – che se riuscirete a superare

appunto il tecnicismo di queste migliaia di pagine che – ripeto – a noi che siamo Avvocati, arrivati al primo 10% ci siamo dovuti fermare perché ci girava la testa, ecco, se riuscirete a portare come rappresentanti del corpo sociale praticamente che sono stati chiamati dalla Costituzione a stare in questi processi perché? Perché sono particolarmente gravi, perché l'avvelenamento o il disastro sono reati gravi, perciò vi chiamano, dice “Ma perché chiamano proprio il popolo?”, perché il popolo è su questo che deve dire la sua parola, è inutile che lo dice sul furtarello, sulla rapina, eccetera, eccetera. Allora, dovete rispondere a delle semplici domande, cioè l'Ilva è vero o non è vero che ha diffuso per anni sostanze tossiche – sopra o sotto soglia non importa, questo non ha nessuna importanza – e ha ucciso o rovinato la vita di tanti cittadini? Risposta sì o no, vedete voi. Cosa ha fatto l'Ilva per limitare o cosa doveva fare, che cosa ha omesso, che cosa ha nascosto con fatture false, bilanci falsi, mentre accantonava un miliardo in Svizzera? A me questa cosa proprio non mi scende! Scusi, Pubblico Ministero, ma questo fatto che noi stiamo qua a chiedere 10 mila euro per il malato di coso, 20 mila euro per quello che è morto, non mi ricordo quanto abbiamo chiesto per l'associazione, 10 mila euro, 20, non lo so e questi si erano messi un miliardo in Svizzera da parte a me non mi scende questa cosa! Quindi questa è l'altra domanda.

L'ultima domanda a cui dovete rispondere è... perché dovete decidere anche sull'entità della pena, io questo non lo sapevo, l'ho studiato adesso sulle funzioni di Giudice Popolare, quindi è giusta la condanna a 28 anni? È giusto dare una provvisionale a queste persone? Perché ricordatevi che senza la provvisionale non avremo mai giustizia, questi poveracci malati, morti, parenti, eccetera. Questo è un fatto pratico che forse i Giudici Popolari non conoscono, ma i Giudici Togati lo sanno, cioè se non c'è la provvisionale bisogna aspettare appello, Cassazione e poi fare la causa civile credo, penso che nemmeno si riesce a risolvere. Quindi qualche soldo questi disgraziati incappati in questa vicenda terribile di morte lo vedranno fra 15 anni, se tutto va bene. Quindi questo è la mia cosa, sulla confisca, anche su questo dovete votare.

Ah, volevo dirvi a proposito del Consiglio di Stato perché è legata a questa cosa della confisca: ecco, giovedì abbiamo fatto udienza al Consiglio di Stato dove tutti i più grandi Professori, eccetera, noi stavamo dall'altra parte insieme con il Comune e la Regione che erano gli unici che si sostenevano la bontà della sentenza del TAR di Lecce che aveva detto: “Insomma, se non riuscite a risolvere questo problema del Camino E312 chiudete l'area a caldo e poi si vede”, abbiamo trovato schierati contro lo Stato perché lo Stato adesso si è beccato la fregatura, gli indiani e lo Stato tra poco avrà la maggioranza e quindi saranno loro, saremo noi, sempre noi, sempre i cittadini di Taranto, noi, eccetera, eccetera, che dovremmo pigliare i soldi per rimettere a posto le

cose, mentre il miliardo se n'è andato in Svizzera. Allora (incomprensibile) lo Stato Invitalia contro. Per cui ho detto al Presidente Greco: "Presidente, io non vorrei stare nei suoi panni" allora là sì che ho detto "Sarà una sofferenza per voi", perché capisco che il Giudice amministrativo che cosa potrebbe fare? Se ne esce dicendo: "Ma il potere di intervento con l'ordinanza contingibile e urgente forse non aveva i presupposti" e se ne lava le mani, perché si trova a decidere in una situazione in cui... ma io non lo so però, perché poi insomma abbiamo visto una certa sensibilità da parte anche del Presidente rispetto a questo discorso perché, in realtà, poi si può trovare una soluzione intermedia che dica – per esempio – abbiamo detto "Se fate una sentenza, quella che sia, positiva o negativa, dite di mettere i filtri a manica non al 31 dicembre", ma subito" perché – glielo abbiamo spiegato – è dal 2004 che dovevano mettere i filtri a manica al Camino E312, credo, non so se ho sbagliato l'anno, 2004, 2005, 2006, ma possibile che ancora... e lo Stato proroga, il Ministero dell'Ambiente proroga, proroga ed abbiamo altri tre ricorsi al TAR del Lazio dove stiamo facendo una battaglia per evitare le proroghe, eccetera, eccetera. Ecco, anticipiamo almeno, perché questo significa il 75% in meno di morti, se mettiamo i filtri a manica che non so quanto costeranno, 10 milioni, ma anche se costa 10 milioni li dovete spendere, tanto li spendiamo noi che siamo lo Stato, quindi il problema è risolto! Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato. Avvocato Leuzzi, prego.

### **REPLICHE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO G. LEUZZI**

AVVOCATO G. LEUZZI – Dunque, Presidente e signori Giudici, io – devo dire – sono sostanzialmente costretto ed estremamente dispiaciuto a dover prendere la parola in sede di replica che francamente non lo avevo neanche messo in conto perché mi sembrava che l'apporto potesse ritenersi più che sufficiente. Questo è un processo che dal punto di vista degli imputati è sostanzialmente un normale e comune processo, salvo che per le – ovviamente – mastodontiche dimensioni, si devono difendere da un'accusa, non è la stessa cosa per chi riveste il ruolo di Parte Civile, tanto più per chi lo riveste come difensore di associazione ambientalista che si occupa di tutela del diritto alla salute, oltre che di numerose e decine di persone che hanno subito direttamente gli effetti negativi dei fatti per i quali è processo ed allora sentiamo una responsabilità, una responsabilità proporzionale a questo ruolo che noi rivestiamo e questa responsabilità impone di non sottovalutare un aspetto che è quello dell'elemento soggettivo del reato – sul quale pensavo e speravo di avervi sufficientemente tediato nel corso della

discussione – che è un argomento con il quale non si può scherzare perché io ho provato a mettermi nei panni delle povere Parti Civili della sentenza Tamoil che avranno sicuramente affrontato con una certa leggerezza il tema, non solo perché – al contrario di quello che fra breve ribadiremo – si rinveniva da un consolidato orientamento contrario, altroché – ma lo diremo tra poco – ma perché era impensabile, era impensabile che quel folle principio affermato da una sentenza del 2009 ed immediatamente rispedita al mittente dopo pochi mesi dalla stessa Sezione Prima della stessa Corte di Cassazione potesse essere ripreso ancora una volta nel 2019. Perché, a quello che ha detto ancora il Pubblico Ministero stamattina e che condivido nella esigenza ovviamente che non debba essere esclusivo il fine primario dell'agente rispetto a quello reale che è quello del dolo generico, ma non è sulle due sentenze che cita il Pubblico Ministero – e che ovviamente hanno citato gli imputati – che si risolve questa questione e siccome l'evento soggettivo non è uno dei 15 elementi del reato, ma è uno dei due, ha il 50% come quota di partecipazione nel reato, non lo possiamo sottovalutare perché l'impegno immane, il 99, 9% dell'impegno profuso dal Pubblico Ministero con riguardo all'elemento oggettivo del reato potrebbe andare in fumo se anche voi dovete scrivere una abnormità come quella che ha scritto la Cassazione nel 2019 e che gli imputati stanno portando, le Difese degli imputati stanno portando come loro cavallo di battaglia.

Ora io, francamente, pensavo di aver dato una dimostrazione abbastanza piena di onestà intellettuale perché l'ho portata io la sentenza Tamoil in questo processo, ho basato la maggior parte della discussione di questo processo sulla sentenza Tamoil che – a mio avviso – era una sentenza completamente contraria alla nostra posizione! Vado oltre quello che dice il Pubblico Ministero, non sono d'accordo, la sentenza del 2009 e la sentenza del 2019 vanno contro, ma sono folli! Non c'è un altro aggettivo che si può utilizzare, mi perdonerà chi mi ascolterà dalla Corte di Cassazione, mi permetto, alla soglia dei 50 anni di permettermi di fare un'affermazione del genere, non mi sarei permesso di farla a 25, a 30, ma è talmente abnorme che penso di poterla fare.

Allora io sono rimasto veramente sconcertato – ed alcuni dei difensori degli imputati sono presenti oggi in aula – ascoltando le loro parole che mi sono andate bene ad ascoltare, ho ascoltato il collega Vozza, il collega Urso, il collega Annicchiarico, il collega Caiazza forse più di tutti, che condividiamo la stessa città di provenienza ed anche ci conosciamo, ma costoro hanno fatto finta... hanno fatto orecchie da mercante, non voglio pensare – ed in realtà non lo posso neanche pensare – che non abbiano ascoltato minimamente il mio intervento ed allora se lo hanno ascoltato come hanno fatto a non dire una sola parola in quattro dopo che io ho sollecitato il contraddittorio con tre quarti



d'ora di argomentazioni a fare finta che io non fossi esistito in questo processo, cioè che non fosse esistito quello che ho portato in questo processo? Ho dovuto ascoltare dalla viva voce di nuovo parlare di retaggi ermeneutici insuperati che sono le parole del Procuratore Generale, dove io ho – documenti e sentenze alla mano – evidenziato che l'unico retaggio ermeneutico superato è quello della Corte di Cassazione del 2019. Ho dovuto ascoltare addirittura che il dolo intenzionale nel senso stretto è privo di alternative giurisprudenziali, noi sappiamo che il dolo è per univoca giurisprudenza della Suprema Corte e quindi dovrò anche in parte ripetermi, mi dispiace, perché le discussioni si rivolgono ai Giudici che naturalmente devono emettere la sentenza e si cerca di trasmettere quello che è il portato del proprio studio, della propria indagine, delle proprie convinzioni, ma si trasmettono anche ai colleghi della Difesa, ai colleghi delle Parti Civili perché un contraddittorio processuale, perché è questa è la funzione dell'Avvocato, il Giudice ha la funzione di giudicare e la responsabilità di giudicare, l'Avvocato è altrettanto essenziale nell'esercizio della funzione giurisdizionale proprio perché porta le varie tesi che solo una volta conosciute dall'una e dall'altra parte consentono al Giudice di potersi formare un'opinione, un convincimento che possa poi radicare persino la sua potestà punitiva di dire: "Lui deve andare 28 anni in carcere".

Allora non si fa così! Non sono stato ricambiato con la stessa moneta, quindi devo continuare sostanzialmente a parlare da solo, addirittura, mi dispiace dirlo perché lo ha detto il collega Caiazza, ha detto parole testuali: "La bellissima sentenza Tamoil, ma è ancora più bella la sentenza che ha iniziato questo percorso, la 41306/09", cioè le due sentenze allucinanti, ma ben venga, ci mancherebbe che non devono essere citate, ma è mai possibile che tutti i difensori degli imputati hanno solo citato queste? E badate bene che potrebbero anche non aver ascoltato il mio intervento, perché queste sentenze non citate – 2010, 2011 e 2011 – sono tutte richiamate nella sentenza Tamoil e la sentenza del 2010 non è solo quella che ha immediatamente sconfessato la sentenza del 2009 sullo stesso identico caso, ma è anche quella che ha lanciato il tormentone su cui tutti hanno giocato, su cui la Cassazione ha incredibilmente errato, su cui le Difese degli imputati di questo processo hanno giocato, su cui le Difese degli imputati degli altri processi hanno giocato, solo perché hanno voluto fare finta di non capire di cosa stiamo parlando!

Il tormentone secondo cui il dolo è intenzionale rispetto al disastro non è – come dice il Pubblico Ministero – il movente, non è ciò che in cuor proprio colui che tiene la condotta che genera l'evento avrebbe voluto, cioè che se io mi volevo suicidare, ma ho tirato giù un palazzo vado esente perché mi volevo suicidare! Io penso anche l'uomo della strada, se io domani apro un dibattito con il giornalista – ovviamente ci mancherebbe, ma il giornalista non ha fatto nessuno studio giuridico – si metterebbe le mani nei capelli,

dice: “Scusi, Avvocato, ma lei è pazzo! Lei ha studiato per venire a dire queste cose!” per dire che uno che butta giù un palazzo va esente dal reato di disastro perché in realtà lui voleva suicidarsi. Poteva andare in un bel boschetto con la sua macchinina, si metteva una canna del gas, ci salutava con grande serenità, l'avremmo ricordato anche in tutt'altro modo, invece ha ritenuto di crollare – come diceva il Pubblico Ministero – con tutti gli altri, però si voleva suicidare. Ma chi potrebbe mai aver detto una cosa del genere? Ma solo le Difese degli imputati in questo processo possono pensare... e negli altri processi possono dire una cosa che non può altro che essere definita che una bestialità giuridica e non giuridica!

Bastava leggerla la sentenza del 2010, anziché nascondersi e metterla sotto le polveri dell'Ilva, perché la sentenza del 2010 dice: “Sotto il profilo dell'elemento soggettivo occorre la coscienza e la volontà di compiere l'azione o l'omissione idonea a cagionare il disastro. L'intenzione di cagionare il disastro non costituisce dolo specifico, restando irrilevante ai fini della sussistenza del fatto il conseguimento dello scopo che, dunque, semplicemente traduce in concreto la volontà dell'agente diretta proprio alla produzione dell'evento che costituisce il bene tutelato dalla norma”, cioè ciò che conta è che la condotta sia diretta alla produzione della... la condotta sia diretta, non la voglia, l'intimo desiderio, la condotta! Ho fatto una condotta che è idonea a cagionare il crollo? Questo dice la Corte di Cassazione e dice anche malamente, perché non tiene conto di che cosa avrebbe generato che tutti si sarebbero andati ad estrapolare la parolina, avrebbero fatto finta di non essere in grado minimamente di governare uno dei concetti più basilari del diritto penale ed avrebbero tirato fuori questo “intenzionale” che non sta scritto nella norma, nel 434 non c'è “intenzionale”. Questa è una invenzione che deriva semplicemente dalla locuzione atti diretti a cagionare un crollo o un altro disastro. Che questo significhi che ci voglia un dolo intenzionale che non esiste se non nei reati puniti a titolo di dolo specifico, perché è solo lì che l'intenzionalità svolge un ruolo di portata tale da portare alla esclusione del reato... ad esempio, il collega Annicchiarico venerdì ha fatto una citazione di alcuni reati, dove c'è scritto “intenzionalmente” ed è una citazione, un elenco di reati che è la perfetta riprova della correttezza di quello che stiamo sostenendo da questa parte, non che occorra, ma l'Articolo 323... i luoghi nel Codice Penale e persino nel Codice Civile – il 2621 anche è citato – sono luoghi dove l'avverbio “intenzionalmente” e l'avverbio “consapevolmente” determinano il venire in essere della fattispecie che si ritiene abbia un disvalore sociale, perché se nell'abuso di ufficio io non intendo intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o un altrui danno, non esiste un disvalore sociale, non c'è una condotta rilevante, ho tutt'al più fatto un errore ad interpretare una norma, è questo che la qualifica!

Naturalisticamente non esiste il disvalore sociale nell'abuso d'ufficio se non c'è l'intenzionalità! Tra l'altro, si è passati, quanto all'abuso d'ufficio – come noto – da una concezione per la quale era sorretto da dolo specifico, adesso è diventato invece sorretto da dolo intenzionale, da dolo generico e dolo intenzionale, perché sennò non c'è!

Il 368, cito sempre quelli citati dal collega: “Chiunque incolpa di un reato che taluno egli sa innocente”, se non so che è innocente non stiamo parlando di nulla!

Il 292, “Chiunque pubblicamente intenzionalmente distrugge, disperde o deteriora la bandiera nazionale”, se non c'è intenzionalmente e pubblicamente non stiamo parlando di nulla perché è il disprezzo che è alla base di questa norma!

L'Articolo 604 quater, “Chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico”, se non è consapevolmente non stiamo parlando di nulla! Perché qui, addirittura, si è posto il problema sui file temporanei di Internet di qualcuno che va a vedere dei video, non sa – ho letto una sentenza a riguardo – che si generano dei file temporanei che consentono una maggiore velocità nell'accesso poi successivamente ed allora quella è una detenzione e si deve andare a vedere se era consapevole che tecnologicamente venivano lasciati sul computer quei file, perché se invece quei file non ci sono e lui va semplicemente a vedere del materiale pedopornografico il reato non c'è.

Idem per l'ultimo, il 2621, “Gli amministratori al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, consapevolmente espongono fatti materiali...” se espongono fatti materiali non consapevolmente avranno sbagliato a verbale, non esiste nulla in natura, non esiste un evento che possa prescindere da questa intenzionalità! Ed il nostro disastro sì! Il nostro disastro ma cosa mi interessa a me per quale motivo l'hai voluto fare, se hai compiuto degli atti idonei a cagionare un disastro e c'è il disastro! E' questo che bisogna capire, anche se sono concetti che non so così semplici come appaiono, non so quanto possano essere seguiti dai Giudici Popolari, mi auguro che io possa riuscire a convincervi e che voi possiate trasferire a loro, al momento opportuno, questa tesi.

Ma io poi dico, ma sembra veramente... siamo anche in un'aula che sembra di stare all'università e mi dispiace se parlo in un modo che possa sembrare che io voglia fare lezione di qualche cosa, perché non ne ho assolutamente il titolo e non ne ho probabilmente neanche la capacità, ma come e perché mai... basterebbe andare a fare la comparazione con l'Articolo 56 visto che sono locuzioni analoghe. Ma a qualcuno è mai venuto in mente che il tentativo sia incompatibile con il dolo diretto? Si discute ancora oggi ed è ampio il dibattito se sia compatibile con il dolo eventuale, figuriamoci con il dolo diretto che nessuno – né in giurisprudenza e né in dottrina – si è mai sognato di prospettare una simile cosa. Ed allora perché quando invece dovessimo andare anche ad

interpretare in modo comunque distorto e fazioso la locuzione atti diretti, dovremmo arrivare a dire che invece atti diretti che non sono neanche in modo non equivoco – come quelli del 56 – invece qua addirittura sarebbero appannaggio del solo fantomatico, allucinante ed allucinato dolo intenzionale, figura mitologica perché in realtà non esiste, esiste solo in questa forma, tant'è che larga parte della dottrina e della giurisprudenza lo associano in (incomprensibile) al dolo diretto, è l'intenzionalità nel senso del voluto!

E questo è un altro aspetto, lo dico per i Giudici Popolari, perché l'altro tentativo di ambiguità si sta facendo con il concetto di volontà di volizione che giuridicamente non è esattamente coincidente con l'accezione comune, perché quando si dice che si vuole un evento lo si dice nel senso che ci si è rappresentati quell'evento con un tale grado di verificabilità – fino peraltro al dolo eventuale dove il grado di verificabilità è basso – che lo si è voluto, anche se si voleva – per restare nella massima ambiguità – portare in questo processo altro, come il profitto, come il suicidio, se io me lo sono rappresentato, se io mi sono rappresentato che in funzione della mia condotta, eventualmente finalizzata nel mio cuore, nel mio polmone ad altro, mi sono rappresentato che un determinato evento sarebbe comunque certamente o con elevata probabilità accaduto o anche con minore probabilità accaduto io l'ho voluto, vi prego di fare tesoro di questo concetto, non voluto perché mi va un gelato, voglio un gelato, è una cosa diversa! Se voglio un gelato è perché mi va un gelato, se voglio un evento sul piano giuridico lo voglio anche se volevo un'altra cosa perché voglio entrambe le cose allo stesso modo.

E la sentenza successiva... abbiamo detto quella là del 2010 e quindi è la sentenza – quella del 2010 – dove per la prima volta si dice – lo ripeto ancora una volta – “In altri termini il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro”, è la stessa sentenza che questa frase la spiega con “Sotto il profilo soggettivo occorre la coscienza e la volontà di compiere l'azione o l'omissione idonea – causalmente aggiungo io, ovviamente idonea – a cagionare il disastro! Questa è la definizione di cosa? Gli Avvocati delle Difese lo sanno benissimo, voi lo sapete benissimo, i Giudici Popolari lo sanno sicuramente meno, questa è la definizione di dolo generico, neanche di dolo diretto che è una categoria del dolo generico. Quindi qui, siccome non c'è nessun altro motivo in questo caso concreto per ritenere che sia escluso il dolo eventuale, questa è intanto la prima sentenza in cui si accerta che il dolo è il dolo generico, perché questa è la definizione di dolo generico!

Badate bene, vi faccio notare che tanto era in imbarazzo la Corte di Cassazione – ripeto la stessa Sezione che aveva pronunciato la sentenza precedente sul suicida che andava esente perché voleva suicidarsi – che chiude così la Corte di Cassazione: “Inconferente nella prospettiva in precedenza delineata è il richiamo ad un precedente di questa Sezione – la 41306 del 2009 – contenente una fattispecie del tutto diversa, caratterizzata da

connotazioni particolari che la distinguono nettamente da quella oggi sottoposta all'esame del Collegio", cioè queste tre frasi totalmente generiche rispetto ad una fattispecie che è identica, in tutto e per tutto, non si sa solo come sia capitata una fattispecie identica a distanza di quattro mesi all'esame della stessa Corte di Cassazione di un suicida che ha determinato il crollo di un palazzo, non si sa! Non sapendo come uscirne, è riuscita a scrivere questa cosa – come si dice in politichese – giudiziaria.

Nel 2011 arriviamo all'affermazione ancora più importante, perché qui si dice: "Quando nel caso di specie è risultato che gli imputati avevano posto in essere le condotte di sversamento dei rifiuti al fine di lucrare vantaggi economici" e non è che sono mie interpretazioni, perché a parte che essere interpretazioni basate su statuizioni di cui stiamo dando lettura anche ed ancora in questo momento, ma sono sentenze in cui la Corte di Cassazione ha condannato e non ha condannato i pazzi dell'Avvocato Annicchiarico e di tutti gli altri Avvocati, ha condannato l'imprenditore, per cui non solo è abbandonata nei termini, è abbandonata anche nel più importante dei riscontri concreti. Non si può! Ed infatti perché? Ma voi vi rendete conto che – lo ripeto ancora – nessuna di queste, uno l'ho citata, una la sto citando, una la citerò, non ne hanno fatto parola facendo finta che la sentenza Tamoil arrivasse in perfetta sintonia ed immediata provenienza con quella del 2009 a festeggiare il decennio? Ci può essere un riscontro del quanto non avevano nulla da dire, quanto non hanno saputo trovare nessuno, un argomento anche minimo, fosse altro che per rispetto del contraddittorio processuale, hanno fatto finta che non esistesse! Un'ora ci sono stato!

La sentenza, questa che abbiamo detto era la 46189 del 2011 e comunque io ho depositato – come anticipato prima, come abbiamo anticipato anche venerdì stesso – una memoria che ho cercato in poche pagine, meno di 40, di darvi tutto l'ausilio possibile per sfuggire all'inganno, è una trappola che più di così non si poteva intessere in parte da parte della Cassazione ed in parte dalle Difese degli imputati, per aiutarvi nella ricostruzione reale, non faziosa, non capziosa della giurisprudenza, che peraltro è tutta la giurisprudenza in materia.

Mi è sfuggita peraltro – il che aggrava ancora di più la questione – la sentenza Bussi che ha citato invece uno dei difensori degli imputati, che è un'altra sentenza che si inserisce nel solco di Tamoil 2009 e quindi è pericolosissimo, io per quello mi sto permettendo di cercare di integrare qualcosa, perché è pericolosissimo, perché io non posso pensare che non esista nessun altro fra i Magistrati italiani che possa scrivere di nuovo quello che ha scritto la Cassazione nel 2019 e quello che ha scritto la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, io devo purtroppo ipotizzare che voi possiate essere esattamente ingannati allo stesso modo.

Ed allora sempre la sentenza 46189 diceva: “Ebbene, a fronte di tali enunciati, la Corte di statuizione ha statuito con molta nettezza e chiarezza la piena...” dunque, “che risultasse evidente...” è la Cassazione che parla “Quanto all’elemento psicologico i Giudici di Appello hanno ritenuto, con motivazioni immuni da censure, che risultasse evidente anche per lo specifico expertise degli imputati in ragione delle attività svolte, la piena consapevolezza in capo agli stessi della qualità, pericolosità dei rifiuti che venivano ad essere illecitamente smaltiti e quindi hanno ritenuto sussistente il dolo del delitto di disastro ambientale, reato che non richiede come obiettivo specifico la volontà di porre in pericolo l’incolumità pubblica, bastando la consapevolezza che le condotte poste in essere, magari per altri fini come quello di profitto, siano idonee a mettere a repentaglio il bene ambiente”, questa è sempre una sentenza di spiegazione della frase “il dolo è intenzionale rispetto all’evento” che non ha nulla a che vedere con l’intenzionalità stretta, strettissima della figura mitologica del dolo intenzionale.

Infatti questa è invece l’ultima sentenza sempre del 2011, che è la 36626 del 2011, dove ancora una volta e sempre più chiaramente la Corte di Cassazione dice: “Il dolo è invece intenzionale in relazione all’evento di disastro, nel senso che – almeno ci sono arrivati, almeno alla terza sono arrivati a capire che forse era il caso di aggiungere qualche cosa proprio lì – l’agente deve avere la consapevolezza che la sua condotta è idonea a cagionare il disastro”. Però loro non hanno voluto capire cosa ha detto la Corte di Cassazione, cioè cosa ha voluto dire la stessa Corte di Cassazione che ha introdotto la frase su cui stanno basando l’intera difesa e come vedete sono basate tutte le Difese di tutti gli imputati, non gli è parso vero, è arrivato un pazzo che ha detto che se tu fai crollare un palazzo basta che dici che ti vuoi suicidare e che vuoi che uno va a dire qualcosa di diverso? “Guarda, non siamo pazzi! Non siamo pazzi! Quella è per i pazzi!”, è per i “pazzi” il collega Annicchiarico, “devastatori” l’Avvocato Caiazza, io l’ho chiamato “lo sversomane”. Pazzo pure il Pubblico Ministero nella requisitoria. Ma secondo me si doveva fare una norma per i pazzi? Ma cos’è pazzi, veramente!

Ancora, ma un minimo di ragionamento di ordine sistematico, il 434 – ad esempio – non cade dal nulla perché viene dal 430 che chiunque cagiona un disastro ferroviario, viene dal 432 chiunque pone in pericolo relativamente al reato di attentato sulla sicurezza dei trasporti, viene chiunque cagiona un incendio, ma quella è una norma di chiusura del sistema dove dopo aver delineato quelli che sembravano i principali eventi da tutelare con delle norme ad hoc, poi si è detto male, perché a quel punto effettivamente non c’era nessun motivo di dire questi atti diretti, perché tanto valeva dire chiunque cagiona e pone atti causalmente idonei, insomma anche diretti – certo – se uno con il senno di poi avesse saputo che cosa sarebbe successo, quando c’è una norma sul tentativo che è

un tentativo! La norma sul tentativo esclude, si ritiene che si debba escludere il dolo eventuale dal tentativo da parte di chi ritiene di doverlo escludere, ma perché quello è un tentativo rispetto ad un reato che non si è appunto consumato e che quindi non esiste la fattispecie colposa del tentativo, quindi ci si ferma al dolo intenzionale che non ha nessun senso, ci si ferma al dolo diretto che è l'unico dolo che abbia un senso, perché se c'è il dolo eventuale si dice da parte di alcuni "questo già fa vacillare la prospettazione di atti diretti in modo non equivoco", perché tra l'altro quando viene escluso la base principale dell'argomento giuridico è sulla non equivocità degli atti che nemmeno c'è nel 434, per quanto poi è ovvio che quando si va ad applicare un 434 e si deve andare a verificare è ovvio che l'idoneità è sempre... ma per dire il 430, il disastro ferroviario, qui non c'è il delitto tentato del... perché quando si arriva alla norma di chiusura dovrebbe accadere qualche cosa di diverso? Il 438 dice "chiunque cagiona" e c'è il delitto tentato che se io invece commetto atti diretti a cagionare un disastro ferroviario mi danno il premio, mi danno la medaglia, "Complimenti, lei non è riuscito nel suo intento" e quindi poi quando invece vado al disastro innominato o al disastro nominato di crollo, che è successo? E' arrivato il dolo intenzionale sul crollo? Il disastro ferroviario no? Cioè dovunque, a qualunque angolo si vada a prendere – e ne abbiamo tirati fuori per il momento una decina – è una cosa che è impensabile che chi abbia fatto qualche anno all'università possa andare a sostenere una cosa del genere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, si avvii alla conclusione.

AVVOCATO G. LEUZZI – Mi avvio alla conclusione e lo voglio fare leggendo, visto che l'altra volta questo non lo avevo fatto, perché la stessa sentenza Tamoil, forse più che la sentenza Tamoil di cui vorrei però dare atto di quello che dice anche la stessa sentenza Tamoil perché dà la misura della consapevolezza nel governo dei principi, la sentenza Tamoil dice: "La Corte distrettuale ha concluso affermando come l'elemento psicologico ravvisabile nella condotta censurata non superasse la soglia del dolo eventuale, atteso che il procedimento amministrativo si era ripanato attraverso ripetute violazioni di regole cautelari – queste in quattro righe, eh – non già con lo scopo primario o finale di provocare il disastro, ma nella piena consapevolezza dell'elevato rischio che tale disastro potesse verificarsi". Ora, siccome penso che chiunque mi darà atto che questa è la definizione di dolo diretto, chi ritiene che la propria condotta abbia elevate probabilità di verificarsi, però una riga prima ha scritto che non supera il dolo eventuale, tant'è che poi va avanti: "Da tali conclusioni la Corte lombarda ha tratto la necessitata conseguenza di non ritenere riconducibile la condotta del responsabile, la fattispecie di cui all'Articolo 434 non coincidendo la forma di dolo concreta ravvisata nel caso in esame quanto all'evento disastro (dolo eventuale) – dopo che l'aveva appena

definita perfettamente come dolo diretto – con quella prevista dalla norma dolo intenzionale” la figura mitologica abnorme.

Ma forse era molto più interessante leggere che cosa il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia aveva chiesto di portare all'attenzione della Corte e lo ritroviamo nella stessa sentenza peraltro, perché anche questa hanno potuto leggere: “Si sostiene da parte del Procuratore bresciano che dal processo sia emersa la prova della sussistenza in capo agli imputati quantomeno del dolo eventuale del reato di cui all'Articolo 434. Tale forma di dolo sarebbe sufficiente per la condanna in ordine al suddetto reato, in quanto per giurisprudenza consolidata l'espressione – che è vero – fatto diretta a cagionare contenuta nel primo comma della disposizione in esame non connoterebbe l'intensità dell'elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale, ma assumerebbe una valenza oggettiva, quale idoneità o attitudine causale a cagionare il disastro. L'ambito di applicazione del 434 andrebbe dunque esteso alle forme del dolo diretto ed eventuale, anche perché in presenza di un corrispondente delitto colposo, l'opposta opinione lascerebbe un irragionevole vuoto di tutela con riferimento al medesimo evento disastroso e non già per le forme immediate di dolo diretto ed eventuale”. Ma voi vi rendete conto che si ritiene che un delitto che è punito a titolo colposo dal 449 debba andare esente da responsabilità e da punizione per il dolo eventuale, che è di più del delitto colposo? Nel delitto tentato non c'è il delitto colposo, per quello si discute se è compatibile o non è compatibile il dolo eventuale, perché si sarebbe folli a pensare di escludere la compatibilità con il dolo eventuale per poi dire che si punisce a titolo colposo! Ma come si supera un argomento del genere? Ce ne sono un miliardo, non si sa qual è il più devastante, il più...

E concludo con quello che neanche i Pubblici Ministeri di Torino nel 2012, nel caso Eternit, si facevano una ragione di questa abnormità concettuale per la quale veramente si dovrebbe essere rimandati tutti in terza elementare e dicono: «Per questa ragione sembra si debba ritenere che all'espressione “fatto diretto a cagionare un disastro” debba essere assegnata una valenza oggettiva più che soggettiva, considerando che l'attitudine causale a provocare il disastro debba connotare solo la condotta posta in essere, non l'elemento soggettivo dell'autore del reato». Ma che cosa ci interesserà mai! “Il dolo richiesto per il reato de quo, dunque, può consistere nel dolo generico che in mancanza di specifiche ed espresse previsioni normative è quello che di regola si ritiene necessario per l'integrazione di ogni delitto. Tale espressione induce a ritenere che la Corte abbia...” e qui tra l'altro scrivono loro e non sono i soli, glielo spiegano, “La Corte ha considerato il dolo intenzionale come equivalente del dolo diretto” che non è neanche vero perché l'ha considerato come equivalente del dolo generico! Voi non



troverete nelle tre sentenze che devono essere tenute in considerazione – 2010 e le due del 2011 – qualcosa che vi consenta di dire che la Corte di Cassazione ha escluso il dolo eventuale, quindi è dolo generico che riconosce la Cassazione, comprensivo quindi del dolo eventuale e non più come volontà diretta proprio alla produzione dell'evento, come invece era stato affermato nella sentenza mille... eccetera.

E la Corte d'Appello, peraltro, per arrivare a sostenere anche la Corte d'Appello la stessa tesi, ha la trovata di sostenere che non sia in presenza quanto al secondo comma del 434 di una circostanza aggravante del reato, ma che si tratta di un reato a titolo autonomo, la Corte di Cassazione gli dirà che non è così, ma quello che conta è che anche la Corte d'Appello ha fatto questo per arrivare a sostenere che l'elemento soggettivo richiesto ha natura di dolo generico. Ma come chiunque si apra una pagina del Codice Penale e legga l'Articolo 434 e lo colleghi con i principi generali, con le norme precedenti e successive e con tutto ciò che abbiamo cercato di evidenziare in questa discussione, è veramente... Ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato Leuzzi. Chi vuole intervenire?

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, soltanto un attimo, devo depositare una memoria difensiva per la Difesa di Massimo Blonda, sono in sostituzione dell'Avvocato Modesti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO S. D'ALUIO – Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. D'ALUIO – Nell'interesse della Regione Puglia Avvocato Salvatore D'Aluiso. Con un certo imbarazzo e spero che mi vogliate perdonare per questo motivo, dopo le dotte discussioni ed interessanti che ho appena sentito, io mi limiterò a depositare una memoria di replica, in particolare replica a quelli che sono stati gli argomenti proposti dal collega Urso che mi ha onorato della sua attenzione rispetto alla precedente memoria che avevo precedentemente – appunto – depositato. Per cui, nell'interesse della Regione Puglia deposito memoria di replica riportandomi naturalmente alle conclusioni già formulate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato. Avvocato Mele.

AVVOCATO R. MELE – Grazie.

### **REPLICHE DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. MELE**

AVVOCATO R. MELE – Allora, illustre Presidente e Giudici della Corte, sono qui a riprendere le conclusioni che avevo già formulato, accogliendo quello che era stato il vostro invito

ad essere particolarmente sintetico allora in ragione del fatto che il reato di cui al capo u) per il quale mi sono costituito Parte Civile nell'interesse del Dottor Luigi Romandini era ed è prescritto, ma l'intervento di dichiarazioni spontanee del Dottor Vincenzo Specchia, coimputato in quella ipotesi contestata dalla Procura ed in particolare la rinuncia alla prescrizione, mi inducono a specificare alcuni elementi che a modesto avviso di codesto difensore sono di particolare rilevanza.

Il capo u) delle richieste del Pubblico Ministero, del decreto di citazione a giudizio prevede una ipotesi di tentativo di concussione posto in essere nei confronti del Dottor Romandini, è un capo a modesto avviso di chi vi sta parlando particolarmente dettagliato, indica in maniera chiara che si era assunto un atteggiamento nei confronti del Dottor Romandini volto ad avere un generale favore in cambio dello stesso nei confronti delle pratiche, delle attività, delle autorizzazioni necessarie alla Ilva S.p.A. ed in particolare si svolgevano nei suoi confronti delle pressioni reiterate, si accompagnavano a minacce di licenziamento, di attività disciplinari da intraprendere nei suoi confronti, invito a presentare le dimissioni, delle minacce di trasferimento, pretestuosa organizzazione di ufficio e trasferimento ad altra sede. È evidente che questa tipologia di reato, come un po' tutti i reati concussivi, i reati che si basano su delle minacce, i reati estorsivi, di carattere estorsivo, si fondano quasi prettamente sulle dichiarazioni della parte offesa, la parte offesa diventa nucleo centrale perché non sono reati che avvengono in pubblica piazza, sono reati che avvengono nelle ombre de palazzi, nei corridoi – come ci dirà il Dottor Romandini – e per questo motivo spesso e volentieri non ci sono testimoni di queste vicende, invece in questo caso ci sono i testimoni e ci sono i riscontri ed andremo ad analizzarli pian pianino.

E' evidente che diventa rilevante anche quella che è la giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni della Parte Civile, una giurisprudenza che nel corso del tempo si è evoluta notevolmente, si è giunti all'affermare in maniera categorica che le dichiarazioni di una parte offesa potevano di per sé valere quale presupposto per l'affermazione di responsabilità, pian pianino con una giurisprudenza di tipo particolarmente garantistico, ma non posso negare che essendo delle volte da questa parte dei banchi e delle volte dall'altra non posso negare che quella è una giurisprudenza che – tra virgolette – condivido, non sono uno che stando da una parte dice una cosa e stando dall'altra la nega. Quindi si dice addirittura che ai sensi dell'Articolo 192 in taluni casi sarebbero necessari i riscontri previsti dal terzo e quarto comma del 192, però comunque necessario un vaglio severo sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità di ciò che ha dichiarato, nel caso di specie il Dottor Romandini è stato sentito anche ai sensi del 210; una recente sentenza – che dopo citerò – sul tema ci

dice che forse è stata una garanzia eccessiva, perché un'ultima sentenza infatti afferma che nelle ipotesi di specie forse non vi è la necessità perché si violano i principi costituzionali che sono interpretati in maniera differente. Non possiamo infatti però non evidenziare che la Parte Civile costituita non può solamente perché si è costituita la parte offesa e chiede un risarcimento del danno, il fatto che si sia costituita non può diventare motivo di biasimo, non può diventare una ragione in ordine alla quale siccome ti sei costituita vi è un discredito nei tuoi confronti, non si può giungere a tanto e neanche la Cassazione più garantista afferma questo, dice: “Ha fatto un controllo, è stato un controllo che deve essere omnicomprensivo del soggetto e di ciò che egli dichiara”.

Ebbene, in primo luogo bisogna vedere chi è il dottor Romandini, il Dottor Romandini era un ottimo impiegato della Provincia di Brindisi, un dirigente che operava avendo ottimi risultati, abbiamo prodotto l'allegato 18 della produzione del 24 aprile 2018 quando venne ascoltato e l'allegato 18 ci dà i report di chi era il Dottor Romandini. Lo confermano gli stessi imputati, gli imputati che si sono seduti e hanno reso dichiarazioni, nessuno di loro ha puntato con fermezza il dito nei confronti del Dottor Romandini per dire che era un incapace, un truffatore, un concussore – com'è stato anche affermato – che era lui il vero delinquente, tutti hanno detto che era un ottimo impiegato; gli altri testi che lavoravano nell'ufficio dicono che era un galantuomo e come galantuomo è rimasto, ci dirà Di Castri: “Lui ci difendeva dagli indebiti interventi di altri soggetti della politica”.

Romandini azzera l'arretrato, Romandini autorizza anche Ilva, non è vero che non ha mai autorizzato Ilva, l'ha autorizzata, il Dottor Romandini ci dice: “Su 7 pratiche io ne ho autorizzate sicuramente 6, l'unica che non poteva essere autorizzata non è stata autorizzata” ed è la discarica Mater Gratiae.

Morrone, l'Ingegnere Morrone, sentito successivamente, conformerà l'impianto accusatorio del Dottor Romandini. Mi preme evidenziare che il Dottor Specchia, il signor Archinà, il Presidente pro tempore Florido, l'Assessore pro tempore Conserva, rispondono in concorso del reato ed è per questo che nel momento in cui noi andiamo ad analizzare le singole condotte, non ci possiamo limitare eccessivamente, non possiamo entrare troppo nel dettaglio guardando le singole condotte di ciascuno di loro, senza tener conto del contesto. La condotta di singoli di loro non può essere considerata in sé e per sé senza considerare le condotte degli altri.

Faccio un esempio banale, forse stupido, probabilmente che sarà criticato successivamente: se Tizio arma una pistola, se Caio la punta, se Sempronio ne sfiora il grilletto, ciascuna di queste condotte non ha rilevanza penale alcuna, ma tutte e tre le condotte se parte il

colpo ed uccide una persona hanno rilevanza penale.

Quindi non si può dire – e tornerò dopo – “Non si è mai occupato di Ilva il segretario generale”, non ha rilevanza, non ha rilevanza che nello specifico non si sia occupato dell’argomento, bisogna vedere se la sua condotta, inserita in un determinato contesto, assume rilevanza. Ebbene, andiamo a vedere che cosa ci dice il Romandini e quali sono i riscontri che noi abbiamo, incominciamo con il verbale che io non rileggerò passo passo, vi farò semplicemente riferimento. Verbale del 24 aprile 2018, pagina 16, è stato stigmatizzato dalle Difese, da alcune Difese, “Il Dottor Romandini affermava che era necessario autorizzare a vista ad horas”, non dice questo, pagina 16, dice che appena assunto l’incarico si avvicina e gli si dice: “Siccome c’è una discarica già autorizzata – è una semplice proroga – provvedi rapidamente”, è una proroga, era già autorizzata, ecco che cosa dice il Romandini, non di procedere ad un’autorizzazione ex novo a vista o ad horas che era logicamente un fatto illogico ed improbabile, vi era già una giustificazione per spiegare per quale motivo si poteva procedere celermente. Pagina 16, mi preme sottolineare perché purtroppo credo che si sia fatta un po’ di confusione, è un’altra discarica, non è Mater Gratiae, credo che si chiamasse Nuove Vasche perché si è detto anche che alla fine il Dottor Romandini parla solo ed esclusivamente della vicenda Mater Gratiae, perché mentre nel capo di imputazione si fa riferimento a pressioni esercitate per tutte le pratiche Ilva, poi alla fine il Dottor Romandini parla solamente di una vicenda che è Mater Gratiae, no, inizia con il parlare di un’altra discarica, Nuove Vasche, poi ci dice che il Presidente conosceva le pratiche prima che gli venissero protocollate, parlava delle richieste che venivano fatte, parlava delle pressioni a pagina 20 “Se non fai questo sei un burocrate” comincia un po’ a cambiare l’atteggiamento, era stato voluto, poi piano piano vediamo che questo atteggiamento cambia.

Il Dottor Romandini si sofferma anche sul ruolo di Specchia e lo dipinge in una maniera che poi ha trovato riscontro sia in quest’aula che in altre aule dei Tribunali perché dice: “Il Dottor Specchia era portavoce della politica, era un esperto di diritto, era molto attento, era acuto, si muoveva con attenzione, non si sbilanciava, non avocava a sé gli atti che avrebbe potuto avocare perché poi ci avrebbe dovuto mettere la firma, però mi chiedeva di farli” e vediamo l’esperto del diritto qual è, quando il Dottor Specchia viene a conoscenza dell’esistenza di dichiarazioni nei suoi confronti procede a denunciare il Dottor Romandini innanzi alla Procura della Repubblica di Lecce, anche dopo – quando saprà di essere imputato in questo processo – non ha mai denunciato il Dottor Romandini per calunnia, il motivo è semplice: la competenza della calunnia sarebbe andata per competenza innanzi alla Procura di Taranto ed ai Tribunali di Taranto,

Procura e Tribunali che conoscevano benissimo l'esistenza di questo processo, Procura e Tribunali che avrebbero potuto incrociare facilmente le informazioni in loro possesso! Invece no, ci si limita a denunciare per diffamazione innanzi al Tribunale di Lecce. Una prima sentenza del G.U.P. di Lecce assolveva il Romandini, poi impugnata innanzi alla Corte di Cassazione che secondo una giurisprudenza ormai conclamata purtroppo diceva che non si può entrare nel merito delle vicende e per questo è nato un nuovo procedimento che ancora è in corso, vicino alla prescrizione, ma ancora in corso. Questo ha determinato il fatto che da un lato si cercava di discreditarlo il Romandini, hanno prodotto qui i documenti dell'esistenza di un processo presso il Tribunale di Lecce dove lui era imputato per diffamazione e dall'altro si tenta di costringere questa Corte a sentire il Dottor Romandini con i limiti e le limitazioni previste dall'Articolo 210. Anche nell'ambito di questo procedimento, riconosco che era un suo diritto, ha fatto discutere prima la Procura, poi le Difese e poi ha rinunciato alla prescrizione, un minimo di rispetto nei confronti dei difensori e della Procura avrebbe richiesto che la rinuncia alla prescrizione fosse avvenuta un minuto prima che iniziassero le dichiarazioni, un minuto, gioca con il diritto astutamente lo Specchia, il Dottor Specchia gioca con il diritto, lo può fare? Lo può fare! Se l'avessimo fatto in materia fiscale avremmo parlato che si trattava di abuso del diritto, dice: "Agiva per conto della politica", pagina 22, Specchia incomincia... ci dice il Dottor Romandini: "Il Dottor Specchia mi accusa di slealtà, quella slealtà e quella lealtà che si deve avere nei confronti dell'istituzione, non delle persone, è bene che sia chiaro! Ed allora si pone in essere il primo tentativo nei confronti del dottor Romandini di allontanarlo dal suo ruolo e gli si dice con un consiglio "Se non se la sente, Dottor Romandini, firmi due righe, firmi due righe e se ne vada. Firmi due righe", capiscono che il Dottor Romandini non ha quel coraggio del delinquente ed allora "Firmi due righe e se ne vada".

Il Dottor Specchia gli riferisce: "Guardi che il Presidente è arrabbiato, è arrabbiato con lui", pagina 22 ne tratta, sempre di quel verbale del 24 aprile 2014; a pagina 24 si minacciano i procedimenti disciplinari, quei procedimenti disciplinari che verranno aperti, ce lo dice il teste Rossi, che però rimarranno lettera morta, lo si tira dentro per i capelli il Dottor Romandini a tutti i costi in questo procedimento disciplinare, però rimarranno lì. Il Dottor Rossi ci parla anche di un aspetto su cui noi poi parleremo il signor Rossi, il teste Rossi, che è quello del fatto che queste minacce avvenivano nell'ambito di quella che è la vicenda TCT, si tratta di un'autorizzazione ad un'altra discarica. La Difesa ha ampiamente parlato di questa vicenda, la Difesa del Dottor Specchia, dice: "Non c'entra niente, non c'entra niente con Ilva, riguardava TCT", allora se ne occupava di ambiente! Com'è, avete negato fino adesso che si occupasse di ambiente e poi invece siete voi

stessi ad ammettere che sì, forse se aveva parlato ne aveva parlato in un'altra vicenda, ma era anche quella una discarica! Allora lo Specchia non è vero come dice lui quando si viene a sedere qui a dichiarazioni spontanee, con il valore probatorio che le stesse hanno per giurisprudenza conclamata che non vi sto qui a ripetere, ci dice che lui di ambiente non se n'è mai occupato. Non va in porto questo tentativo di convincere il Dottor Romandini a dimettersi e si incominciano a porre in essere dei piccoli pretesti: il primo è un rilievo critico, la produzione sempre del 24 aprile 2014, gli allegati sono gli allegati 6 e 5, il Dottor Romandini non si era presentato ad una riunione del Consiglio Provinciale ed il Dottor Specchia chiede di fornire esaustiva spiegazione, la fornisce esaustiva spiegazione, dicendo: "Guardate che avete informato con fax questo ufficio solamente allo scadere della giornata di ieri, vi invito per le prossime volte a rispettare voi il protocollo per la fissazione dei Consigli, in maniera tale che noi possiamo essere presenti e – soprattutto dice, con l'ironia che gli riconosco – se si riterrà di cruciale importanza la questione lo scrivente attiverà apposita inchiesta", allegato 6. Questo è il Dottor Romandini in questo momento.

Ci sono le pressioni che vengono effettuate dal Conserva che dice: "Lei adesso ha finito di disturbare", perché quello è il senso che si dà al ruolo di Romandini, uno che disturba, la peste, uno che dà fastidio, è sintomatica questa presenza. Molto si è parlato delle tre lettere che il Dottor Romandini avrebbe inviato al Presidente Florido e si dice: "Ma come mai, come mai, se il Presidente Florido ti vuole mandare via tu scrivi proprio a lui?", perché lui lo viene a sapere per interposta persona, lui lo viene a sapere dal Dottor Specchia, dal direttore generale, dal segretario generale. È normale che se uno mi dice: "Guarda che Tizio è arrabbiato con te" io mi pongo nella posizione di dire: "Scusate, ma è vero? Mi confermi questa nota? Mi confermi questo atteggiamento?".

Poi vi è l'episodio della Polizia Provinciale più volte trattato in fase di escussione del Dottor Romandini, viene elevata una sanzione di modico valore ci diranno i difensori dell'Ilva, perché sono appena 31 mila euro, sono due anni di stipendio abbondante credo di un operaio dell'Ilva, ma ciò che importa in quella sanzione è che era prevista la sospensione dalla carica di amministratore del Riva, quello è importante. E cosa succede subito dopo? Sette-otto giorni dopo la competenza e la direzione della Polizia Provinciale viene spostata dalle mani del Dottor Romandini, dirigente del Settore Ambiente e si dirà: "Eh, ma era previsto da tempo! Era previsto da tempo che venisse fatto!", coincidenza, io non credo alle coincidenze della politica. Nulla viene fatto in politica per coincidenza! Nulla viene fatto in politica per coincidenza! È una risposta netta! È una risposta netta a chi si è innervosito, a chi ci ha detto: "Ma cosa fa la Provincia nei confronti dell'Ilva?", allora dice: "Non vi preoccupate, adesso sistemiamo

noi la situazione” andate a rivedere come sicuramente avrete già notato le dichiarazioni del teste Rinaldi, del teste Di Castri che hanno spiegato benissimo loro come funzionava. Coincidenze!

Coincidenza è anche il fatto che l'Assessore tentava di intromettersi nella gestione dell'ufficio, voleva partecipare alle riunioni, prendeva il posto ci dice il teste Rosso, si sedeva in luogo del Dottor Romandini, nascevano contrasti feroci all'interno di queste riunioni con offese. Si tenta di umiliare il Dottor Romandini, non è il primo caso, ce ne saranno altri. E si arriva al terzo tentativo... scusate, al secondo tentativo di allontanare il Dottor Romandini dall'incarico, è importante in questo caso – l'unica volta che rileggerò qualche documento – l'allegato 4, cosa succede? Si tenta una riorganizzazione con i sindacati, l'oggetto è “Proposta di adeguamento dei criteri per gli incarichi dirigenziali”, è presieduta... no, sono presenti il direttore generale Dottor Vincenzo Specchia, prende la parola e fa verbalizzare: “Il direttore generale premette che la proposta in discussione è stata redatta e predisposta dalla Direzione Generale, precisando che su mandato del Presidente l'esame della stessa deve essere concluso nella seduta odierna”, vi sono tutta una serie di opposizioni, dicono: “Scusate, ma non è possibile una proposta di organizzazione che in un solo giorno, ci avete informato poco tempo fa”, eccetera, eccetera, “Il direttore precisa che esigenza dell'ente è rideterminare i criteri di cui all'Articolo 24, il direttore ritiene che si debba oggi iniziare la discussione per poter a breve concludere la stessa, il direttore dà lettura dell'Articolo 4 della proposta”. Guardate che l'oggetto non sembrava quello che sta per dire adesso: “Articolo 4 della proposta: revoca degli incarichi commentandone il contenuto”, hanno messo un articolo dentro, non nell'oggetto “Guardate che vogliamo regolare la posizione di Romandini, lo mettiamo sotto”, il Dottore Romandini si alza, prende parola, si associa alle richieste di rinvio dei colleghi e dice: “Scusate, per quale motivo la proposta viene licenziata dal dirigente del Settore Affari Generali e non dal Settore del Personale competente in materia?”, competente in materia. Ecco chi era Specchia che interviene per aiutare in quel momento la politica che aveva bisogno del suo sostegno. Direttore generale: “La proposta è stata predisposta alla Direzione Generale su indirizzo del Presidente dell'Ente – su indirizzo del Presidente dell'Ente – con responsabile del procedimento amministrativo – eccetera eccetera – e quindi rimessa al dirigente Settore AGG”, “Il direttore generale – ultima – ribadisce ancora l'esigenza di iniziare l'esecuzione e concluderla a breve”, questo è l'atto, è l'allegato 4, quando si dice “io non prendo parte”. È il secondo tentativo di rimuovere prima con un Consiglio, adesso si passa con un'azione tipicamente amministrativa!

Ma vi è subito dopo un terzo tentativo, più subdolo. Cosa ci aveva detto il Dottor Romandini?

Che l'esperto di diritto era lui, che gli atti dell'Assessore Conserva li faceva lui ed atti noi abbiamo, abbiamo prodotto gli allegati 12, 9, 10, 11, si fa riferimento all'Articolo 109 del TUEL – Testo Unico Enti Locali – non vi ripeto il contenuto, sostanzialmente stabilisce che qualora nella esecuzione di quello che è l'indirizzo dell'ente, dato dal Presidente dell'ente stesso o dagli Assessori, non si raggiungano i risultati si possa procedere alla revoca dell'incarico. Lo troverete citato l'Articolo negli allegati che detto “per il pagamento di fatture pubblicitarie”, non è che si dice “se non si raggiunge questo scopo essenziale per il Settore Ambiente allora noi ci attiviamo” e tra l'altro si cita solo l'Articolo perché subdolamente si vuole far passare questa costrizione, questo inciampo senza dire esplicitamente “Si ritiene che il pagamento della fattura tal dei tali è essenziale per l'indirizzo politico dell'ente e per questo, se lei non provvede ai sensi dell'Articolo 109, verrà rimosso dall'incarico”, no, si fa riferimento solamente all'Articolo 109. Poi a pagina 62 il Dottor Romandini fa riferimento ad un altro aspetto, le umiliazioni, “Non deve più firmarsi come direttore”, eppure il certificato che noi vi abbiamo prodotto, oltre alla lettera che è l'allegato 13, allegato 14 ed allegato 15 ricostruiscono l'intera situazione, ci dice che lui era dirigente e direttore del servizio, poteva firmarsi, tant'è che lui stesso è costretto a mandare una comunicazione a tutti gli altri direttori e dire: “Scusate, non mi posso più firmare direttore, da ora in poi mi devo firmare solamente dirigente”.

Il Dottor Romandini non veniva mandato alle riunioni al Ministero, è un'anomalia perché solitamente anche quando c'è bisogno di un tecnico si manda il capo del servizio ed un tecnico, invece in questo caso lo si faceva fuori, lui non doveva andare alle riunioni del Ministero, creava problemi. Si pone in essere un rilievo critico onestamente la cui pretestuosità è veramente eccessiva, abbiamo prodotto l'allegato.

Quinto tentativo, ce ne parla il Dottor Romandini, la raccolta, il tentativo di raccogliere firme – è a pagina 45 del medesimo verbale – tra i dipendenti dell'ufficio per cercare di allontanare il Romandini, i dipendenti però capiscono il valore del Romandini, lo conoscono, sanno chi è ed il tentativo fallisce. Addirittura quando verrà allontanato poi con l'ultimo tentativo che mi accingo a trattare, loro diranno dell'Assessore che nessuno doveva avere contatti con il Romandini, lui era fuori, ormai era andato all'altro Assessorato, quello che abbiamo più volte definito sinteticamente “caccia e pesca” e nessuno doveva avere più contatti con il Dottor Romandini.

Si arriva alla riorganizzazione, la rotazione degli uffici, lo spoils system, già trattato nella precedente discussione, quindi solamente un cenno. Vi dicevo, 15 dirigenti, se ne rotano 3, uno va a sostituire il Dottor Romandini per necessità, quindi la rotazione riguarda due dipendenti, il Dottor Romandini viene trasferito in un ufficio che non ha nessuna



competenza. Ci dice la Difesa di Specchia, il Dottor Specchia stesso: “Io in quella vicenda non c’entro niente! Non c’entro niente! E’ una cosa che ha curato credo il dirigente Mosca, il successivo” che anche credo sia venuto qui a testimoniare dicendo: “Sì, era sua iniziativa” peccato che... peccato che ci sono i documenti, ve li abbiamo prodotti, sarebbe bastato che l’imputato se li leggesse per darci a noi anche un’idea diversa più credibile, più logica di ciò che lui andava ad affermare.

Allegato 31 e 32, sempre per dirci il carattere probatorio e la valenza di ciò che ci dice ed afferma nel tentativo di confutare la tesi d’accusa e le accuse poste da Romandini, ci aveva già detto nel corso delle sue dichiarazioni spontanee il Dottor Specchia che lui aveva cessato nell’aprile credo la funzione di direttore generale ed aveva conservato solamente quella di segretario generale; allegato 32, 26 agosto 2009, firma Vincenzo Specchia “In ottemperanza di quanto disposto dal signor Presidente, con nota – eccetera, eccetera – e nella funzione di segretario dell’ente, con funzioni suppletive di direttore generale – cioè quindi non era cessato in nulla, lo scrive lui stesso che ancora alla fine di agosto del 2009 lui ha tutte le cariche – la segreteria direzione dell’ente – ci tiene a ribadirlo, ovviamente non si poteva nominare come direttore, firmare come direttore il Dottor Romandini – è stata incaricata di procedere all’elaborazione di una proposta non prima di aver valutato attitudini e capacità professionali in relazione alle esperienze pregresse, nonché agli obiettivi che si intendono raggiungere per ogni singolo settore”. L’oggetto di questo atto che è nelle vostre mani è il procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali per il prossimo biennio, quello di cui ci hanno parlato tutti dicendo che il Dottor Specchia non aveva fatto nulla, anzi era un’iniziativa del successore, peccato che abbiamo non solo quell’allegato 32, la nota del 26 agosto 2009, ma anche l’allegato precedente, il numero 31 che è la redazione a firma del Presidente dei criteri generali per la riorganizzazione dei settori, ancora prima. È importante la testimonianza in questo del dirigente Mosca che dice “è competenza sua” perché siccome sono stato accusato – è stato usato il plurale, quindi mi sento accusato anche io – di aver rinunciato ad un teste e di aver fatto giungere un certificato falso per non sentire questo teste – certificato medico – oltre ad essere questo tipo di condotta estranea al mio stile di vita e professionale, devo rappresentare che nel momento in cui io ho rinunciato al teste è perché avevo avuto la sensazione, il sentore che alcuni testi avessero per una forma di reverenza nei confronti del potere, perché non conoscevano le loro storie, non sapevamo se non si costituivano Parte Civile o non denunciavano perché avevano – non lo so – parenti, fratelli e figli che lavoravano presso Ilva o Provincia – come poi sappiamo essere avvenuto – ho rinunciato perché avevo il sentore che cercassero di rendere delle dichiarazioni ammorbidite, compiacenti nei confronti di

un potere costituito, potere economico e politico costituito. Per questo vi ho rinunciato, non perché produco certificati falsi!

Continuo, continuo, l'importanza delle dichiarazioni di Ettore Rossi, pagina 115 del verbale del 17 gennaio 2018, quando ci dice: "Vi erano delle pretese assurde ed una visione distorta della Pubblica Amministrazione", io ho ascoltato con particolare attenzione, con stima nei confronti dei professionisti che difendono gli imputati, stima che va anche al di là dell'attività professionale che loro hanno svolto in questo processo, ma anche per l'attività che loro svolgono al di fuori dei processi, però vi sono alcune affermazioni che secondo me vanno al di là dei binari, si è affermato – ad esempio – che il vero autore di reati, il vero concussore era da individuare nel Dottor Romandini perché era il Dottor Romandini con il proprio comportamento che poneva in essere una condotta concussoria nei confronti di Ilva, vi abbiamo dimostrato che non era così perché sette volte su otto aveva autorizzato. Ma sarebbe comunque un concussore atipico, perché allontana il rappresentante dell'Ilva Archinà dagli uffici, dice: «Tu negli uffici non ci puoi entrare, non ci devi stare, un concussore non avrebbe mai fatto un'azione del genere, penso che avrebbe detto: "Siediti, parliamone"».

E' un concussore atipico perché sia gli imputati che si sono seduti e hanno reso dichiarazioni come il Presidente Florido e l'Assessore Conserva sia chi ha reso dichiarazioni spontanee non ha mai, mai affermato nulla che possa far pensare a condotte illecite, irregolari, offensive poste in essere dal Dottor Romandini, anzi – anzi – lo hanno dipinto in maniera completamente diversa, non vi è una intercettazione nell'ambito di questo processo che ci abbia fatto capire che il Dottor Romandini poneva in essere un comportamento di questo tipo, ossia difendeva le sue idee e gli interessi dell'ente pubblico per motivi privati, per interessi privati, non ce n'è una, avremmo potuto forse intercettare – non lo so – uno di qualsiasi imputato che diceva: "Sai, mi ha chiesto tanto, vuole questo", nulla! Non abbiamo una denuncia in tal senso, eppure i responsabili Ilva quando avevano bisogno di combattere contro Romandini – anche da un punto di vista giuridico – ponevano i ricorsi al TAR senza alcun problema, hanno contestato tutto ciò che era contestabile in un normale contraddittorio civile amministrativo. Quindi, onestamente, le affermazioni in ordine alla reputazione del Dottor Romandini sono a dir poco extravaganti ed eccessive.

Si è tentato di personalizzare l'ufficio diretto al Dottor Romandini con la persona del Dottor Romandini, non si è mai parlato del Comitato Tecnico, di quello che ci dicevano gli ingegneri, i dipendenti, gli amministrativi di quell'ufficio, si diceva: "Il Dottor Romandini, era lui, solo lui, una monade, lavorava da solo". Il Dottor Romandini ha avuto problemi relativi ad una normativa nuova e ad una discarica che comunque aveva

un impatto molto rilevante sul territorio tarantino e si è posto dei problemi di competenza prima, tant'è che quella discarica non viene autorizzata con lui, non viene autorizzato con Morrone, non viene autorizzata fino a quando addirittura si deve cambiare la legge. Non la autorizza nessuno quella discarica! Andiamo a rileggerci Morrone quando dice: “La politica voleva da me un esito positivo e non poteva essere rilasciato”, ce lo dice l'Ingegnere Morrone successore del Dottore Romandini.

Ecco, sarà poi Conserva a cambiare la sua opinione, l'Assessore Conserva comincerà a dire: “No, che lui era favorevole, che bisognava negare l'autorizzazione”, quella che negava Romandini. Sappiamo perché lo dice, cambia opinione, lo sappiamo, c'è una bella intercettazione, ma non vi faccio perdere tempo su una cosa che poco rileva nella vicenda perché purtroppo nei confronti dell'Assessore Conserva si è prescritto.

Le dichiarazioni spontanee del Dottor Specchia, parte facendo riferimento a com'è stato assunto, poi si dice che non si è mai occupato di ambiente, io vi dico ho raccolto dieci allegati, non fanno parte della produzione già prodotta, se voi riterrete ai sensi del 507 li potrete acquisire e sono allegati che dimostrano – a firma del Dottor Specchia, sono atti a firma del Dottor Specchia – ad esempio che con riferimento alla discarica TCT e quindi di ambiente il Dottor Specchia si era molto interessato, si era rapportato con l'ufficio legale Pellegrino, aveva con loro instaurato un contraddittorio e si faceva tramite in questo contraddittorio nei confronti del dirigente del Settore Ambiente. Abbiamo anche un report informatico dal quale risulta che le pratiche Ilva arrivavano sulla scrivania del Dottor Specchia, eventualmente – se riterrà la Corte – potremmo produrle e chiederne l'acquisizione.

Ma vi dico anche che per quello che è stato già detto è poco rilevante perché il fatto che lui si occupasse o meno nello specifico di una pratica ambientale rileva poco dopo quello che abbiamo detto, dopo ciò che è scritto all'allegato 4, all'allegato 32, quando si interessava perché lo spostamento del Dottor Romandini da un ufficio ad un altro fosse effettivo ed efficace!

Sulla riorganizzazione ve l'ho già detto, sul fatto che dice che non era direttore, aveva già ceduto l'incarico e poi però si firma dicendo “Segretario generale, direttore”.

Per quale motivo il Dottor Romandini avrebbe dovuto denunciare il Dottor Specchia? Perché vi era un risentimento – dice – vi era un risentimento per la restituzione di alcune somme. Anche in questo caso, al di là del fatto che onestamente una persona che denuncia un'altra perché debba restituire 7 mila euro mi sembra effettivamente eccessivo, ma – ma – è la scadenza degli atti, è la rilevanza della propria condotta che non sta in piedi, perché vi era stata una sentenza del Consiglio di Stato che aveva detto che i dirigenti che avevano percepito compensi per aver presieduto commissioni – eccetera, eccetera –

rientrante sostanzialmente nelle proprie competenze funzionali non avevano diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva, tant'è che il Dottor Romandini – è l'allegato 8 – pone in essere la Delibera numero 86 dell'08 ottobre 2007 – 08 ottobre 2007 – allegato 8 della medesima produzione, quella di cui vi ho già parlato più volte. Siamo all'08 ottobre 2007 e lui, in autotutela, si impegna a restituire le somme con una delibera. L'intervento del Dottor Specchia che dice: “Devi restituire le somme in 36 rate” – in 36 rate – è del 27 novembre 2007, il Dottore Specchia interviene nel momento in cui deve fare un favore probabilmente non al Dottor Romandini, ma a qualche altro dirigente che gli ha chiesto: “Scusa, ma guarda, tutta una volta, tutte insieme come dobbiamo restituirle queste somme?” interviene e trova un accordo che va benissimo al Dottor Romandini perché per legge li deve restituire! Il Dottor Romandini non ha nessun risentimento, non potrebbe avere nessun risentimento per una cosa per lui favorevole! È l'allegato 16 questa deliberazione a firma del Dottor Specchia.

La Difesa di Specchia si ferma al riesame, dice: “Eh, ma il riesame lo ha scarcerato”, ma il riesame non aveva due udienze di verbali, non aveva 37 allegati prodotti, non aveva il riscontro di ogni parola detta dal Dottor Romandini in udienza con documenti! Non aveva il riesame le deposizioni di Di Michele, di Morrone, di Di Castri, di Rinaldi, di tutti i testi che hanno confermato parola per parola quello che aveva detto il Dottor Romandini! Parola per parola! Non aveva tutta quella produzione di documenti. Non ci si può fermare a quel provvedimento del riesame perché la storia, la vita era andata avanti.

Concludo, mi avvio a concludere, dice inoltre che è impossibile la concussione di un pari grado, quindi il direttore generale e segretario generale sarebbe un parigrado di direttore di un ufficio, un parigrado sui generis, anomalo perché può avocare gli atti, perché può criticarne l'operato, perché può porre dei rilievi critici. Non è un parigrado, non è un parigrado, è inutile approfondire da un punto di vista amministrativo, il direttore generale ha una funzione completamente differente. Dicevo, noi abbiamo sentito il Dottor Romandini con le garanzie previste dall'Articolo 210 e con i limiti probatori che questa comporta, perché sono necessari i riscontri. La giurisprudenza dice: “Guardate, non è necessario riscontro ad ogni parola che lui dice, ma solamente un riscontro generico”.

Vi è una sentenza del 2015 che personalmente condivido, è la numero 4128, emessa dalla Seconda Sezione Penale che fa riferimento ad un'ipotesi di truffa, “Le parti offese di una truffa vengono a loro volta denunciate per calunnia dal truffatore”. Che cosa dice questa sentenza? Ci dice: “Guardate, sarebbe contrario ai principi costituzionali, un'interpretazione dell'Articolo 210 in ragione della quale si attribuisce all'imputato il

potere di incidere sulla capacità di testimoniare, sulla valenza probatoria. È evidente che non è il caso, il caso in cui si applica il 210 è il caso in cui vi sia una coincidenza di tempo e di luogo di commissione del reato, non nel momento in cui a fronte di un precedente reato viene posta in essere una denuncia”, in questo caso la nostra non è per calunnia perché... il motivo l’ho già spiegato precedentemente, ma per diffamazione.

Concludo riportandomi a quelle che sono le conclusioni scritte che ho depositato nella precedente discussione ed insistendo, quindi, affinché venga riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato Specchia, venga condannato al risarcimento del danno in favore della costituita Parte Civile, nonché al risarcimento delle spese legali da questa sostenuta, chiedendo una provvisionale nei limiti già indicati immediatamente esecutiva. Come vi dicevo, io ho una produzione documentale che non so se questa Corte riterrà opportuno acquisire o meno, che attiene esclusivamente alla posizione del Dottor Specchia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, grazie. Per il momento questa produzione la mettiamo a disposizione delle Parti, poi ci pronunceremo su tutta la documentazione che è qui a disposizione comunque di coloro che la volessero consultare. Ci sono altre Parti Civili? Avvocato, però vorremmo fare una pausa. È breve?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, io dovrei depositare... deposito soltanto la memoria di repliche che vertono sul disconoscimento da parte dei difensori del disastro ambientale e della dimostrazione invece dei danni procurati dal disastro ambientale ed allego due schede che sono lo stralcio di una conferenza stampa dell’allora Ministro della Salute Balduzzi a Taranto il 22 ottobre del 2012 in cui dichiara proprio lo stato della salute di tutti i tarantini per i danni che vengono dall’inquinamento ambientale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Anche questa memoria...

*(L’Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, un attimo. Vediamo se ci sono...

AVVOCATO I. RUTIGLIANO – Presidente, vorrei solo dare atto a verbale, l’Avvocato Rutigliano in sostituzione dell’Avvocato Amato per il responsabile civile Regione Puglia, deposito una breve memoria di replica. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre Parti Civili che devono intervenire? No. Va bene, allora va bene così. Allora, ci sono dei difensori degli imputati? Però vorremmo fare una pausa, se si tratta di qualche minuto... sennò se deve pare parlare, Avvocato, facciamo una pausa.

AVVOCATO F. MARZULLO – Presidente, devo depositare una memoria di replica –

l'Avvocato Marzullo interviene per Antonicelli – scritta, brevissima, come si conviene per le repliche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato Marzullo.

AVVOCATO A. SAMBATI – Intervengo solo sulla produzione documentale chiesta dalla parte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, allora magari se la vuole esaminare o ha già compreso di che si tratta? La vuole esaminare?

AVVOCATO A. SAMBATI – Sì, quindi fate una pausa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi riprendiamo, almeno una mezz'ora.

*(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, adesso. Ci sono difensori degli imputati per cui è breve l'intervento?

AVVOCATO V. MUSCATIELLO – Solo un minuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. MUSCATIELLO – Sono Vincenzo Muscatiello per il Presidente Vendola. Io ho depositato per tempo – credo che vi sia pervenuta – la memoria di discussione nella quale facevo riferimento agli audio per comodità – diciamo così – di consultazione e quindi io sono qui soltanto per depositare, non ho niente da aggiungere rispetto a quello che ho già detto, sono gli audio da me citati, pregandovi se in questi audio trovate l'espressione di una concussione, cioè di un esercizio di una violenza o minaccia per indurre il Professore Assennato a fare qualcosa di diverso, condannatemi (incomprensibile) mi verrebbe da dire a cinque anni ostantivi. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO A. SAMBATI – Sulla produzione posso intervenire subito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Sambati.

AVVOCATO A. SAMBATI – Sì, Avvocato Sambati per Specchia. Siamo in sede di 507, quindi non mi sembra ci siano i presupposti per l'acquisizione. Se doveste ritenere di acquisire, dovrei avere un tempo congruo per poter eventualmente replicare sui documenti o produrre ulteriore documentazione. Ovviamente sono documenti nuovi, siamo in sede 507.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei non intende replicare comunque?

AVVOCATO A. SAMBATI – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, vuole replicare. Va bene, allora esamini la documentazione.

AVVOCATO A. SAMBATI – Replicare non oggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non oggi, domani.

AVVOCATO A. SAMBATI – Domani, e sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che vogliono invece intervenire?

No, va bene. Allora facciamo una pausa, a questo punto ci vorrà un'oretta perché se dobbiamo anche decidere sull'ordinanza... diciamo alle 16:00.

*(L'Avvocato Palomba interviene fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dopo l'ordinanza vedremo di stabilire un ordine.

*(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 15:04 e il riprende alle ore 16:18).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Accomodatevi. Do lettura dell'ordinanza. La Corte di Assise di Taranto sulla richiesta di rinvio avanzata dai difensori di alcuni imputati – come meglio specificato dal verbale di stenotipia – per articolare le repliche a norma dell'Articolo 523 quarto comma Codice di Procedura Penale, sentite le altre Parti, rilevato che il Pubblico Ministero in data odierna ha depositato memoria di replica con allegati tre documenti, che detta memoria si aggiunge a quella già depositata in data 11 maggio ultimo scorso con allegata documentazione; rilevato che la richiesta di rinvio è stata motivata per consentire l'effettivo esercizio del diritto di Difesa; ritenuto che a norma dell'Articolo 523 quarto comma Codice di Procedura Penale le repliche hanno la funzione di confutare gli argomenti avversari, facoltà esercitata dal Pubblico Ministero il quale ha infatti articolato argomentazioni confutative di osservazioni critiche o sollevate dalle Difese in sede di discussione, senza introdurre nuovi argomenti a carico degli imputati che non derivino strettamente dalle considerazioni formulate dai difensori delle altre Parti; ritenuto pertanto che l'assenza di elementi di novità ed anzi la considerazione che gli argomenti affrontati siano a derivazione diretta delle considerazioni delle altre parti, garantisce in concreto la parità delle parti davanti al Giudice in ossequio al principio costituzionale di cui all'Articolo 111; ritenuto ancora che le memorie delle Parti a norma dell'Articolo 121 Codice di Procedura Penale hanno la limitata funzione di rappresentare al Giudice elementi argomentativi, ma senza alcuna valenza probatoria; ritenuto che un separato esame meritino invece i documenti allegati alla memoria del Pubblico Ministero depositata in data 11 maggio 2021 e i tre prodotti in data odierna, in quanto sugli stessi, unitamente ai documenti prodotti da diverse parti processuali in sede di conclusioni la Corte dovrà pronunciarsi con ordinanza prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento; per tali motivi calendarizza le repliche ove in

concreto i difensori intendano avvalersi di detta facoltà secondo il seguente calendario invitando le Parti ad interloquire sulla produzione documentale complessivamente effettuata in sede di conclusioni, riservando l'ammissione ai sensi dell'Articolo 523 sesto comma Codice di Procedura Penale:

- martedì 18 maggio 2021, responsabili civili ed Avvocato Madio per Veste Angelo, Avvocato Bruni per Pentassuglia Donato, Avvocati Del Corso e Zaccaria per Fratojanni Nicola, Avvocati Sanguigno ed Antonio Raffo per Manna Francesco, Avvocato Mongelli ed Antonio Raffo per Ippazio Stefano, Avvocato Laforgia per Pellegrino Davide Filippo, Avvocato Laforgia ed Avvocato Sborgia per Assennato Giorgio, Avvocato Sapia per De Michele Cataldo, Avvocato Vancheri per Ticali Dario, Avvocato Italiano per Palmisano Pierfrancesco, Avvocato Rapetti ed avvocato Della Valle per Perli Francesco, Avvocato Carlo e Claudio Petrone per Florido Giovanni, Avvocato Sambati per Specchia Vincenzo; Avvocati Pesare e Pasanisi per Dinoi Giuseppe, Avvocato Santoro per Raffaelli Giovanni, Avvocato Albanese per Giovinazzi Cosimo, Avvocato Marrazza per Colucci Antonio, Avvocati Mattesi e Bana per Pelaggi Luigi, Avvocati Errico e Lisco per Andelmi Marco, Palmisano Sergio, Dimastromatteo Vincenzo e Ferrante Bruno, Avvocati Lanucara e Ragno per De Felice Salvatore, Avvocati Sassi ed Ippedico per Buffo Adolfo, Avvocati Rossetti e Palomba per Conserva Michele;
- mercoledì 19 maggio 2021, Avvocati Feno e Melucci per Casartelli Giuseppe, Avvocato Melucci per Ceriani Alfredo, Avvocati Mariucci e Sirotti per Legnani Lanfranco, Avvocato Sirotti e Rada per Romeo Caterina Vittoria, Avvocati Melucci ed Urso per Pastorino Agostino, Avvocato Lojacono e Convertino per Rebaioli Giovanni; Avvocato Lojacono ed Avvocato Melucci per Ceriani Alfredo, Avvocati Centonze e Beduschi per Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan e D'Alò Salvatore, Avvocato Baccaredda Boy per Dimaggio Ivan e D'Alò Salvatore, Avvocato Vozza per Bessone Enrico, Corti Cesare e Capogrosso Luigi, Avvocato Caiazza per Archinà Girolamo, Avvocato Carlo Raffo per Liberti Lorenzo, Avvocato Perrone per Riva Fabio Arturo, Avvocato Annicchiarico per Riva Nicola e i Difensori degli Enti incolpati ex Decreto Legislativo 231/2001.

Si rinvia pertanto l'udienza a domani, martedì 18 maggio 2021, ore 09.30, sempre in questa sede.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le chiedo scusa, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse agli Avvocati Convertino ed Urso li dobbiamo aggiungere.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dico, io potrei anticipare a martedì?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei se vuole può anche replicare adesso.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Anche adesso, ma io devo raccogliere un po' le idee, ma domattina, io sono rimasto apposta, perché mercoledì ho un processo con detenuti, non potrei proprio mercoledì.



PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non ci sono problemi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso di sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Anche per i colleghi, insomma se non ci sono problemi anticipo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che ci siano problemi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – In apertura di mattinata un quarto d'ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo.

AVVOCATO F. CENTONZE – Avvocato Centonze, devo solo eccepire la nullità dell'ordinanza. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, grazie a lei.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io, Presidente, sarò telegrafico, anche in ragione del fatto che ha fatto un riferimento molto veloce all'Ingegnere Legnani, ho dei problemi a venire mercoledì, quindi concluderei brevemente adesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, se c'è qualche difensore che vuole concludere adesso noi siamo qui.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per i verbali, tutti i difensori si associano all'eccezione dell'Avvocato Centonze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato Caiazza.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Chiedo scusa, Presidente – Avvocato Caccialanza – anche l'Avvocato Baccaredda pronosticava di venire domani per le repliche, quindi insomma ci organizziamo tra colleghi magari, era solo per rappresentarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però se poi non ce la facciamo si potrebbe avere qualche problema, però...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per me è proprio un impedimento mercoledì, devo per forza anticipare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, inizieremo con lei. Prego, Mariucci.

### **REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI**

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Grazie, signor Presidente. Come dicevo sarò telegrafico, visto il brevissimo riferimento del Dottor Buccoliero alla posizione di Legnani nel corso delle sue repliche e naturalmente le repliche delle Difese devono essere strettamente connesse

ai rilievi che vengono fatti rispetto alle proprie posizioni. Allora, il Dottor Buccoliero si è limitato ad evidenziare il tema della presenza di Legnani davanti al Giudice del Lavoro nella vicenda Misurale perché ricordava nel corso della requisitoria che Legnani avrebbe rappresentato Ilva nel corso del procedimento relativo al licenziamento di Misurale, non corrisponde al vero, non è così, Legnani non ha partecipato a quel procedimento davanti al Giudice del Lavoro relativo al licenziamento di Misurale, né in rappresentanza di Ilva né come testimone, quindi invitava la Corte a controllare i verbali e preciso quanto avevamo già detto nel corso della discussione che la circostanza appunto non è vera, probabilmente si confondeva con Tomassini, ma Legnani non ne ha fatto parte.

Due brevissime osservazioni, Presidente, anche perché dopo depositerò una memoria riepilogativa degli argomenti che abbiamo illustrato nel corso delle nostre discussioni: trattando la posizione dei fiduciari in termini generali, il Dottor Buccoliero – dopo aver fatto riferimento ai capi area – ha precisato più volte che la condotta penalmente rilevante relativa alla posizione dei capi area come quelle dei fiduciari sarebbe una condotta attiva, tant'è vero che il Pubblico Ministero dice non occorre neanche porsi il problema della posizione di garanzia, posto che in realtà il riferimento alla posizione di garanzia entra in rilievo oramai – per quello che la giurisprudenza consolidata ci dice – anche in tema di causalità commissiva, quindi non è così. Tuttavia mi preme evidenziare che proprio questo riferimento alla condotta attiva intesa come gestione degli impianti, ripetuto più volte, si contesta il fatto di aver fatto marciare gli impianti al massimo della produzione, quindi per fini di lucro sia in relazione ai capi area che avevano evidentemente le deleghe rispetto alle specifiche aree, sia in relazione ai fiduciari. La condotta così contestata, così chiarita nel corso delle repliche, Presidente e signori Giudici, è una condotta pacificamente non ascrivibile all'Ingegnere Legnani perché vi abbiamo dimostrato nel corso della discussione, analizzando gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e potrete confrontarlo con la memoria scritta che vi depositerò, dove abbiamo ripercorso tutti gli stralci delle deposizioni rilevanti sul punto, che l'Ingegnere Legnani non ha avuto alcuna gestione delle aree produttive. Io vi inviterò... la memoria è un po' corposa, potete anche – così – esaminarla scorrendo le parti più rilevanti, vi voglio solo ricordare la fondamentale deposizione dei capi area che tutti hanno escluso non solo alcun tipo di gestione da parte dell'Ingegnere Legnani nelle aree cruciali dell'area a caldo, ma anche qualsiasi minima ingerenza nelle gestioni delle loro aree, anzi hanno chiarito come l'intervento dell'Ingegnere Legnani si limitasse allo svolgimento di quell'attività di controllo delle ditte terze in relazione a determinati interventi che venivano svolti nelle aree, quindi di controllo rispetto alle ditte terze dei

tempi di esecuzione, della conformità dell'esecuzione dei lavori rispetto ai capitoli e proprio questa attività consentiva loro di gestire la loro area sotto il profilo produttivo. Ed ecco che quindi alla domanda... io proprio vi ripresento quelli che sono stati i capisaldi che il Pubblico Ministero in sede di repliche ha illustrato, il Pubblico Ministero dice, la domanda fondamentale "La condotta dei fiduciari, la condotta determinava le emissioni nocive"? Questo è il tema. Rispetto a Legnani questa domanda ha un'unica risposta che voi troverete molto chiara dagli esiti delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed è una risposta negativa. Non sto a ripercorrere naturalmente tutti gli argomenti che abbiamo svolto e mi sono limitato a queste specifiche osservazioni.

Da ultimo, il paragone che arriva a fare il Pubblico Ministero... se ricordate il passaggio, sempre nell'analisi in termini generali dei fiduciari, rispetto alla condotta di colui che pulisce l'arma dell'omicida, in questo parallelo come se chi svolgesse degli interventi negli impianti avesse in qualche modo una funzione che può essere paragonabile a chi pulisce l'arma dell'omicida che quindi riesce poi a sparare – perché così l'arma non si intoppa – e a commettere l'omicidio. È un parallelo veramente infondato, proprio smaccatamente infondato, Presidente, perché in un caso siamo di fronte ad una condotta che è evidentemente agevolativa della condotta principale e quindi che si pone come un contributo concorsuale efficiente rispetto alla produzione dell'evento in maniera molto chiara perché l'arma sennò si inceppa e quindi la pulisci e riesci a permettere, quindi, che la condotta principale abbia la finalità di determinare l'evento.

Nel nostro caso come si può fare un simile parallelo di questo tipo? Io, ovviamente, mi riferisco sempre alla posizione del mio assistito che svolge un'attività di controllo rispetto ad interventi che hanno una finalità antitetica rispetto alla condotta principale di gestione degli impianti produttivi che produce le emissioni che in ipotesi di accusa hanno determinato gli eventi che vengono contestati. È del tutto antitetica e, anzi, vi ricorderete – adesso io mi riporterò alla memoria, non voglio dilungarmi – tutta una serie di interventi che tra l'altro non hanno alcuna connessione con la produzione, pensiamo a tutta l'attività di disamiantizzazione della galleria Bellavista o della centrale termica o agli aspetti legati alle Emission Trading che aveva gestito, sono tutti aspetti che non hanno neanche quella finalità produttiva volta ad agevolare la produzione che il Pubblico Ministero ha più volte ricordato. Quindi io ritengo che – e sotto questo profilo mi sembra particolarmente rilevante – il Pubblico Ministero rispetto a tutte le nostre osservazioni, anche rispetto alla disamina delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale non è minimamente tornato sugli aspetti che noi abbiamo trattato che hanno illuminato un ruolo di un consulente che ha avuto una gestione di un rischio che è del tutto

eccentrico rispetto alle imputazioni che vengono contestate in questo processo, nel senso è che un rischio che non ha nulla a che vedere con la concretizzazione di quello specifico rischio che avrebbe determinato gli eventi che sono contestati in questo processo.

Quindi io mi riporto alle conclusioni che abbiamo già riassegnato, vi deposito una memoria che è riepilogativa delle argomentazioni che abbiamo svolto ed in relazione alla posizione dell'Ingegnere Legnani vi deposito altresì per quanto riguarda la posizione Romeo sempre una memoria riepilogativa. Vi ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato Mariucci. Se non ci sono altri interventi, ci vediamo domani mattina alle 09:30.

